



# diritto & religioni

**Semestrale**  
**Anno III - n. 1-2008**  
**gennaio-giugno**

ISSN 1970-5301

**5**

 **LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE**

## Presentazione

La sezione di Giurisprudenza e legislazione canonica relativa al numero primo dell'anno 2008 della rivista *Diritto e Religioni* si presenta più ricca ed articolata rispetto alle precedenti. Il che è indicativo del fatto che la stessa rivista sta ormai entrando nella fase della sua piena attività.

La sezione si apre con i due discussi e discutibili *Motu proprio* di Benedetto XVI, relativi rispettivamente alla reintroduzione della messa pre conciliare ed alle modifiche apportate all'elezione del Vescovo di Roma. I due *Motu proprio* sono oggetto dei due contributi dottrinali di Pasquale Colella e di Carmela Ventrella Mancini, ai quali dunque si rimanda per un più approfondito esame.

La sezione di legislazione prosegue con la pubblicazione di una circolare del Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana, con la quale si stabilisce la necessità di acquisire un parere previo dell'istituto centrale per il sostentamento del clero in materia di rapporti patrimoniali fra gli Istituti diocesani ed interdioesani per il sostentamento del clero e gli altri enti ecclesiastici.

La sezione di giurisprudenza si apre con un contributo di Mario Ferrante sulla competenza dei Tribunali Ecclesiastici diocesani a riconoscere per adozione titoli nobiliari nel diritto canonico. Lo scritto di Ferrante riguarda un decreto del tribunale diocesano di Perugia, pubblicato in nota al contributo.

La pubblicazione della sentenza di nullità del Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo appare di un certo interesse, poiché la stessa decisione è fondata sul capo di nullità dell'incapacità ad assumere e adempiere gli obblighi essenziali del matrimonio relativamente al dovere di educare la prole in soggetto affetto da pedofilia. Si tratta di un tema sul quale, se non andiamo errati, non vi è stata ancora alcuna pronuncia del Giudice rotale. Inoltre, l'importanza della decisione sta nel fatto che la stessa concerne i nuovi fronti dell'incapacità consensuale, che per la drammaticità dei fatti che in casi simili coinvolgono i fedeli, è di sicuro interesse per il canonista.

La sezione di giurisprudenza canonica si conclude con la pubblicazione di tre decisioni rotali, due sentenze ed un decreto, che sono state curate da due nuovi preziosi collaboratori della parte II relativa alla "giurisprudenza e legislazione canonica": il dottor Alessandro Riccio ed il dott. Luigi Straniero. A loro, l'augurio di un sempre più proficuo contributo alla rivista ed i ringraziamenti del responsabile della sezione.

## *Litterae apostolicae motu proprio datae Benedictus XVI Summorum pontificum*

Summorum Pontificum cura ad hoc tempus usque semper fuit, ut Christi Ecclesia Divinae Maiestati cultum dignum offerret, «ad laudem et gloriam nominis Sui» et «ad utilitatem totius Ecclesiae Suae sanctae».

Ab immemorabili tempore sicut etiam in futurum, principium servandum est «iuxta quod unaquaeque Ecclesia particularis concordare debet cum universali Ecclesia non solum quoad fidei doctrinam et signa sacramentalia, sed etiam quoad usus universaliter acceptos ab apostolica et continua traditione, qui servandi sunt non solum ut errores vitentur, verum etiam ad fidei integritatem tradendam, quia Ecclesiae lex orandi eius legi credendi respondet»<sup>1</sup>.

Inter Pontifices qui talem debitam curam adhibuerunt, nomen excellit sancti Gregorii Magni, qui tam fidem catholicam quam thesauros cultus ac culturae a Romanis in saeculis praecedentibus cumulatam novis Europae populis transmittendos curavit. Sacrae Liturgiae tam Missae Sacrificii quam Officii Divini formam, uti in Urbe celebrabatur, definiri conservarique iussit. Monachos quoque et moniales maxime fovit, qui sub Regula sancti Benedicti militantes, ubique simul cum Evangelii annuntiatione illam quoque saluberrimam Regulae sententiam vita sua illustrarunt, «ut operi Dei nihil praeponatur» (cap. 43). Tali modo sacra liturgia secundum Romanum non solum fidem et pietatem sed et culturam multarum gentium fecundavit. Constat utique liturgiam latinam variis suis formis Ecclesiae in omnibus aetatis christianae saeculis permultos Sanctos in vita spirituali stimulasse atque tot populos in religionis virtute roborasse ac eorundem pietatem fecundasse.

Ut autem Sacra Liturgia hoc munus efficacius expleret, plures alii Romani Pontifices decursu saeculorum peculiarem sollicitudinem impenderunt, inter quos eminet Sanctus Pius V, qui magno cum studio pastorali, Concilio Tridentino exhortante, totum Ecclesiae cultum innovavit, librorum liturgicorum emendatorum et «ad normam Patrum instauratorum» editionem curavit eosque Ecclesiae latinae usui dedit.

Inter Ritus romani libros liturgicos patet eminere Missale Romanum, quod in romana urbe succrevit, atque succedentibus saeculis gradatim formas assumpsit, quae cum illa in generationibus recentioribus vigente magnam habent similitudinem.

«Quod idem omnino propositum tempore progrediente Pontifices Romani sunt persecuti, cum novas ad aetates accommodaverunt aut ritus librosque liturgicos determinaverunt, ac deinde cum ineunte hoc nostro saeculo ampliorem iam complexi sunt redintegrationem»<sup>2</sup>. Sic vero egerunt Decessores nostri Clemens VIII, Urbanus

<sup>1</sup> *Institutio generalis Missalis Romani*, Editio tertia, 2002, 397

<sup>2</sup> Ioannes Paulus Pp. II, Litt. ap. *Vicesimus quintus annus* (4 Decembris 1988), 3: AAS 81 (1989), 899.

VIII, sanctus Pius XI<sup>3</sup>, Benedictus XV, Pius XII et beatus Ioannes XXIII.

Recentioribus autem temporibus, Concilium Vaticanum II desiderium expressit, ut debita observantia et reverentia erga cultum divinum denuo instauraretur ac necessitatibus nostrae aetatis aptaretur. Quo desiderio motus, Decessor noster Summus Pontifex Paulus VI libros liturgicos instauratos et partim innovatos anno 1970 Ecclesiae latinae approbavit; qui ubique terrarum permultas in linguas vulgares conversi, ab Episcopis atque a sacerdotibus et fidelibus libenter recepti sunt. Ioannes Paulus II, tertiam editionem typicam Missalis Romani recognovit. Sic Romani Pontifices operati sunt ut «hoc quasi aedificium liturgicum [. . .] rursus, dignitate splendidum et concinnitate» appareret<sup>4</sup>.

Aliquibus autem in regionibus haud pauci fideles antecedentibus formis liturgicis, quae eorum culturam et spiritum tam profunde imbuerant, tanto amore et affectu adhaeserunt et adhaerere pergunt, ut Summus Pontifex Ioannes Paulus II, horum fidelium pastoralis cura motus, anno 1984 speciali Indulto -“Quattuor abhinc annos”, a Congregatione pro Cultu Divino exarato, facultatem concessit utendi Missali Romano a Ioanne XXIII anno 1962 edito; anno autem 1988 Ioannes Paulus II iterum, litteris Apostolicis “Ecclesia Dei” Motu proprio datis, Episcopos exhortatus est ut talem facultatem late et generose in favorem omnium fidelium id petentium adhiberent.

Instantibus precibus horum fidelium iam a Praedecessore Nostro Ioanne Paulo II diu perpensis, auditis etiam a Nobis Patribus Cardinalibus in Concistorio die XXIII mensis martii anni 2006 habito, omnibus mature perpensis, invocato Spiritu Sancto et Dei freti auxilio, praesentibus Litteris Apostolicis DECERNIMUS quae sequuntur:

Art. 1. Missale Romanum a Paulo VI promulgatum ordinaria expressio “Legis orandi” Ecclesiae catholicae ritus latini est. Missale autem Romanum a S. Pio V promulgatum et a B. Ioanne XXIII denuo editum habeatur uti extraordinaria expressio eiusdem “Legis orandi” Ecclesiae et ob venerabilem et antiquum eius usum debito gaudeat honore. Hae duae expressiones “legis orandi” Ecclesiae, minime vero inducent in divisionem “legis credendi” Ecclesiae; sunt enim duo usus unici ritus romani.

Proinde Missae Sacrificium, iuxta editionem typicam Missalis Romani a B. Ioanne XXIII anno 1962 promulgatam et numquam abrogatam, uti formam extraordinariam Liturgiae Ecclesiae, celebrare licet. Conditiones vero a documentis antecedentibus “Quattuor abhinc annos” et “Ecclesia Dei” pro usu huius Missalis statutae, substituantur ut sequitur.

Art. 2. In Missis sine populo celebratis, quilibet sacerdos catholicus ritus latini, sive saecularis sive religiosus, uti potest aut Missali Romano a beato Papa Ioanne XXIII anno 1962 edito, aut Missali Romano a Summo Pontifice Paulo VI anno 1970 promulgato, et quidem qualibet die, excepto Triduo Sacro. Ad talem celebrationem secundum unum alterumve Missale, sacerdos nulla eget licentia, nec Sedis Apostolicae nec Ordinarii sui.

Art. 3. Si communitates Institutorum vitae consecratae atque Societatum vitae apostolicae iuris sive pontificii sive dioecesani quae in celebratione conventuali seu

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> S. Pius Pp. X, Litt. Ap. Motu proprio datae *Abhinc duos annos* (23 Octobris 1913): AAS 5 (1913), 449-450; cfr Ioannes Paulus II, Litt. ap. *Vicesimus quintus annus* (4 Decembris 1988), 3: AAS 81 (1989), 899.

“communitatis” in oratoriis propriis celebrationem sanctae Missae iuxta editionem Missalis Romani anno 1962 promulgatam habere cupiunt, id eis licet. Si singula communitas aut totum Institutum vel Societas tales celebrationes saepe vel plerumque vel permanenter perficere vult, res a Superioribus maioribus ad normam iuris et secundum leges et statuta particularia decernatur.

Art. 4. Ad celebrationes sanctae Missae de quibus supra in art. 2 admitti possunt, servatis de iure servandis, etiam christifideles qui sua sponte id petunt.

Art. 5. § 1. In paroeciis, ubi coetus fidelium traditioni liturgicae antecedenti adhaerentium continenter existit, parochus eorum petitiones ad celebrandam sanctam Missam iuxta ritum Missalis Romani anno 1962 editi, libenter suscipiat. Ipse videat ut harmonice concordetur bonum horum fidelium cum ordinaria paroeciae pastoralis cura, sub Episcopi regimine ad normam canonis 392, discordiam vitando et totius Ecclesiae unitatem fovendo.

§ 2. Celebratio secundum Missale B. Ioannis XXIII locum habere potest diebus ferialibus; dominicis autem et festis una etiam celebratio huiusmodi fieri potest.

§ 3. Fidelibus seu sacerdotibus id petentibus, parochus celebrationes, hac in forma extraordinaria, permittat etiam in adiunctis peculiaribus, uti sunt matrimonia, exsequiae aut celebrationes occasionales, verbi gratia peregrinationes.

§ 4. Sacerdotes Missali B. Ioannis XXIII utentes, idonei esse debent ac iure non impediti.

§ 5. In ecclesiis, quae non sunt nec paroeciales nec conventuales, Rectoris ecclesiae est concedere licentiam de qua supra.

Art. 6. In Missis iuxta Missale B. Ioannis XXIII celebratis cum populo, Lectiones proclamari possunt etiam lingua vernacula, utendo editionibus ab Apostolica Sede recognitis.

Art. 7. Ubi aliquis coetus fidelium laicorum, de quo in art. 5 § 1 petita a paroco non obtinuerit, de re certiore faciat Episcopum dioecesanum. Episcopus enixe rogatur ut eorum optatum exaudiat. Si ille ad huiusmodi celebrationem providere non potest res ad Pontificiam Commissionem “Ecclesia Dei” referatur.

Art. 8. Episcopus, qui vult providere huiusmodi petitionibus christifidelium laicorum, sed ob varias causas impeditur, rem Pontificiae Commissioni “Ecclesia Dei” committere potest, quae si consilium et auxilium dabit.

Art. 9, § 1. Parochus item, omnibus bene perpensis, licentiam concedere potest utendi rituali antiquiore in administrandis sacramentis Baptismatis, Matrimonii, Poenitentiae et Unctionis Infirmorum, bono animarum id suadente.

§ 2. Ordinariis autem facultas conceditur celebrandi Confirmationis sacramentum utendo Pontificali Romano antiquo, bono animarum id suadente.

§ 3. Fas est clericis in sacris constitutis uti etiam Breviario Romano a B. Ioanne XXIII anno 1962 promulgato.

Art. 10. Fas est Ordinario loci, si opportunum iudicaverit, paroeciam personalem ad normam canonis 518 pro celebrationibus iuxta formam antiquiorem ritus romani erigere aut rectorem vel cappellanum nominare, servatis de iure servandis.

Art. 11. Pontificia Commissio “Ecclesia Dei” a Ioanne Paulo II anno 1988 erecta<sup>5</sup>, munus suum adimplere pergit.

---

<sup>5</sup> Cfr Ioannes Paulus Pp. II, *Litt. ap. Motu proprio datae Ecclesia Dei* (2 iulii 1988), 6: AAS 80 (1988), 1498.

Quae Commissio formam, officia et normas agendi habeat, quae Romanus Pontifex ipsi attribuere voluerit.

Art. 12. Eadem Commissio, ultra facultates quibus iam gaudet, auctoritatem Sanctae Sedis exercebit, vigilando de observantia et applicatione harum dispositionum.

Quaecumque vero a Nobis hisce Litteris Apostolicis Motu proprio datis decreta sunt, ea omnia firma ac rata esse et a die decima quarta Septembris huius anni, in festo Exaltationis Sanctae Crucis, servari iubemus, contrariis quibuslibet rebus non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die septima mensis Iulii, anno Domini MMVII, Pontificatus Nostri tertio.

# Considerazioni sul “motu-proprio” di Benedetto XVI “Summorum Pontificum”

PASQUALE COLELLA

1. Il *Motu proprio* emanato il 7 luglio 2007 da Papa Benedetto XVI ed entrato in vigore il 14 settembre 2007 dopo una lunga gestazione ha suscitato sorprese, critiche, dissensi, di non poco rilievo<sup>1</sup>, questioni che hanno suscitato non pochi interventi ed anche provocato inviti ufficiali ai Vescovi onde siano ligi ed osservanti nell'applicazione concreta del “motu-proprio” papale.

Non è, infatti, casuale che il segretario della Congregazione vaticana per il culto e la disciplina dei sacramenti Albert Malcom Ranjith non solo commenta il documento che ristabilisce la messa pre-conciliare, ma critica vivacemente le innovazioni del Vaticano II in quanto afferma in una ampia intervista rilasciata all'agenzia Fides<sup>2</sup> che la lettera di Papa Ratzinger non solo costituisce un segno della “sollecitudine del S.Padre di aprire la strada al rientro nella piena comunione della Chiesa ai seguaci di monsignor Lefebvre ma anche un segno per tutta la Chiesa sul valore di alcuni principi teologico-disciplinari da salvaguardare per un suo profondo rinnovamento tanto auspicato dal Concilio, rinnovamento che non deve essere a scapito o senza la storia” in quanto la riforma liturgica “deve essere fedele a tutto ciò che è successo dagli inizi ad oggi senza esclusioni”.

Un intervento del genere non sta solo a significare che il Messale del 1962 non è stato mai abrogato e che esso abbia un uso definito “straordinario” che eccezionalmente si affianca al Messale romano ordinario del 1970 promulgato da Paolo VI ma va oltre anche a quanto stabilito da Giovanni Paolo II con l'Indulto del 1984 che concedeva la ripresa dell'uso del vecchio Messale del 1962 inteso come forma eccezionale liturgica da praticarsi soltanto su concessione del vescovo ordinario del luogo, quando si ravvisano obiettive e consistenti richieste<sup>3</sup>. Se a quanto detto si

---

<sup>1</sup> Il *Motu proprio Summorum Pontificum* trovasi con un sintetico commento, tra l'altro, in *Il Regno-doc*, 1 settembre 2007, n. 15, pp. 457 ss ed è accompagnato da una Lettera ai Vescovi di Benedetto XVI che pure trovasi in *Il Regno doc*. 1 settembre 2007, n. 15, pp 461 ss.

<sup>2</sup> L'intervista di mons. Albert Malcom Ranjith è apparsa sul numero del 16 novembre 2007 dell'agenzia cattolica Fides ed è riportata parzialmente in *Adista* dell'1 dicembre 2007, n. 83, pp. 3ss nella quale appare esplicito il proporre una interpretazione riduttiva della costituzione conciliare *Sacrosanctum Concilium* ed un modo esplicito per ridimensionare la partecipazione attiva dei fedeli alla messa ed un richiamo ai vescovi ed ai fedeli che hanno sollevato rilievi e perplessità su una riforma liturgica amministrativa, in quanto permette e non comanda ed in quanto riafferma il carattere straordinario e non normativo obbligatorio della stessa disposizione affermando addirittura che “in alcune nazioni e diocesi sono state emanate dai vescovi delle disposizioni che annullano o deformano l'intenzione del Papa”.

<sup>3</sup> Si vedano per tutti da ultimi le perplessità sollevate da Enzo Bianchi, in *Vita e pensiero*, 2007, n.

aggiunge l'autorizzazione concessa al celebrante con il sacerdote nuovamente rivolto verso l'altare e con le spalle ai fedeli, la critica dell'eliminazione delle balaustre sugli altari e alla indiscriminata distribuzione della Comunione in mano dei fedeli ci si accorge che ci troviamo di fronte ad un discutibile tentativo che non tiene conto degli aspetti positivi della riforma conciliare e che indubbiamente costituisce se non un passo indietro certamente la rimessa in discussione degli effetti innovatori e partecipativi introdotti dal Vaticano II sulla fede e sulla vita liturgica della Chiesa, non tenendo conto che la Costituzione *Sacrosanctum Concilium* non solo è stato il primo e più completo documento espresso ed approvato dal Concilio Vaticano II ma è stato definito *fons ed culmen* della vita cristiana<sup>4</sup>.

2. Come si vede “il restauro della messa tridentina” con il conseguente ripristino dell'uso del vecchio messale del 1962 non può passare inosservato ed appare destinato a rinfocolare malumori, riserve e dissensi soprattutto quando si cerca non solo di dare un peso eccessivo a richieste di “minoranze tradizionaliste” che comunque non erano state private della legittimità di una conservazione dell'“antico” ma si cerca di ridimensionare le acquisizioni del concilio Vaticano II e di imporre autoritativamente e con procedimenti amministrativi speciali e circoscritti norme che non sono in senso stretto “norme giuridiche” ma certamente atti subordinati a leggi fondamentali quali una costituzione conciliare, anche in un ordinamento giuridico come quello canonico nel quale non esiste una gerarchia formale delle fonti normative<sup>5</sup>.

Bisogna anzitutto ricordare che la costituzione *Sacrosanctum Concilium* al n. 22 e la costituzione *Lumen Gentium* ai numeri 22-27 stabiliscono che i vescovi diocesani hanno autorità propria sulla ricezione e applicazione della liturgia nelle proprie diocesi e che quindi appaiono forzate, pretestuose e gravi i comportamenti di quanti indicano come “disobbedienti” e come autori di comportamenti non consoni con la dignità e la nobiltà di un pastore della Chiesa gli atteggiamenti di quei vescovi che hanno formulato riserve e critiche. Tale fatto è tanto più grave in quanto la riprovazione è affermata in una intervista rilasciata da un autorevole esponente della curia romana, che non tiene conto che al vescovo diocesano spetta la valutazione e l'ascolto delle

---

<sup>5</sup> e specialmente per la Francia, nel numero *Le Monde des religions*, gennaio 2008 ed ivi ulteriori riferimenti e così pure i rilievi di Simona Borello, *Liturgia: intimismo o partecipazione?*, in *Il Foglio* 2007, n. 347, dicembre, pp. 1-2.

<sup>4</sup> Sul valore e sulla “centralità” della costituzione liturgica *Sacrosanctum concilium*, definita da don Germano Pattaro “L'epistolario dell'amore fra Dio e l'umanità” riportato ultimamente in *Esodo* 2007, n. 3, p. 61; vedasi al riguardo per tutti Giuseppe Dossetti, *Per una chiesa ecumenica. Rilettura della portata dottrinale della Costituzione liturgica del Vaticano II* (a cura di Giuseppe Alberigo e Giuseppe Ruggieri), il Mulino, Bologna 2007, e per una ricostruzione accurata della genesi e del dibattito sul documento cfr. per tutti: AA.VV., *Storia del Concilio vaticano II* (a cura di Giuseppe Alberigo), il Mulino, Bologna 1997, specialmente vol. 3° pp 243 ss ed ivi bibliografia e riferimenti.

<sup>5</sup> Non a caso con la Costituzione *Sacrae disciplinae leges* di Giovanni Paolo II del 25 gennaio 1983 con la quale promulgava il nuovo *Codex juris canonici* è affermato testualmente che: “il nuovo codice potrebbe intendersi come un grande sforzo di tradurre perfettamente in linguaggio “canonistico” questa stessa dottrina, cioè la ecclesiologia conciliare; se poi è impossibile tradurre perfettamente in linguaggio canonistico l'immagine della Chiesa, tuttavia a questa immagine il Codice deve sempre riferirsi, come ad esempio primario, i cui lineamenti esso deve esprimere in se stesso, per quanto possibile per sua natura”.

necessità della diocesi in vista di una pastorale armoniosa e feconda che deve tenere conto anzitutto del contesto che esclude il ricorso a certi vecchi usi e subordinatamente dei motivi obiettivi e subiettivi minoritari riguardanti gruppi di fedeli rimasti legati alla precedente tradizione liturgica<sup>6</sup>.

Bisogna altresì ricordare che proprio Benedetto XVI ha affermato che “la messa tradizionale non esprime la vocazione alla *caritas* “universale” chiudendosi a riccio ma è un modo per vivere la vita della Chiesa; la tradizione non è trasmissione di parole o di cose, una collezione di opere ma è il fiume vivo nel quale le origini sono sempre presenti”<sup>7</sup>.

Ci sembra perciò di potere affermare al di là delle strumentalizzazioni estremistiche e dei fondamentalismi nostalgici ed anche superando le tentazioni di quanti vorrebbero servirsi della messa di Paolo V per le loro battaglie culturali a volte folkloristiche e politiche che è opportuno tenere conto che la coesistenza tra le due forme liturgiche non sia necessariamente una contrapposizione ma un modo per una crescita ed un progresso, operando “una migrazione verso la riforma conciliare che possa meglio permettere, anche a chi è nato nella liturgia preconciare di offrire a Dio un culto spirituale con tutta la chiesa”; giustamente, come prosegue Enzo Bianchi, “il rito attuale non è altro che la riforma del rito di Pio V e che è fedele ed è in comunione con la Chiesa che dopo avere prodotto quel messale segue oggi l’attuale liturgia riformata della Chiesa nel sec.XX”<sup>8</sup>.

3. In conclusione ci sembra che questo intervento di indubbio arretramento nei confronti dell’attuazione della riforma liturgica operata dal Vaticano II non sia di per sé tale da ridimensionare quella apertura al mondo che il Vaticano II ha sprigionato “se il messale non entri nelle diatribe tra i cattolici”; si rileva che “la Chiesa che non è del mondo ma è nel mondo deve aprirsi per accogliere e rendere sante tutte le spinte positive della cultura contemporanea, rifiutando e combattendo tutto ciò che è negativo, vuoto, distruttivo”<sup>9</sup>.

A tal proposito è lecito pensare che queste novità non creano dissensi anche quando non suscitano entusiasmi e reazioni vivaci almeno considerando in particolare la situazione europea ed italiana; malgrado questa specie di “controriforma” ci sembra di potere dire che le idee espresse dalla riforma liturgica del Vaticano II siano state generalmente accettate da una chiesa aperta al mondo moderno ed alla storia non immobile nel coltivare il passato ed operata da credenti che vogliono vivere con consapevolezza “i segni del tempo”. L’inevitabile freddezza nei confronti di un pontificato che appare anche di “decantazione”<sup>10</sup> non è tale da generare approvazioni calorose anche da parte di minoranze consenzienti e non è neanche

---

<sup>6</sup> vedasi ancora l’intervista citata di mons. Albert Malcom Ranjith.

<sup>7</sup> Cfr. Benedetto XVI, *Discorso all’udienza generale del 26 aprile 2006*, in *L’Osservatore Romano* del 27 aprile 2006. Vedasi: Alberto Melloni, *L’inizio di Papa Ratzinger*, Einaudi, Torino 2006, pp. 75 ss, nonché: Giancarlo Zizola, *Il papato negli ultimi decenni*, in *Rocca*, 1 dicembre 2007, n. 23, pp. 47 ss.

<sup>8</sup> Cfr. Enzo Bianchi *op. loc.cit.*

<sup>9</sup> Cfr. Guido Milanese, *Il Messale non entri nelle diatribe tra i cattolici*, in *Vita e pensiero*, 2007, n. 6, pp. 124 ss

<sup>10</sup> In tal senso vedasi: Alberto Melloni, *L’inizio di Papa Ratzinger*, cit, specialmente nell’ultimo capitolo del suo lavoro.

produttivo *rebus sic stantibus* di una contestazione che determini un dissenso aperto e dichiarato, benché è evidente che atti del genere fanno vivere le comunità cristiane in una situazione indubbiamente un po’ ambigua, sospetta e forse anche oscillante<sup>11</sup>. Le resistenze di gran parte dell’episcopato non solo indicano che questa opinabile decisione di Benedetto XVI sia quanto meno poco opportuna ma ci consente di pensare che è opportuno uscire fuori da queste ambiguità se vogliamo che anche gli atti amministrativi papali “possono essere segni e strumenti di misericordia e di gioia e di quella carità universale che si manifesta nella Chiesa vivente attraverso la carità di tutti coloro che credono in Cristo”<sup>12</sup>, carità che “non scambia strumenti e segni per il mistero che mai si identifica e mai si esaurisce”<sup>13</sup>.

---

<sup>11</sup> Cfr. da ultimo Filippo Gentiloni, *Non c’è dissenso ma neanche entusiasmo*, in *Il manifesto*, 3 febbraio 2008, p. 2.

<sup>12</sup> Cfr. ancora: Guido Milanese, *Il Messale non entri nelle diatribe*, cit. p. 128; vedasi anche Carlo Maria Card. Martini, *C’è una voce in ognuno che non ci spinge a Dio*, in *Il Corriere della sera* 16 novembre 2007, pp. 55 ss, nonché le osservazioni molto più critiche espresse da Giovanni Miccoli, in *Difesa della fede. La chiesa di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI*, Rizzoli, Milano 2007, ove è detto che “il tono piano e quasi dimesso delle argomentazioni non bastano a nascondere la carenza delle stesse e la perentorietà dei contenuti e dei giudizi” per poi in seguito ancora rilevare che “tutto sembra mostrare l’idea che solo l’accettazione del magistero della Chiesa inteso nella sua interezza ed oggettività sia in grado di conferire consistenza e spessore morale ai comportamenti individuali e collettivi, quella consistenza e spessore che lo Stato democratico uscito dal pensiero illuministico e dalla rivoluzione è ormai incapace di offrire”.

<sup>13</sup> Cfr. ancora: Enzo Bianchi, *op e loc. ult. cit.*

# Litterae apostolicae motu proprio datae

## De aliquibus mutationibus in normis de electione romani pontificis Benedictus XVI

Constitutione apostolica *Universi Dominici gregis*, die XXII Februarii anno MCMXCVI promulgata<sup>1</sup>, Venerabilis Decessor Noster Ioannes Paulus II, nonnullas immutationes induxit in normas canonicas servandas pro electione Romani Pontificis a Paulo VI, felicitis recordationis, statutas<sup>2</sup>.

In numero septuagesimo quinto memoratae Constitutionis statutum est ut exhaustis incassum omnibus suffragationibus, iuxta normas statutas peractis, in quibus ad validam electionem Romani Pontificis duae ex tribus partes suffragiorum omnium praesentium requiruntur, Cardinalis Camerarius Cardinales electores consulat de modo procedendi, atque agetur prout eorum maior absoluta pars decreverit, servata tamen ratione ut electio valida evadat aut maiore absoluta parte suffragiorum aut duo nomina tantum suffragando, quae in superiore scrutinio maiorem suffragiorum partem obtinuerunt, dum hoc quoque in casu sola maior absoluta pars requirebatur.

Post promulgatam vero laudatam Constitutionem, haud paucae petitiones, auctoritate insignes, ad Ioannem Paulum II pervenerunt, sollicitantes ut norma traditione sancita restitueretur, secundum quam Romanus Pontifex valide electus non haberetur nisi duas ex tribus partes suffragiorum Cardinalium electorum praesentium obtinisset.

Nos igitur, quaestione attente perpensa, statuimus ac decernimus ut, abrogatis normis quae in numero septuagesimo quinto Constitutionis Apostolicae *Universi Dominici gregis* Ioannis Pauli II praescribuntur, hae substituantur normae quae sequuntur:

Si scrutinia de quibus in numeris septuagesimo secundo, tertio et quarto memoratae Constitutionis incassum reciderint, habeatur unus dies orationi, reflexioni et dialogo dicatur; in subsequentibus vero suffragationibus, servato ordine in numero septuagesimo quarto eiusdem Constitutionis statuto, vocem passivam habebunt tantummodo duo nomina quae in superiore scrutinio maiorem numerum suffragiorum obtinuerunt, nec recedatur a ratione ut etiam in his suffragationibus maioritas qualificata suffragiorum Cardinalium praesentium ad validitatem electionis requiratur. In his autem suffragationibus, duo Cardinales qui vocem passivam habent, voce activa carent.

Hoc documentum cum in *L'Osservatore Romano* evulgabitur statim vigere incipiet. Haec decernimus et statuimus, contrariis quibusvis non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XI mensis Iunii, anno MMVII, Pontificatus nostri tertio.

---

<sup>1</sup> IOANNES PAULUS II, Constitutio apostolica *Universi Dominici gregis*, 22 februarii 1996, in AAS 88 (1996) 305-343.

<sup>2</sup> PAULUS VI, Constitutio apostolica *Romano Pontifici eligendo*, 1 octobris 1975: AAS 67 (1975) 605-645.

# Principio di maggioranza e rappresentatività nel riformato sistema di elezione del vescovo di Roma

CARMELA VENTRELLA MANCINI

1. L'atteso *Motu proprio* «De aliquibus mutationibus in normis de electione Romani Pontifici», emanato da Benedetto XVI l'11 giugno 2007 e pubblicato sull'Osservatore romano il 27 dello stesso mese, è stato accolto favorevolmente come la rivincita della tradizione sulla innovazione nella prospettiva di un'opportuna ricomposizione di un aspetto fondamentale della storia della Chiesa. Nell'unico numero riformato della Costituzione apostolica *Universi Dominici gregis* (n. 75) il Pontefice viene a confermare la necessità che la designazione del suo successore sia fondata su una rappresentatività del consenso del corpo elettorale più ampia della maggioranza assoluta voluta da Giovanni Paolo II.

Nella prospettiva di un'attenta lettura comparativa delle norme secondo una chiave interpretativa non politica degli eventi conclavistici, passati e futuri, s'intende offrire qualche considerazione innanzi tutto sul sistema precedente, sul quale viene ad innestarsi la revisione.

Nel capitolo quinto della *UDG*, relativo allo svolgimento dell'elezione, il n. 74 stabilisce che, nel caso in cui i Cardinali incontrino difficoltà nell'accordarsi sulla persona da eleggere, compiuti per tre giorni senza esito positivo gli scrutini nella forma prevista, gli stessi vengano sospesi al massimo per un giorno al fine di avere una pausa di preghiera, di libero colloquio tra i votanti e per una breve esortazione spirituale, fatta dal Cardinale primo dell'Ordine dei Diaconi. Nella medesima sequenza riprendono poi le votazioni per altri due turni, di sette scrutini ciascuno, intervallati da una sosta destinata alla meditazione, sotto la guida del Cardinale che precede l'Ordine dei Presbiteri e successivamente del Cardinale primo dell'Ordine dei Vescovi. In questa tappa dell'*iter* procedurale s'impone il primo cambiamento. In un rituale e cadenzato alternarsi di percorsi materiali e spirituali del meccanismo che vede rallentare il proprio funzionamento, con un significativo prolungamento del tempo giuridico il Legislatore affida ancora alla riflessione attenta dei cardinali il compito della risoluzione: nel confronto con la costituzione montiniana emerge l'attesa fiduciosa del successo nella previsione di un ulteriore spazio per altri sette spogli: «Exinde scrutinia ad eandem formam rursus peragantur, quae, nisi electio interveniet, erunt septem»<sup>1</sup>. Nel caso in cui persino i complessivi trentatré scrutini

---

<sup>1</sup> *Constitutio apostolica Universi Dominici Gregis*, 22 februarii 1996, n. 74, in *AAS* 88 (1996), 337; il n. 76 della Costituzione apostolica *Romano Pontifici eligendo*, 1 octobris 1975, in *AAS* 67 (1975), 640, non prevede di continuare l'operazione per altri sette scrutini affidando immediatamente al Cardinale camerlengo il compito di consultare gli elettori circa il modo di procedere.

(o trentaquattro nel caso si fosse votato il pomeriggio del conclave) fossero risultati infruttuosi, ai cardinali veniva affidata una delicata opera valutativa, data la disponibilità normativa non ristretta quanto alle tecniche elettorali. Si apriva così la fase più complessa e delicata delle operazioni di voto, le cui modalità di svolgimento erano determinate unicamente dalla decisione dei votanti. Il n. 75 della *UDG* prescriveva infatti che, esperite le votazioni senza alcun risultato, secondo lo schema evidenziato, il Camerlengo doveva invitare i cardinali elettori ad esprimere parere sulle forme di prosecuzione, chiarendo che si sarebbe comunque proceduto secondo quanto la maggioranza assoluta di loro avrebbe stabilito. Sarebbe stato, quindi, sufficiente che la metà più uno degli elettori presenti avesse deciso di designare il pontefice o con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che, nello scrutinio precedente, avevano ottenuto la maggior parte dei voti, o con l'elezione a forma aperta, esigendo in entrambe le ipotesi la sola maggioranza assoluta<sup>2</sup>. Questa disposizione rappresenta l'aspetto più rivoluzionario della *UDG* rispetto alla legge di Paolo VI che, quanto alla forma per *scrutinio*, confermava, in linea con la storia, l'antico sistema elettorale del vescovo di Roma<sup>3</sup>; proprio la riduzione del *quorum* sia per la determinazione sia per l'esercizio dei criteri elettorali alternativi costituisce l'oggetto dell'intervento dell'attuale Pontefice. Come sottolinea il Santo Padre, le pressioni esercitate già dopo la promulgazione della costituzione del 1996 hanno determinato il cambiamento nella direzione del ripristino della norma sancita dalla tradizione, secondo la quale il Romano Pontefice non è validamente eletto se non abbia ottenuto due terzi dei suffragi dei cardinali presenti.

Al di là delle indiscutibili ragioni di opportunità che hanno orientato il detto indirizzo, indubbiamente più garantistico del valore della conformità d'intenti, si ritiene necessaria qualche riflessione su aspetti rilevanti della *UDG* sotto il profilo delle soluzioni giuridiche in essa prospettate alla luce di un particolare angolo visuale dell'istituzione del conclave. La peculiare dimensione nella quale Giovanni Paolo II sembra collocare la trama giuridica della materia della successione appare consacrata già nella parte introduttiva della Costituzione apostolica. Nel confronto altresì con la *Romano Pontifici eligendo*, singolare risulta l'approccio alla regolamentazione giuridica della elezione; nella *UDG* il Pontefice, in una sorta di chiarimento preliminare del suo intervento legislativo, sottolinea la costante necessità, anche alla luce di un'attenta disamina storica, di confermare il conclave, nella sua struttura essenziale, per l'ordinato e sollecito svolgimento delle operazioni di voto nonostante la cognizione dell'esistenza di un comune e consolidato orientamento dei teologi e degli studiosi "di tutti i tempi" (*omnium aetatum*) nel senso della inutilità "naturale" (*suapte natura*) dell'istituto per una valida elezione. In questa dimensione, l'esigenza stessa di formalizzare tecniche procedurali, nell'adeguamento a nuove istanze, appare ispirata dalla necessità di assicurare uno svolgimento regolare delle operazioni di voto, particolarmente in momenti di tensione, in linea con le vicende del conclave che ne hanno determinato, nel corso dei secoli, le risoluzioni normative.

La preminenza accordata agli elementi divini si svela nella "natura sacrale dell'atto" (*sacra actus indole*) e nel richiamo alla responsabilità di ciascun elettore. Nel complesso processo di determinazione umana nel delicato ufficio di elezione del successore di Pietro si ribadisce la necessità del luogo dove espressioni cultuali e giuridiche si

<sup>2</sup> *UDG*, cit., n. 75, 337.

<sup>3</sup> *RPE*, cit., n. 65, 634.

armonizzano nella consapevolezza della presenza di Dio. Tutto nella Cappella Sistina aiuta l'animo ad accogliere "i moti interiori dello Spirito Santo" in un suggestivo gioco di luci e trasparenze degli accadimenti e delle coscienze, a cui si aggiunge il significato del messaggio pittorico<sup>4</sup>. Il conclave, nella rinnovata dimensione anche materiale di operatività del consesso dei cardinali<sup>5</sup>, in un significativo ribaltamento del senso originario d'individuazione di un corpo elettivo come delimitato da uno spazio chiuso, viene a evidenziare l'adesione personale nella congruenza al compito assunto in vista dell'azione comune per la progettazione terrena del Regno di Dio. Nella prospettiva teologica della UDG, le "chiavi", da strumento per il raggiungimento rapido del fine, lungo la consolidata lettura degli avvenimenti storici sottesi alle leggi elettorali, diventano il simbolo stesso della Chiesa in una chiara percezione dell'incidenza della scelta personale, della quale ciascun elettore deve rispondere in una valutazione postuma, non solo umana. In una dimensione normativa in cui prevale la centralità dell'uomo quale protagonista del conclave, in un passaggio di forte rottura con la tradizione della Chiesa, considerevole appare l'abrogazione del modo di elezione per acclamazione *quasi ex inspiratione*, ormai inadatto ad interpretare il pensiero di un collegio elettivo tanto eterogeneo per numero e provenienza. Di non poco conto altresì la soppressione dell'elezione per compromesso, di difficile applicazione a causa del groviglio di norme emanate nel corso dei tempi e "di natura tale da comportare un'attenuazione del senso di responsabilità degli elettori, che non sarebbero chiamati ad esprimere personalmente il proprio voto" (*...quia est natura, ut quandam electorum officii conscientiam imminutam secum ferat, quippe qui, hoc si ita evenit, ad sua suffragia ferenda non ipsi vocentur*)<sup>6</sup>.

2. Una riforma decisamente articolata, quella di Giovanni Paolo II, segnata dalla coraggiosa interruzione della linea della tradizione in un capovolgimento delle prospettive, non incidenti esclusivamente sull'aspetto del *quorum* elettorale. Eppure solo per questo profilo, come visto, si sono registrate reazioni tali da giustificare l'intervento dell'attuale Pontefice. La recente negazione della configurazione dello Spirito Santo quale fattore della dinamica elettorale, il più antico nella storia del papato, non ha suscitato disapprovazione, contrariamente a quanto accaduto a proposito della disposizione che ha investito dell'elezione una commissione cardinalizia, rispetto a quella prevista nel passato più ristretta, ma molto più ampia di quella richiesta dal compromesso, rimasto in vigore fino al 1996.

In realtà, l'innovazione elettorale descritta è stata accolta con favore particolarmente per il processo di "democratizzazione" del sistema elettorale<sup>7</sup>, epurato degli elementi assolutistici del passato e trasformato secondo le esigenze ecclesiali e gli orientamenti della cultura moderna. Il rinnovato profilo del conclave, in una prospettiva di libertà anche fisica dell'assemblea, segna la svolta dell'elezione in senso decisamente volontaristico. L'unicità della forma di elezione del Pontefice, quella per

---

<sup>4</sup> v. *Introduzione*, 309.

<sup>5</sup> «Conclave ad Summum Pontificem eligendum fiet in Civitate Vaticana...» (UDG, cit., n. 41, 323). «Electio Summi Pontificis fieri debet in Conclavi, quod ex more Aedibus Vaticanis vel, ob peculiare causas, alio in loco constituitur, postquam clausum est...» (RPE, cit., n. 41, 624).

<sup>6</sup> *Introduzione*, cit., 310.

<sup>7</sup> ALBERTO MELLONI, *Il conclave. Storia di una istituzione*, Bologna, Il Mulino, 2001, 153 ss.

*scrutinio*, consente in realtà di realizzare, come si legge nella *UDG*, “un’effettiva e costruttiva partecipazione di tutti e singoli i Padri cardinali” (...*certam et constructivam omnium singulorumque Patrum Cardinalium participationem...*)<sup>8</sup>. In quest’ottica appare non trascurabile un altro intervento, che qui si vuole evidenziare nella sua novità; mentre la costituzione di Paolo VI stabiliva in termini perentori l’inizio dello svolgimento delle operazioni di voto la mattina seguente alla chiusura del conclave (*mane, postridie clausum Conclave*)<sup>9</sup>, Giovanni Paolo II lascia invece al Sacro Collegio la discrezionalità di procedere già nel pomeriggio del primo giorno: l’immediato inizio deve essere decretato dalla maggioranza, a proposito della quale non si forniscono ulteriori specificazioni<sup>10</sup>. Si ritiene però che, trattandosi di votazione non attinente strettamente alle procedure di scrutinio, sia sufficiente la maggioranza semplice. Il pontefice, inoltre, si affida alle eminenti doti di pietà e prudenza dei cardinali quando consegna loro, in una composizione numerica inferiore, l’incresciosa gestione dell’elezione frustrata o fallita dopo tredici giorni: la contrazione prevista per «un evento improbabile»<sup>11</sup> mira unicamente ad arginare una sconveniente stasi. L’originalità di questa disposizione risiede non tanto nella possibilità di poter procedere alla elezione a maggioranza assoluta quanto proprio nella riduzione del numero legale perché tale decisione del collegio sia valida; infatti i criteri elettivi alternativi sia del ballottaggio sia della elezione a maggioranza assoluta erano già previsti dal n. 76 della *RPE* ove però a stabilire una di queste forme fosse intervenuta l’unanimità. Non è, peraltro, teoricamente escluso che la conclusione degli aventi diritto possa essere anche nel senso della prosecuzione della elezione nella forma ordinaria dello scrutinio a maggioranza qualificata dei due terzi<sup>12</sup>. Al di là della concreta praticabilità di questa direzione decisionale, anche alla luce del fatto che l’abbassamento del *quorum*, previsto solo dopo numerosi tentativi di soluzione dilazionati nel tempo, risponde alla urgenza di superare la paralisi elettorale, non si può escludere che ragioni di opportunità possano determinare l’assemblea verso una scelta elettorale secondo il criterio di una maggioranza più estesa. In una sorta di rafforzamento implicito del volere abrogativo del legislatore già espresso nell’Introduzione della Costituzione, la formula negativa “Ne recedatur tamen a ratione ut electio valida evadat aut maiore absoluta parte suffragiorum...”<sup>13</sup> potrebbe essere letta come dispositiva di un limite minimo di voti al di sotto del quale l’eventuale nomina, in qualunque modo avvenuta, sarebbe nulla; ciò si verificherebbe, ad esempio, nel caso in cui si affidasse la designazione ad un numero più ristretto di candidati così come previsto dallo strumento del compromesso, che la Costituzione apostolica andava a cancellare.

In questa insolita dinamica procedurale, si può affermare che nella *UDG* il com-

<sup>8</sup> *Introduzione*, cit., 310.

<sup>9</sup> *RPE*, cit., n. 62, 632.

<sup>10</sup> *UDG*, cit., n. 54, 329.

<sup>11</sup> LADISLAS ÖRSY, *Una scelta per l’unità. Le ragioni di un ritorno alla tradizione per l’elezione del Papa*, in *Il Regno*, 15 gennaio 2007, n. 1005, 440; in argomento cfr. altresì GEORGE WEIGEL, *God’s choice. Pope Benedict XVI and the Future of the Catholic Church*, 2005, trad. a cura di F. Felice, *Benedetto XVI. La scelta di Dio*, Soveria Mannelli, Rubettino, 2006, 146 s.

<sup>12</sup> Cfr. GUIDO MARCHESI, *Le nuove norme per l’elezione del Papa*, in *La Civiltà cattolica*, 1996, vol. II, 286.

<sup>13</sup> *UDG*, cit., n. 75, 337.

promesso da formula elettorale, finalizzata cioè all'elezione, diventa mezzo elettorale, nel senso che nella fase decisionale, previa alla concretizzazione della decisione adottata, un numero notevolmente più esteso di elettori non scelgono il futuro pontefice, ma si accordano su una modalità di elezione, decretando la rinuncia definitiva alle altre. I cardinali, quindi, nella costante considerazione del bene della Chiesa, devono indicare il modo e la forma secondo cui si deve procedere all'elezione e che cosa si richiede affinché la stessa sia valida; tra queste decisioni non si può escludere anche quella di continuare l'elezione a maggioranza dei due terzi. Si ricordi, inoltre, che la legge, in vista di una rapida risoluzione del conclave, esorta ripetutamente i cardinali ad un libero scambio di pareri, sotto la guida della preghiera, escluso ogni tipo di patteggiamento, accordo, promessa od altri impegni, che possano condizionare la scelta individuale<sup>14</sup>.

Il diverso ruolo attribuito ai cardinali quanto al compito esclusivo loro assegnato emerge anche da differenze terminologiche, che, pur nella sostanziale uniformità contenutistica, rilevano in alcuni passaggi significativi. In particolare, in entrambe le Costituzioni apostoliche, del 1975 e del 1996, in una peculiare sinergia di forze umane e divine, individuali e collettive, l'opera dei cardinali appare indirizzata verso una definizione del conclave nel senso della velocità, della consonanza e del profitto, in vista della salvezza delle anime e del bene comune<sup>15</sup>. A ben guardare, però, mentre nella *RPE* le espressioni "celeritas" e "utilitas" sottolineano il carattere della rapidità e del beneficio della elezione a favore "di tutto il mondo cattolico" (n. 85), nella *UDG* l'indicazione della stessa come "sollicita" e "frugifera" (n. 84) pone invece l'accento sulla manifestazione d'impegno o di partecipazione, che si traduce in comportamenti di premurosa e pronta vigilanza nell'interesse "dell'intero Popolo di Dio".

Non sono da trascurare, inoltre, gli effetti negativi che potrebbero derivare da un lento raggiungimento del *quorum*, più qualificato sotto il profilo numerico, non solo per l'immagine della Chiesa, ma anche per quella del futuro Pontefice; sulla storia personale di quest'ultimo, pur nella convergenza del corpo elettivo, graverebbe il peso dell'indecisione, più o meno reiterata, del corpo elettorale in un processo alterativo del significato originario dell'istituzione del conclave.

3. L'intervento di Benedetto XVI ha rivisitato il sistema elettorale voluto dal suo predecessore sotto diversi profili; in realtà il *motu proprio* in esame non si limita a ripristinare la norma secondo la quale il Pontefice non è validamente eletto se non abbia ottenuto due terzi dei suffragi dei Cardinali in ogni fase del procedimento; oltre a questo aspetto, che aveva sollevato perplessità e dubbi, come dimostra il riferimento alle "non poche autorevoli petizioni", già rivolte a Giovanni Paolo II e dirette ad un cambiamento dello stesso, il rinnovato n. 75 della *UDG* viene infatti a delineare una diversa disciplina delle formule tecnico-operative di esercizio del voto e delle regole conclavistiche in materia di elettorato attivo e passivo. Innanzitutto, la riproduzione del principio della maggioranza dei due terzi viene calato in un regime elettorale ritoccato in senso decisamente vincolistico; le nuove prescrizioni impongono limitazioni in un ambito tradizionalmente lasciato all'autonomia degli elettori, quello

---

<sup>14</sup> v. *UDG*, cit., nn. 81-83, 339.

<sup>15</sup> Sull'elezione del nuovo Pontefice come "azione di tutta la Chiesa" v. *RPE*, cit., n. 85, 642 s.; *UDG*, cit., n. 84, 340.

cioè della libera autodeterminazione circa le modalità di prosecuzione dell'elezione. La riforma propone, invero, un decisivo cambiamento rispetto al consolidato valore della preminenza accordata alla volontà degli elettori dalle leggi precedenti; le disposizioni vigenti prevedono che, nel momento di stallo elettorale, nemmeno una maggioranza più rassicurante sotto il profilo evidenziato può valutare d'individuare la persona del Successore tra tutti i candidati, essendo obbligata a sceglierne uno all'interno del binomio più votato. Nel quadro normativo di riferimento emergono esigenze contrapposte: da un lato la vittoria plebiscitaria come espressione di una larga compartecipazione di voleri – peraltro in un momento storico nel quale il più cospicuo consenso intorno all'eletto non è strumentale a scongiurare gravi attentati all'unità della Chiesa<sup>16</sup>, né lo stesso può rappresentare superiori garanzie di governabilità del popolo –, dall'altro l'esigenza di rapidità del conclave, nella imposizione dell'opzione quanto alla persona da designare, sacrifica il diverso orientamento, assicurato dal diritto previgente, orientato ad una scelta rispettosa di un'elezione sempre aperta a tutti, e non solo ai due candidati preferiti nello spazio temporale dello scrutinio precedente.

In un rafforzamento dell'idea di intervallo determinato dalla necessità della ponderazione, le norme del 2007 richiedono un giorno in più rispetto alla *UDG* da dedicare alla preghiera, alla riflessione e al confronto prima di procedere al ballottaggio, rispettata la procedura stabilita nel n. 74 della stessa Costituzione. Inevitabile, in questa fase del procedimento elettorale, la soppressione della figura del Camerlengo quale cardinale tradizionalmente preposto a raccogliere le volontà dell'assemblea elettiva in ordine al corso da assegnare alla vicenda dell'investitura del pontefice.

In un impianto normativo proteso alle dinamiche terrene del conclave in adesione alle evoluzioni dei tempi, il percorso storico della elezione del Successore di Pietro si completa in procedure cautelative contro le umane debolezze degli elettori. La visione di una Chiesa forte è riflessa anche dall'accordo nel sostegno condiviso intorno al suo Pastore in una sorta di blindatura verso ogni forma di attentato alla incensurabilità del sistema. In questa prospettiva va letta un'altra innovazione elettorale, quella cioè della perdita del diritto di voto attivo da parte dei due candidati al ballottaggio. Non deve gravare sul futuro papa neppure il sospetto di un atteggiamento auto-preferenziale; nella diversa soluzione offerta dal diritto elettorale dei predecessori Paolo VI e Giovanni Paolo II, i quali non dettano norme in tal senso nel caso di adozione della forma elettorale del ballottaggio a sistema chiuso<sup>17</sup>, in un passaggio chiaro e decisivo Benedetto XVI, negando ai due cardinali più votati il *ius eligendi*, elimina

<sup>16</sup> Il can. 1, *De electione Summi Pontificis*, del Concilio Lateranense III (a. 1179) sottolinea come l'aver introdotto la regola della maggioranza dei due terzi per la valida elezione del pontefice c, nello stesso tempo, il disconoscimento del diritto di ricorso per il candidato che aveva ottenuto un terzo dei suffragi rispondeva all'esigenza di evitare alla Chiesa un pericoloso scisma (J.D. MANSI, *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, vol. 22, Graz 1961, col. 217). Per l'analisi dello sviluppo storico del Conclave cfr. ALBERTO MELLONI, *op. cit.*, 40 ss.

<sup>17</sup> Paolo VI, riprendendo una modifica introdotta da Pio XII nel 1945, aveva fissato la regola della maggioranza dei due terzi dei voti più uno, eliminando dunque l'onere di verificare se l'eletto avesse votato per se stesso (*RPE*, cit., n. 65, 634). Giovanni Paolo II ripristina invece la regola introdotta da Giovanni XXIII nel 1962, secondo la quale si richiede un voto in più sui due terzi solo se il Collegio degli elettori non possa essere diviso in tre parti uguali (*UDG*, cit., n. 62, 331). Sul significato storico-politico della regola in questione cfr. ALBERTO MELLONI, *op. cit.*, 119, 158.

alla radice il problema di un eventuale scomodo accertamento del comportamento moralmente riprovevole.

Un'interpretazione letterale del *motu proprio*, anche nel confronto con le costituzioni anteriori, fa propendere inoltre per una restrizione della categoria degli eleggibili; l'affermazione secondo la quale il ballottaggio deve avvenire tra i due "cardinali" più votati nel precedente scrutinio sembra dare per presupposto che il confronto avvenga sempre fra porporati o almeno in questa fase problematica della elezione. Non è però ragionevole ipotizzare che il possesso dei requisiti necessari possa modificarsi solo in ragione del protrarsi nel tempo delle difficoltà, nel senso cioè che, mentre prima del trentatreesimo (o trentaquattresimo) scrutinio sarebbe irrilevante lo *status* del candidato, in conformità al diritto canonico, successivamente l'appartenenza dello stesso al Collegio cardinalizio diventerebbe presupposto inderogabile per una valida elezione.

Ove tale esplicitazione risultasse corretta, le nuove disposizioni, in un'intransigente lettura della storia, rileverebbero non solo per la recezione normativa del diritto scritto tramandato in materia di *quorum*, ma soprattutto per la canonizzazione o formalizzazione dei comportamenti elettorali, costantemente osservati nei secoli, diretti alla nomina di soli cardinali. Ciò comporterebbe non solo un travolgimento della *UDG* nelle parti in cui la Costituzione viene a regolare aspetti tecnici inerenti all'elettorato passivo (nn. 88-90) con un effetto abrogativo anche del can. 332 § 1 *c.i.c.*<sup>18</sup>, ma soprattutto determinerebbe il sovvertimento dell'originaria struttura della nomina papale nel principio giuridico secondo il quale soggetto eleggibile è qualsiasi fedele battezzato di sesso maschile.

Per concludere queste riflessioni sul *motu proprio* di Benedetto XVI in materia di elezione del Romano Pontefice non si può non sottolineare come le differenti soluzioni normative proposte costituiscano risposte concrete a visioni particolari dell'avvicendamento nella sede di Pietro. Nell'obiettivo comune che si realizza attraverso percorsi diversificati, s'impone l'alterità dell'interpretazione del conclave, nella ricerca complessa di un'equilibratura fra forze eterogenee.

Si vuole terminare con alcuni versi, il cui ricordo è rievocato dalla lettura dei passi salienti dell'aggiornamento del sistema elettorale della *Universi Dominici gregis*. Nella comprensione degli stimoli luminosi del dipinto di Michelangelo, in una rievocazione suggestiva della sua duplice partecipazione al conclave, Giovanni Paolo II inserisce il momento del "grave e arduo ufficio" della designazione del Successore dopo la sua morte. Ai piedi della stupenda policromia sistina, in uno dei passaggi più significativi del testo poetico, sono posti i cardinali, "gli uomini, a cui è stata affidata la tutela del lascito delle chiavi", in un singolare intreccio di elementi divini e umani.

«Con-clave»: una compartecipata premura  
del lascito delle chiavi, delle chiavi del Regno.  
Ecco, si vedono tra l'Inizio e la Fine,

---

<sup>18</sup> Il can. 332 § 1 del codice di diritto canonico subordina l'acquisizione della piena e suprema potestà nella Chiesa, oltre che all'accettazione della legittima elezione, anche alla consacrazione episcopale. Il codice pio-benedettino stabiliva invece che il Romano Pontefice otteneva la potestà annessa *ipso iure* al suo ufficio fin dal momento della sua accettazione. Il can. 219 recitava: *Romanus Pontifex, legitime electus, statim ab acceptata electione, obtinet, iure divino, plenam supremae iurisdictionis potestatem.*

tra il Giorno della Creazione e il Giorno del Giudizio...  
È stabilito per gli uomini di morire una sola volta,  
e poi il Giudizio!  
Definitiva trasparenza e luce.  
Trasparenza degli eventi –  
Trasparenza delle coscienze –  
Bisogna che, durante il Conclave, Michelangelo renda  
Di questo consapevoli gli uomini –  
Non dimenticate: *Omnia nuda et aperta sunt  
ante oculos Eius.*  
Tu che penetri tutto –indica!  
Lui indicherà...»<sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> GIOVANNI PAOLO II, *Giudizio*, in *Trittico Romano. Meditazioni*, a cura di G. Reale, Città del Vaticano, Lev, 2003, 67.

## **Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici - Roma, 27 giugno 2007**

### **Circolare n. 35**

### **Parere previo dell'Istituto Centrale per il sostentamento del clero nel caso di rapporti patrimoniali fra gli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero e altri enti ecclesiastici.**

L'Istituto Centrale per il sostentamento del clero [ICSC], che ha il compito specifico di verificare la correttezza delle linee gestionali degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero [IDSC], ha segnalato a questo Comitato situazioni in cui taluni IDSC nell'ambito della gestione dei loro patrimoni, hanno posto atti non coerenti con le loro finalità istituzionali. Nella quasi totalità dei casi, tali atti traggono origine da rapporti posti in essere con enti ecclesiastici.

Poiché i predetti rapporti hanno configurato situazioni che, nella sostanza, paiono in contrasto con la normativa vigente, la Presidenza della CEI, a cui il Comitato ha rimesso la questione ai sensi dell'art. 12 della delibera n. 58 del 1° agosto 1991<sup>1</sup>, ha ritenuto che in futuro simili comportamenti debbano essere opportunamente corretti.

#### *1. Inquadramento della problematica*

E' opportuno ricordare che, all'origine, gli IDSC furono dotati del patrimonio già appartenente agli enti beneficiari e che il passaggio dei beni avvenne a condizioni fiscalmente agevolate rispetto a quelle normalmente applicabili nel caso di trasferimento di beni, in considerazione del fatto che la legge affida agli Istituti la finalità primaria di provvedere ad assicurare, con i redditi dei propri patrimoni, il congruo e dignitoso sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi<sup>2</sup>.

Proprio per differenziare nettamente tale finalità da quelle perseguite dagli altri enti ecclesiastici, la stessa legge<sup>3</sup> – tenuto conto che nei patrimoni degli enti beneficiari erano confluiti, nel corso del tempo, beni la cui finalità non rispondeva alla funzione istituzionale degli enti beneficiari, quella cioè di sostenere il sacerdote titolare del-

---

<sup>1</sup> L'art. 12 della delibera n. 58 ("Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi") attribuisce alla Presidenza della CEI la competenza a decidere gli interventi necessari qualora risultasse che in una diocesi le disposizioni vigenti in materia di sostentamento del clero non sono state applicate correttamente.

<sup>2</sup> Cfr legge 20 maggio 1985, n. 222, artt. 24 e 35ss.

<sup>3</sup> Cfr art. 29, quarto comma.

l'ufficio beneficiato – riconobbe ai Vescovi diocesani la facoltà di assegnare a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi i soli beni destinati a finalità pastorali e che non erano destinati al sostentamento dei sacerdoti.

La facoltà di “ritrasferire” mediante decreto vescovile, avente anche effetto civile, beni dall'IDSC a diocesi, parrocchie e capitoli non soppressi è venuta meno in seguito all'Intesa tra la Santa Sede ed il Governo italiano, raggiunta attraverso uno Scambio di note in data 13 novembre - 14 dicembre 2000<sup>4</sup>.

Depurati così dai beni aventi scopi pastorali, i patrimoni degli IDSC devono essere utilizzati esclusivamente per la produzione di reddito con il quale assicurare la finalità del sostentamento del clero, che è loro propria. Per questa ragione, in linea di principio, non possono essere alienati a titolo gratuito o agevolato, o comunque rimessi nella disponibilità di altri enti ecclesiastici per conseguire un asserito “vantaggio pastorale”, che di fatto ne riduce o addirittura ne annulla la redditività. D'altra parte, deve essere accuratamente evitato ogni intento speculativo nella locazione di unità immobiliari a uso abitativo. È altresì da escludersi l'acquisizione, anche mediante l'accettazione di donazioni disposte da altri enti ecclesiastici, di fabbricati non redditizi o gravati da oneri modali che li rendono di fatto improduttivi.

Da un punto di vista più generale si deve infatti osservare che i patrimoni degli Istituti, costituiti dai beni ex-beneficiali nonché da quelli acquisiti successivamente alla loro erezione, sono connotati da tratti di specificità originale, che richiedono una particolare attenzione nella gestione. Si tratta, infatti, di beni che, per decisione della Chiesa e dello Stato, sono finalizzati all'esclusivo scopo del sostentamento del clero. Già sottoposti a diretta tutela statale, sono stati affrancati dalla medesima e affidati alla libera gestione della Chiesa a partire dal presupposto che sarebbero stati mantenuti nelle finalità loro proprie, concorrendo così con la loro redditività ad alimentare i flussi di un sistema bilanciato tra fonti ecclesiali (remunerazioni a carico degli enti ecclesiastici e redditi prodotti dai patrimoni degli Istituti per il sostentamento del clero) e interventi agevolativi dello Stato (erogazioni liberali fiscalmente deducibili e quota dell'otto per mille dell'IRPEF), sì che la loro gestione risulta indirettamente sottoposta a periodica verifica paritetica<sup>5</sup>. È peraltro evidente che la valutazione delle offerte deducibili e dei flussi dell'otto per mille non può prescindere dalla considerazione dell'apporto proveniente al sistema dalla gestione dei beni ex-beneficiali.

Alla luce di quanto premesso, la Presidenza della CEI, nella seduta del 19 giugno 2007, ha preso atto delle problematiche emergenti e ha dato mandato al Comitato di impartire all'Istituto Centrale e agli Istituti diocesani le opportune direttive, idonee a regolare gli atti patrimoniali posti in essere dagli IDSC con altri enti ecclesiastici, al fine di impedire che queste operazioni depauperino il patrimonio dei predetti Istituti mettendo così a rischio il sistema di sostentamento del clero.

Il Comitato ha quindi formulato le seguenti disposizioni, che attribuiscono all'ICSC il compito di esaminare previamente le operazioni sotto elencate, per valutarne la congruità con le finalità istituzionali degli IDSC.

---

<sup>4</sup> A seguito dell'Intesa, l'Agenzia del Territorio, con la circolare n. 2 del 6 aprile 2001, comunicò alle Agenzie del Territorio locali che a far tempo dal 14 dicembre 2000 non potevano più essere accolte eventuali domande di trascrizione dei decreti vescovili di ritrasferimento, anche se adottati in data anteriore al 14 dicembre 2000.

<sup>5</sup> Cfr legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 49.

## 2. Disposizioni operative

A far data dal 1° agosto 2007, gli IDSC dovranno sottoporre al parere previo dell'ICSC le seguenti operazioni da loro poste in essere con altri enti ecclesiastici:

- a. contratti di locazione, di comodato o altri atti di disposizione di beni immobili di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20<sup>6</sup>;
- b. partecipazioni in società e associazioni in partecipazione;
- c. accettazione di donazioni di beni immobili di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20;
- d. acquisti di beni immobili, quale che sia il loro valore;
- e. alienazioni di beni immobili, quale che sia il loro valore; f. costituzione di diritti reali.

Il parere previo dovrà essere richiesto all'ICSC con le modalità che lo stesso Istituto renderà note con apposita comunicazione.

L'ICSC è tenuto a rilasciare il parere, per la cui formulazione potrà esercitare i necessari poteri di istruttoria, entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. Al fine del computo di tale termine, sarà considerato neutro il periodo intercorrente tra il 20 dicembre e il 10 gennaio e l'intero mese di agosto. In caso di silenzio entro i termini prefissati, il parere deve intendersi positivo.

L'ICSC comunicherà il proprio parere al Presidente dell>IDSC richiedente e, per conoscenza, al Presidente del Collegio dei revisori dei conti dell>IDSC e al Vescovo competente.

L>IDSC dovrà fare espressa menzione del parere rilasciato dall'ICSC nella richiesta di autorizzazione da presentare al Vescovo competente.

Nel caso di parere negativo, il Presidente dell>IDSC, previa delibera del Consiglio di amministrazione e con l'autorizzazione del Vescovo diocesano, potrà chiedere entro trenta giorni il riesame dell'istanza al Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici.

All'attuazione operativa (individuazione dei supporti informativi, tempistica, connessione con gli stati di previsione, ecc.) delle disposizioni contenute nella presente circolare provvederà l'ICSC, a cui è anche demandata la valutazione dell'opportunità di promuovere incontri con gli amministratori e revisori dei conti degli IDSC, al fine di illustrare il significato e la portata dei nuovi adempimenti.

---

<sup>6</sup> Attualmente pari a euro 250.000.

# Note critiche sulla competenza dei Tribunali ecclesiastici diocesani in materia di titoli nobiliari e sulla loro acquisibilità per adozione nel diritto canonico

MARIO FERRANTE

## 1. Considerazioni introduttive

Il decreto in commento del Tribunale ecclesiastico diocesano perugino del 30 gennaio 2006 si è espresso positivamente in merito a un “ricorso di accertamento di discendenza per filiazione legittima patrilineare ex can. 101 c.d.c.” volto ad appurare “l’acquisizione legittima di titolo comitale” da parte di un soggetto adottato<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> La decisione – già pubblicata nel 2007 in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, rivista telematica*, [www.Statoechiese.it](http://www.Statoechiese.it), con nota di MARIO FERRANTE, *Considerazioni critiche sulla competenza del Tribunale ecclesiastico diocesano in tema di titoli nobiliari e di adozione* – si riporta di seguito in sintesi. Nella fattispecie giudicata, il Tribunale ecclesiastico perugino, con provvedimento reso in forma di decreto giudiziale del 30 Gennaio 2006, si è così pronunciato: “Vista l’istanza della parte richiedente di pronunciamento con sentenza di merito riguardo all’acquisizione legittima di titolo comitale in quanto figlio adottivo di...; Visto quanto disposto dal can. 110 e 108 § CIC; Valutate le addotte motivazioni; Visti i documenti allegati, sia canonici che statuali, tutti in forma autentica; Non avendo rilevato la necessità di richiedere aggiunte per integrare l’istruttoria; il tribunale procede per: accertare l’affermata discendenza in linea retta maschile, primigenia, legittima dell’istante dal capostipite...; accertare la legittima adozione (dell’istante); stabilire con sentenza – esplicitando tale condizione grado per grado così come derivata dagli atti – la posizione di legittimità della agnazione; accertare il conferimento del titolo comitale da parte di Sua Maestà., con lettere patenti del 15 Settembre 1963, con conseguente titolazione trasmissibile in perpetuo a tutti i figli.

- In fatto:

- a) (*Omissis*);

- b) È dimostrato che sono state adempiute tutte le formalità essenziali previste per la ricostruzione della linea diretta ed ininterrotta fino al capostipite certo...;

c) Infatti, agli atti canonici di battesimo, matrimonio e morte si aggiungono gli atti statuali certificativi e le Regie lettere patenti che, stante l’autorità emittente, costituiscono anche decreto formale di erezione canonica, essendo la *Fons Honorum* Vicario Temporale del Sommo Pontefice, infatti Umberto II, quale Sovrano d’Italia e Duca di Savoia, esercitava la propria potestà anche quale Re di Gerusalemme, Re di Cipro, Re di Armenia, Principe di Acaia e Marchese Tarantasia, titoli concessi alla dinastia sabauda dai Sommi Pontefici”;

- d) (*Omissis*)

DECRETA:

- la discendenza legittima del ricorrente in linea diretta maschile ininterrotta dal “*Dominus*”...per sei generazioni è dunque attestata da quanto sopra esposto e dimostrata dai documenti allegati al libello;

- il diritto al titolo comitale è stato attribuito alla famiglia...da Sua Maestà.. con Regie Lettere Patenti del 14 Settembre 1963, di cui è allegata copia autentica; il titolo in capo alla famiglia dell’adottante, trasmissibile in perpetuo a tutti i discendenti, è quello di Conte, e di conseguenza l’istante è legittimo successore di suddetto titolo comitale”.

Si tratta di un caso piuttosto singolare che ben di rado viene all'attenzione dei tribunali ecclesiastici e che proprio per la sua peculiarità merita un commento. Il provvedimento del Tribunale ecclesiastico induce, infatti, a porsi alcuni interrogativi primo tra tutti quello concernente la competenza *ratione materiae* di tale organo di giustizia e quello circa gli effetti conseguenti all'adozione nel diritto canonico. Occorre cioè verificare se sia possibile adire il tribunale ecclesiastico per l'accertamento dell'acquisizione legittima di un titolo nobiliare, che ponga a base della successione nel titolo l'istituto dell'adozione, con il conseguente approfondimento circa il profilo se dall'adozione derivino nel diritto canonico gli stessi effetti previsti dalla legislazione civile in materia, ovvero effetti diversi, siano essi più ampi – tali da ricomprendere la nobiltà di sangue – o più limitati<sup>2</sup>.

## *2. Sulla competenza giudiziale del Tribunale diocesano perugino a decretare sull'acquisizione legittima di un titolo nobiliare*

Sotto il primo profilo, concernente la competenza a giudicare in materia dei tribunali ecclesiastici, occorre subito rilevare la grave carenza del decreto in esame che neppure si è posto il problema di verificare la sussistenza dei c.d. presupposti giudiziari, ossia dei “requisiti che devono sussistere prima del processo e che si riferiscono alle condizioni che rendono abile l'organo giudicante a conoscere le cause”<sup>3</sup>. Non si deve, infatti, dimenticare che la potestà giudiziale deve essere sempre esercitata “*modo iure praescripto*”.

Il decreto si limita laconicamente ad affermare che “*Agli effetti del can. 102, questo tribunale diocesano di Perugia si dichiara competente nella presente causa, essendo la parte istante residente in Perugia*”. Si tratta, come è evidente, di un'affermazione che giustifica la competenza territoriale del tribunale, dimostrandosi comunque imprecisa dal momento che il can. 102 si occupa solo delle modalità di acquisto del domicilio o quasi domicilio e non dei criteri di competenza territoriale. Invero il Tribunale avrebbe più propriamente dovuto invocare il can. 1408 che disciplina il titolo di competenza relativa, costituito dal foro del domicilio. Si tratta di un'imprecisione che, se fosse stata isolata all'interno di un'analisi ampia della propria competenza, sarebbe stata valutabile in modo meno critico ma che, per quello che diremo, denota una certa approssimazione nell'affrontare un tema di tutto rilievo come quello della capacità a *ius dicere* (cfr. can. 1407, §2). Nel decreto in oggetto è, infatti, del tutto carente l'analisi della competenza *ratione materiae*.

In altri termini il Tribunale perugino dà per scontata la propria competenza a giudicare sull'acquisizione legittima di un titolo comitale da parte di un soggetto adottato. Si tratta di un'affermazione che desta sorpresa in quanto una tale competenza non è affatto scontata ed anzi, come diremo subito, non sussiste affatto.

---

<sup>2</sup> In tema cfr. PIO CIPROTTI, voce *Adozione*, (*dir. Can.*), in *Enciclopedia del diritto*, Varese, vol. I, 1958, p. 600; JULIO GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Roma, 1995, pp. 335-336. E con riferimento al tema specifico, v. SALVATORE BORDONALI, *Note controcorrente in tema di nome familiare completo e rivendicazione di titoli nobiliari nei tribunali ecclesiastici*, negli *Studi in onore di Antonio Palazzo*, in corso di pubbl.

<sup>3</sup> Così MANUEL JESÚS ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, 4ª edizione, Roma, 2001, p. 83.

A tal proposito viene in considerazione il disposto del can. 1401<sup>4</sup> secondo cui “La Chiesa per diritto proprio ed esclusivo giudica: 1° le cause che riguardano cose spirituali e connesse alle spirituali; 2° la violazione delle leggi ecclesiastiche e tutto ciò in cui vi è ragione di peccato, per quanto concerne lo stabilirne la colpa ed infliggere pene ecclesiastiche”<sup>5</sup>. Il testo del Codice del 1983<sup>6</sup> risulta ispirato ai principi del Concilio Vaticano II<sup>7</sup> ed alla mutata ecclesiologia da esso scaturita, che ha condotto al superamento della visione della Chiesa quale *societas perfecta* ed al conseguente abbandono di alcuni istituti dello *ius publicum ecclesiasticum* quali il privilegio del foro (cfr. cann. 120, 614, 680, 2341 CIC 1917) e la prevenzione nelle cause “*in quibus tum Ecclesia tum civilis potestas aequae competentes sunt*” (can. 1553, §2 connesso al can. 1554 del CIC 1917)<sup>8</sup> e quindi, *a fortiori*, ad abbandonare la competenza nelle “*causae civiles ecclesiasticis accessoriae*”<sup>9</sup>. La Chiesa nella vigenza del codice del 1917

<sup>4</sup> Viceversa sarebbe improprio rifarsi al can. 1400 che, ad una lettura superficiale, sembrerebbe non porre limiti alla competenza dei tribunali ecclesiastici. In realtà, con più attenta analisi, si nota agevolmente che il suddetto canone ha, nel codice di diritto canonico per la Chiesa latina (cfr. *infra* nota 6), solo la funzione di operare una “divisione del giudizio a motivo dell’oggetto”, ossia “in considerazione della diversa natura e finalità del diritto oggettivo che deve applicare”, specificando in cosa consiste l’oggetto del giudizio contenzioso (§ 1, 1°), quello del giudizio penale (§ 1, 2°) e le vertenze di carattere amministrativo (§ 2). Sul punto FRANCISCO JAVIER RAMOS, *I tribunali ecclesiastici. Costituzione, organizzazione, norme processuali, cause matrimoniali*, Roma, 2000, p. 35.

<sup>5</sup> A non diverse conclusioni si giunge anche tenendo conto del can. 1491, secondo cui “qualsiasi diritto è munito non solo di azione..., ma anche di eccezione”. Invero tale affermazione deve essere correttamente intesa nel senso che ogni diritto per la cui tutela la Chiesa è competente *ex can.* 1401 è protetta da azione. Del resto lo stesso canone precisa “salva una espressa disposizione contraria”. Tale ultima affermazione, oltre a lasciare intendere che l’azione è distinta dal diritto sottostante, fa salve diverse valutazioni del legislatore tra cui anche quella di determinare l’ambito dei diritti le cui relative azioni sono esperibili nel foro ecclesiastico. In argomento cfr. PIER ANTONIO BONNET, *Azioni ed eccezioni nel processo canonico. Brevi annotazioni ai cc. 1491-1500 del codice del 1983*, in AA.VV., *Magister Canonistarum. Estudios con motivo de la concesión al Prof. Dr. D. Urbano Navarrete, S.J., del doctorado honoris causa*, Salamanca, 1994, pp. 237-258.

<sup>6</sup> La soluzione adottata dal Codice per la Chiesa latina del 1983 differisce da quella del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* del 1990 dove, in base al can. 1055, §1 (che ha un testo uguale al già citato can. 1400 del codice latino, cfr. *supra* nota 4) pare potersi desumere una competenza ben più vasta per i tribunali ecclesiastici delle Chiese orientali, estesa a tutti “*personarum physicarum vel iuridicarum iura perseguenda aut vindicanda vel facta iuridica declaranda*”, soprattutto in considerazione del fatto che nel codice orientale non è riprodotta una norma analoga al can. 1401 del codice latino. In argomento cfr. JAMES ABBAS, *Trials in General: a Comparative Study of the Eastern and Latin Codes*, in *The Jurist*, 2, 1995, pp. 834-874; AA.VV., *Commento Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, a cura di MONS. PIO VITO PINTO, Città del Vaticano, 2001, pp. 877-901.

<sup>7</sup> Ad esempio la Costituzione *Gaudium et spes* ha chiaramente affermato che la Chiesa “in ragione del suo ufficio e della sua competenza, in nessuna maniera si confonde con la comunità politica” (n. 76). Sul punto cfr. PIO VITO PINTO, *I processi nel Codice di diritto canonico. Commento sistematico al Lib. VII*, Città del Vaticano, 1993, p. 54 il quale ricorda che “In conformità al nuovo spirito conciliare, il legislatore ecclesiastico ha voluto evitare ogni possibile confusione di competenze...”.

<sup>8</sup> Per un’analisi dell’evoluzione del concetto di *Ius publicum ecclesiasticum* dall’età della Controriforma a quella del Concilio Ecumenico Vaticano II, si rinvia a GIUSEPPE CAPUTO, *Introduzione allo studio del diritto canonico moderno*, T. I, *Lo Jus publicum ecclesiasticum*, seconda ediz., Padova, 1987, pp. 91-215.

<sup>9</sup> Così CARLO CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Bologna, 1996, p. 70.

rivendicava, infatti, la competenza a giudicare “*ex propria potestate*” anche su cause “*de effectibus mere civilibus*”, giungendo a minacciare congrue pene al fedele “*qui causas mixti fori ad iudicem ecclesiasticum deductas ad forum saeculare iudicandas deferit*” (can. 1554).

Nella vigenza del nuovo Codice tale rivendicazione è stata del tutto abbandonata in virtù di un’autodelimitazione di competenza giudiziale nei confronti dello Stato<sup>10</sup> che utilizza quale criterio di distinzione oggettiva quello tra *res spirituales* (es. fede e sacramenti) di competenza ecclesiastica e *res temporales* di competenza statale<sup>11</sup>. Oggi la Chiesa, si astiene, dunque, dal “trattare controversie su materie che non riguardano in modo essenziale la propria sfera” al punto che “anche quando la materia del conflitto incide su valori che la Chiesa considera suo dovere tutelare, si riconosce la giurisdizione dello Stato, separando adeguatamente gli elementi strettamente canonici dagli altri”<sup>12</sup>.

In base al nuovo codice, pur non essendovi dubbi che i tribunali ecclesiastici siano competenti nell’ascertare lo *status* personale del fedele e che i *christifideles* possano, a loro volta, rivendicare presso il foro ecclesiastico competente i diritti di cui godono nella Chiesa (can. 221, §1), si ha che la giurisdizione delle corti ecclesiastiche dovrà intendersi limitata esclusivamente a quelle prerogative della persona che sono di natura spirituale o strettamente “*spiritualibus adnexas*”. Si potrà così giudicare sullo *status* coniugale o su quello clericale del fedele, trattandosi di elementi fortemente caratterizzanti sotto il profilo spirituale, al limite – argomentando dal combinato disposto dei cann. 535, §1 e 877, §3 – anche sulla validità dell’atto di adozione (trattandosi di questioni di stato personale canonico) ma sembra da escludere il giudizio sullo *status* nobiliare la cui consistenza spirituale non pare rilevante “sia per sé, sia per connessione, sia per destinazione”<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> Cfr. *Communicationes*, 10, (1978), p. 218. Come ricorda PAOLO MONETA, *La giustizia nella Chiesa*, nuova edizione, Bologna, 2002, pp. 23-28, il can. 1401 vorrebbe “precisare e delimitare l’ambito in cui la Chiesa stessa – quale comunità religiosa e, come tale, sollecita di ciò che risulta più consono alla propria natura – ritiene di dover svolgere la propria attività giudiziaria”.

<sup>11</sup> Sui criteri di distinzione tra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione civile cfr. MICHELE LEGA, VITTORIO BARTOCCEITI, *Commentarius in iudicia ecclesiastica*, I, Roma, 1950, pp. 8 ss.; FRANCESCO ROBERTI, *De processibus*, I, IV ediz., Città del vaticano, 1956, pp. 128 ss.

<sup>12</sup> Così MANUEL JESÚS ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, cit., p. 29, nota 50. L’A. formula anche l’esempio delle “cause di separazione matrimoniale”. Nello stesso senso si veda anche JUAN GOTI ORDEÑANA, *Tratado de derecho procesal canónico*, Madrid, 2001, p. 165 il quale evidenzia la presenza di un duplice ordine di “*límites de la potestad judicial de la Iglesia por razón del objecto. interno y externo*”.

<sup>13</sup> L’espressione è di FRANCISCO JAVIER RAMOS, *I tribunali ecclesiastici. Costituzione, organizzazione, norme processuali, cause matrimoniali*, cit., p. 46. L’A. precisa che “cose spirituali vengono considerate le cose che sono ordinate alla santificazione delle anime. In concreto: a) per sé: 1) *Essentialiter*: la grazia santificante, le virtù teologali e morali divinamente infuse, i doni dello Spirito Santo, il carattere sacramentale. 2) *Causaliter* (= in quanto intervengono in qualche modo come causa di queste cose spirituali): la Parola di Dio, i sacramenti e il governo ecclesiastico. 3) Come effetto: la pertinenza alla Chiesa, il battesimo, il perdono dei peccati, il matrimonio, l’ordinazione, i miracoli. b) Per connessione: per il rapporto che hanno con le cose spirituali. Si considera non qualsiasi relazione (ad esempio una relazione solo materiale), ma un rapporto intimo, cioè che l’oggetto smetta di essere ciò che è se viene a mancare il rapporto con le cose spirituali. L’esempio più chiaro sono i benefici; si pensi pure ai vasi sacri, agli altari, i luoghi sacri, le processioni, ecc. c) Per destinazione sono cose “spirituali” i beni temporali ordinati ai fini propri della Chiesa. (cfr. can. 1257 § 1)”.

Stante quanto ora detto si evince che il tribunale perugino si sarebbe dovuto porre preliminarmente il problema della propria competenza in materia, dal momento che ne appare assolutamente carente, con tutte le conseguenze giuridiche del caso<sup>14</sup>.

### 3. Sulla pretesa origine di subcollazione pontificia del titolo comitale oggetto del decreto

Il tribunale perugino non avrebbe potuto radicare la propria competenza neppure se avesse cercato di cogliere le potenziali implicazioni giuridiche di un'affermazione contenuta nella parte in fatto del decreto in esame. Invero in essa si afferma che: “*agli atti canonici di battesimo, matrimonio e morte si aggiungono gli atti statuali certificativi e le Regie lettere patenti che, stante l'autorità emittente, costituiscono anche decreto formale di erezione canonica, essendo la Fons Honorum Vicario temporale del Sommo Pontefice, infatti Umberto II, quale Sovrano d'Italia e Duca di Savoia, esercitava la propria potestà anche quale Re di Gerusalemme, Re di Cipro, Re di Armenia, Principe di Acaia e Marchese Tarantasia, titoli concessi alla dinastia sabauda dai Sommi Pontefici*”. Sembra agevole osservare che il lungo elenco di titoli familiari non serve a integrare la capacità di Umberto II di concedere nuovi titoli nobiliari, essendo il fondamento di questi il medesimo di quando era re sul trono. Si tratta di una divagazione che, però, avrebbe potuto essere utilizzata dal Tribunale per tentare di affermare la propria competenza a giudicare partendo dalla presunta natura di “*decreto formale di erezione canonica*” dell'atto di concessione del titolo comitale al primo istituito.

---

<sup>14</sup> Parzialmente diversa sarebbe stata la conclusione se il tribunale perugino avesse giudicato non direttamente sul punto della trasmissibilità del titolo nobiliare ma solo con accertamento incidentale, sia pure avente efficacia di giudicato. Come è, infatti, noto uno dei criteri con cui è possibile modificare la competenza è quello della c.d. connessione per pregiudizialità, ossia la soluzione di un punto controverso che costituisce antecedente logico di fatto o di diritto necessario rispetto alla decisione della controversia principale, avente “un rilievo autonomo, in quanto destinato a produrre le sue conseguenze giuridiche anche su altri rapporti controversi al di fuori della causa” (cfr. art. 34 c.p.c.). Così LUIGI PAOLO COMOGLIO, CORRADO FERRI, MICHELE TARUFFO, *Lezioni sul processo civile. I. Il processo ordinario di cognizione*, Bologna, 2006, p. 139. Nel diritto processuale canonico, è espressamente disciplinata al can. 1414 la sola connessione c.d. per coordinazione o oggettiva (cfr. art. 33 c.p.c.). Invero, come ricordano CARMELO DE DIEGO-LORA, RAFAEL RODRÍGUEZ-OCAÑA, *Lecciones de Derecho Procesal Canónico*, Navarra, 2003, “*para que haya conexión según esa norma hace falta una conexión objetiva, esto es, derivada de la relación entre ambas peticiones, o una conexión causal, procedente de la unión entre ambas causas de pedir. El foro por conexión, a diferencia del funcional o jerárquico, es de competencia relativa (c. 1407 § 2 en relación el, § 1).*”. Tuttavia sembra possibile concludere, anche ex can. 19, per l'estensione alla questione pregiudiziale della competenza del giudice ad una causa per la quale non ha alcun titolo. In tale ipotesi si ha la c.d. proroga di competenza che “*es un medio necesario para que se produzca la unificación de las causas conexas prescrita por el legislador, esta prórroga no puede ser impedida o impugnada en estas causas por los medios con los que puede impedirse o impugnarse la proroga en otras causas*”. Così JUAN JOSÉ GARCÍA FAILDE, *Tratado de Derecho Procesal Canónico*, Salamanca, 2005, p. 37. È però doveroso fare presente che anche in questo caso si porrebbe il problema del diritto sostanziale applicabile, essendo l'ordinamento canonico carente di una normativa specifica in materia. Una possibile soluzione potrebbe essere quella di applicare la legge dettata per i titoli dall'Ordinamento nobiliare italiano. Sul punto cfr. MARIO FERRANTE, *Sulla competenza dei tribunali ecclesiastici a giudicare della trasmissibilità per adozione di titoli nobiliari*, in corso di pubblicazione.

Come è noto, infatti, “l’ordinamento canonico riconosce il valore dei titoli detti di *subcollazione*, conferiti cioè dai monarchi cattolici *ex Ponticia nempe delegationis*” ma occorre tenere presente che “l’attribuzione di tali titoli, oltre che riposare ovviamente nell’atto di concessione regia, rinvia in modo indiretto all’autorità ecclesiastica”, d’altra parte “la Chiesa riconosce il diritto del singolo a fregiarsi del titolo legittimamente acquisito”, con la conseguenza che essa “non ne esclude, quindi, l’azionabilità in giudizio, a difesa dello stesso in base alla normativa consuetudinaria vigente in materia, ed entro i limiti stabiliti nell’atto di concessione”<sup>15</sup>.

Ciò posto si deve tuttavia osservare che se per ipotesi il tribunale avesse assunto a fondamento della propria competenza per materia la presunta derivazione pontificia del titolo non avrebbe avuto miglior fortuna, e ciò per un duplice ordine di motivi. Innanzitutto non risulta da alcuna documentazione che il titolo nobiliare oggetto del giudizio fosse un titolo di subcollazione pontificia. Invero, come si apprende dagli atti del giudizio, il Re Umberto II ha concesso nel 1963 quel titolo comitale nella qualità di re d’Italia, avendo conservato per consuetudine generalmente seguita in queste situazioni la prerogativa sovrana in esilio<sup>16</sup>. Non avendo abdicato alla Corona d’Italia, il re continuava a considerarsi e ad essere considerato come *fons honorum*, da ricollegare esclusivamente a quella secolare del sovrano italiano. Infatti il Re Umberto II se avesse realmente avuto l’intenzione di concedere il titolo come legato pontificio avrebbe dovuto specificarlo nell’atto di concessione, cosa che non è accaduta. Poco importa che nella sentenza si faccia riferimento all’antica qualità dei sovrani di Casa Savoia di “*Vicario temporale del Sommo Pontefice*” o altra prerogativa anteriore alla proclamazione del Regno d’Italia, dal momento che, nella fattispecie, non risulta in alcun modo che quel re abbia concesso il titolo in una qualità diversa da quella di Re d’Italia non abdicatario<sup>17</sup>.

È appena il caso di ricordare che anche quando è il sommo pontefice a concedere l’investitura di un regno ad un principe, con quell’atto cessa la sua giurisdizione e non ne ha alcuna sull’ordinamento interno e sulla nobiltà del regno concesso. È, infatti, norma comune che ogni sovrano – e quindi anche il papa – abbia giurisdizione unicamente sui titoli concessi da sé e dai propri predecessori.

Per quanto riguarda il Romano pontefice si deve, inoltre, fare una distinzione fra i titoli e la nobiltà da egli concessi quale sovrano territoriale e quelli accordati in qualità di Sommo pontefice: dei primi cessarono le concessioni nel 1870 con la *debellatio* dello Stato Pontificio, mentre i secondi non hanno mai smesso di essere attribuiti<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> Così ANTONIO INGOGLIA, *Sui titoli nobiliari e sul diritto dei figli “adottivi” a succedervi nell’ordinamento della Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, 2007, in corso di pubblicazione. L’A. ricorda ulteriormente che si tratta di una possibilità “riconducibile, com’è noto, al sistema medioevale della “*potestas directa*”, per cui in certi casi “*principes ex delegatione R.Pontificis populos regere possent et omnes eorum actos subessent directae iurisdictioni Ecclesiae*”. Sul punto cfr. IOANNE CHELODI, *Ius de personis*, Tridenti, 1927, p. 37.

<sup>16</sup> In argomento ALDO MOLA, *Declino e crollo della Monarchia in Italia. I Savoia dall’Unità al referendum del 2 giugno 1946*, Milano, 2006; CARLO MISTRUZZI DI FRISINGA, *I diritti nobiliari e la Costituzione*, Milano, 1957, pp. 80 ss.; MARINO BON VALSINA, voce *Titoli nobiliari*, in *Enc. Giur. Treccani*, Vol., XXXI, Roma, 1994.

<sup>17</sup> Sul punto, v. le considerazioni di SALVATORE BORDONALI, *Note controcorrente in tema di nome familiare* ..., cit.

<sup>18</sup> In argomento SALVATORE BORDONALI, *Riflessi diplomatici e politici della crisi del potere temporale negli anni formativi dell’unità italiana (1859-18619)*, Milano, 1979, p. 204; ARTURO CARLO JEMOLO, *Chiesa e Stato in Italia negli ultimi cento anni*, 5ª edizione, Torino, 1990, pp.175 ss.

Questi ultimi sono titoli concessi – soprattutto nel XIX sec., spesso a stranieri – sul cognome o, più raramente, con predicati puramente onorifici. Ad essi si aggiungono i titoli palatini di conte e di cavaliere aurato, spesso rilasciati in nome del papa da delegati. Sono questi tutti titoli c.d. onorifico-palatini, cioè privi di giurisdizione, che occorre distinguere, in quanto di diversa natura, da quelli concessi dal papa quale sovrano territoriale, quindi, generalmente, con predicati territoriali.

Per i titoli antecedenti al 1870 la giurisdizione transitò ai Re d'Italia, che succedettero ai papi nel dominio sulle regioni già poste sotto la loro sovranità temporale, esattamente così come avvenne per gli altri Stati pre-unitari. I sovrani italiani, infatti, non solo riconobbero e confermarono gli antichi titoli degli Stati che conquistarono, ma effettuarono rinnovazioni, convalide, ed autorizzazioni all'uso, e concessero nuovi titoli con predicati territoriali nelle regioni sulle quali regnavano le antiche dinastie ed il papa. Perduta la sovranità temporale sui suoi antichi Stati, il pontefice continuò ad esercitare la sua *facultas nobilitandi* conferendo nuovi titoli, rivendicando ed esercitando, con tali concessioni, il mai perduto rango di sovrano insito nella qualità di sommo pontefice; e come tali dopo la Conciliazione vennero autorizzati all'uso nel Regno d'Italia<sup>19</sup>. Tali titoli hanno però, come detto, natura onorifica e non territoriale. Non risulta che i pontefici, dopo il 1870, abbiano sistematicamente concesso riconoscimenti e convalide di titoli dei loro antichi Stati, come fece il Regno d'Italia creando la Consulta Araldica, e si occuparono piuttosto dei titoli accordati in qualità di sommi pontefici nei tempi più recenti. In altri termini, come fecero le dinastie non più regnanti dopo l'unità d'Italia, il papa lasciò alla giurisdizione sabauda tutta la materia nobiliare anteriore al 1870. Ne consegue che, come diremo meglio di seguito, i soli tribunali dello SCV potrebbero sentenziare in materia nobiliare, ma, beninteso, esclusivamente con riguardo ai soli titoli onorifico-palatini generalmente concessi dopo il 1870<sup>20</sup>.

Stante quanto ora esposto, ogni tentativo di andare oltre costituirebbe una palese forzatura e per dimostrarlo soccorre il ragionamento, per assurdo, di ammettere che si tratti di un titolo di subcollazione pontificia, nel qual caso rimarrebbe comunque fer-

---

<sup>19</sup> In base all'art. 42 del Concordato del 1929, la nobiltà di sangue rientrava nel novero delle materie cui assicurare una diretta protezione giudiziaria. Invero era ammesso, mediante decreto, il riconoscimento “dei titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici anche dopo il 1870 e di quelli” che sarebbero stati conferiti “in avvenire”. Si aveva cioè la presa d'atto da parte dello Stato del potere della Chiesa di conferire titoli nobiliari e la previsione di una procedura privilegiata per farli riconoscere nel suo territorio. S'intende, però, che tale facoltà incontrava dei limiti ben precisi: non si sarebbe potuto trattare di predicati corrispondenti, almeno dopo il 1870, a territori non più soggetti alla sovranità temporale del pontefice, e, soprattutto, come giustamente ha notato Jemolo, si doveva dare per “certo che il Pontefice non (avrebbe potuto) effettuare mutamenti di cognomi – o di predicati parte del cognome – a cittadini italiani, né così provvedere alle ricostruzioni di grandi casate romane, estinte in linea maschile”. Il disposto dell'art. 42 lasciava intendere anche un riconoscimento di una competenza giudiziale della Chiesa, almeno per i titoli di cui *fons honorum* fosse il pontefice e quindi la capacità ad una “*legitima disceptatio et definitio*” (can. 1552 del *Codex* 1917) dell'agnazione di detti titoli. Cfr. ARTURO CARLO JEMOLO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Milano, 1975, pp. 280-283, il quale richiama anche il R. D. 10 luglio 1930 n. 974, relativo “all'autorizzazione ad usare nel regno i titoli nobiliari pontifici”, (nota 8).

<sup>20</sup> Si accolgono nel testo le argomentazioni di MAURIZIO BETTOJA contenute nel *forum* [http://www.cnicg.net/forum/Subject.asp?S\\_ID=2399&H\\_ID=11&seekwor](http://www.cnicg.net/forum/Subject.asp?S_ID=2399&H_ID=11&seekwor).

ma l'incompetenza a giudicare del Tribunale diocesano di Perugia. Invero, occorre distinguere e precisare, dal momento che per i titoli in cui la *fons honorum* diretta o indiretta sia il Pontefice, la competenza funzionale deve ritenersi riconducibile a un tribunale diverso da quello ecclesiastico e precisamente esclusivamente ai Tribunali dello Stato Città del Vaticano<sup>21</sup>. Invero, in base al diritto vigente, superando i dubbi che potevano sorgere sotto la vigenza del codice piano-benedettino, almeno con riferimento ai titoli ed onorificenze concessi per collazione o subcollazione dal Romano pontefice, gli unici tribunali competenti saranno quelli dello Stato Città del Vaticano<sup>22</sup>, tenuto anche conto che “i titoli nobiliari e gli ordini cavallereschi hanno essi pure il carattere di concernere tanto la Santa Sede, quanto lo Stato (Vaticano)”<sup>23</sup>.

I Tribunali dello Stato Città del Vaticano per giudicare in materia, in mancanza di un'apposita legislazione vaticana in materia, applicheranno l'art. 3 della Legge sulle fonti del diritto del 7 giugno 1929<sup>24</sup>, secondo cui “Nelle materie, alle quali non provvedano le fonti indicate nell'art. 1, si osservano, in via suppletiva e fino a che

---

<sup>21</sup> Cfr. ID., *ibidem*. Diverso dal riconoscimento è l'aspetto circa il diritto all'uso del titolo nobiliare. Sul punto si veda NERI CAPPONI, voce *Titoli nobiliari (dir. can. e eccl.)*, in *Enc. dir.*, vol. XLIV, Varese, 1992, p. 682, il quale rileva che “Data la rilevanza dei titoli nobiliari nel diritto della Chiesa.. costituisce un indubbio diritto del fedele il pretendere dall'autorità ecclesiastica l'uso dei titoli nobiliari, legittimamente spettanti, quale mezzo di identificazione del proprio *status et condicio* (can. 208, 216, 225 §2 *c.i.c.*)”. Nel qual caso, però – ferma restando in foro canonico la competenza a nostro avviso esclusiva dei Tribunali dello SCV – poiché potrebbe configurarsi l'ipotesi di una “controversia ecclesiastica”, sarebbe al più ipotizzabile, ricorrendone i presupposti, l'applicazione del can. 1716, per riconoscere canonisticamente eventuali sentenze arbitrali in materia. In argomento cfr. LUIGI DE LUCA, *La transazione nel diritto canonico*, Roma 1942, *ad indicem*.

<sup>22</sup> Nell'ambito della ripartizione di competenze all'interno dei vari tribunali della Chiesa occorre menzionare la Costituzione Apostolica *Pastor Bonus* del 28 giugno 1988, in *AAS*, 80, 1988, pp. 841-934. In base a quanto stabilito dagli artt. 122-124 e 128-129 sembra esclusa la competenza in materia di riconoscimento di titoli nobiliari sia del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica sia della Rota Romana. Salvo, forse, il caso in cui, a norma dell'art. 129, §1, 4°, il romano pontefice non affidi già in primo grado tale tipo di controversie alla Rota, ma ciò esclusivamente in quanto tribunale apostolico facente parte della Curia Romana. In argomento cfr. RAFFAELLO FUNGHINI, *Tribunali*, in AA.VV., *Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana*, a cura di MONS. PIO VITO PINTO, Città del Vaticano, 2003, pp. 168-192.

<sup>23</sup> In tal senso FEDERICO CAMMEO, *L'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, ristampa anastatica dell'edizione del 1932, con la presentazione del Card. ANGELO SODANO e le Appendici di GIUSEPPE DALLA TORRE, PIER ANTONIO BONNET, GIANLUIGI MARRONE, NICOLA PICARDI, GERALDINA BONI, Città del Vaticano, 2005, p. 100, il quale ricorda che “difatti è da presumere per l'avvenire, che, come è accaduto in passato, le dette distinzioni vengano conferite principalmente per meriti verso la Chiesa e per servizi alla medesima resi. Tuttavia è chiaro, che possono conferirsi altresì per meriti verso lo S.C.V. e per servizi resi ad esso, come accadeva nell'antico Stato Pontificio”.

<sup>24</sup> A tal proposito occorre ricordare che lo Stato Città del Vaticano dispone di un proprio ordinamento giuridico il cui nucleo centrale è stato costituito il 7 giugno 1929, ossia lo stesso giorno in cui avvenne lo scambio delle ratifiche dei Trattati Lateranensi tra la S. Sede e l'Italia. In tale occasione Pio XI promulgò sei leggi, entrate immediatamente in vigore, che andarono a costituire l'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano: la Legge Fondamentale della Città del Vaticano; la Legge sulle fonti del diritto; la Legge sulla cittadinanza e il soggiorno; la Legge sull'ordinamento amministrativo; la Legge sull'ordinamento economico commerciale e professionale; ed infine la Legge di pubblica sicurezza. Sul punto cfr. JUAN IGNACIO ARRIETA, *Codice di norme vaticane*, Venezia, 2006, *ad indicem*.

non siasi provveduto con leggi proprie della Città del Vaticano, le leggi emanate dal Regno d'Italia fino alla data di entrata in vigore della presente..”<sup>25</sup>.

Guardando al diritto italiano nobiliare vigente alla data del 7 giugno 1929 vi è da rilevare l'esistenza di una specifica disposizione normativa, contenuta nell'art. 3 del Regio Decreto 16.08.1926, n. 1489 “Nuovo statuto delle successioni ai titoli e agli attributi nobiliari” il quale prevede che “i figli adottivi non succedono nei titoli e nei predicati spettanti all'agnazione dell'adottante”. Tale principio è stato confermato nell'art. 50 dell'Ordinamento dello Stato nobiliare Italiano *approvato con Regio Decreto 7 giugno 1943, n. 651 “Della prerogativa Regia e delle distinzioni nobiliari”, tutt'ora tenuto come punto di riferimento legislativo dal Corpo della Nobiltà Italiana. In base a tale ultima disposizione, “L'assunzione, l'uso e la trasmissione di un cognome, neppure in caso di adozione, implicano il conseguimento dei titoli e degli attributi nobiliari ad esso connessi”*<sup>26</sup>.

Da tali norme si evince che quello della necessaria discendenza di sangue integra un principio generale del diritto nobiliare e che i titoli ed i trattamenti nobiliari si trasmettono solo attraverso la filiazione legittima<sup>27</sup>; mentre il principio della legge salica stabilisce che possono ereditare il titolo solo i maschi<sup>28</sup>.

---

<sup>25</sup> Sul punto PIER ANTONIO BONNET, *Le fonti normative e la funzione legislativa*, in *L'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, cit., p. 555, il quale ricorda che il richiamo alla normativa italiana vigente al momento della promulgazione della Legge sulle Fonti del diritto si spiega “per ragioni sia contingenti, non potendosi evidentemente costituire con immediatezza l'intera normativa di un ordinamento giuridico... ed insieme di opportunità (tant'è che la norma è pienamente operativa a oltre settant'anni dalla costituzione dello Stato), anche in considerazione della condizione stessa di *enclave* che alla Città del Vaticano è propria e che, in ambito normativo, rende conveniente una forte continuità..”.

<sup>26</sup> Per l'aspetto relativo al predicato cognome, più ampiamente, cfr., SALVATORE BORDONALI, *Nuove prospettive sulla cognomizzazione dei predicati nobiliari*, in *Foro it.*, 2000, I, col. 2375.

<sup>27</sup> Con riferimento al divieto di trasmissione del predicato tramite l'adozione, un precedente storico è costituito dall'editto del 20 giugno 1837 con cui Carlo Alberto promulgò il “Codice civile per gli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna”, entrato in vigore il 1° gennaio 1838. Il codice, diviso in 2415 articoli conformava il prototipo francese “ai principii della santa nostra cattolica religione ed a quelli fondamentali della monarchia”. Il vecchio regime si riafferma, per quanto di nostro interesse, in un effetto secondario dell'adozione: “la nobiltà [...] dell'adottante non passa all'adottato senza una sovrana concessione, fatta sulla domanda dell'adottante” (art. 196).

<sup>28</sup> Sul punto SALVATORE BORDONALI, *La cognomizzazione dei predicati nobiliari oggi*, in *Riv. di dir. civ.*, 1999, p. 389 il quale ricorda che “dopo la caduta dei profili strettamente nobiliari del predicato” quest'ultimo “si trasmette ai discendenti seguendo le regole del cognome civile. Cioè in un modo che diverge da quanto avveniva in epoca monarchica per gli inserimenti atti ad individuare la distinzione nobiliare e per gli adattamenti dovuti alla legge araldica (esclusione dei figli naturali, adottivi, etc.), divenuti nella Repubblica inoperanti”. L'A. evidenzia che sebbene tale soluzione presenti l'inconveniente di “dilatare il novero degli aventi diritto al cognome predicato oltre l'ambito storicamente designato dalla normativa precostituzionale, in tale modo consentendone l'uso a soggetti che pur legati ad una famiglia da vincoli di sangue non facevano e non fanno parte del ceto nobile” anche se “quasi certamente un soggetto sarebbe portato ad autoescludersi dal portare un predicato che nella pubblica considerazione risulti forzato o addirittura disdicevole”.

#### 4. Osservazioni sugli effetti dell'adozione in diritto canonico

Una volta accertata l'incompetenza funzionale dei tribunali ecclesiastici a giudicare in materia di nobiltà personale, occorre adesso verificare sul piano del diritto sostanziale l'ampiezza degli effetti dell'adozione nel diritto canonico: ossia se questa sia talmente lata da implicare anche la trasmissione di eventuali titoli nobiliari, com'è noto, di regola esclusi. L'indagine per tanto si sposta sulla normativa canonica dell'adozione.

Sul punto il Tribunale diocesano afferma in modo apodittico che “*L'istante essere altresì figlio adottivo, e pertanto ex can 110, legittimo del conte..*”. In altri termini, nel decreto in esame, nel dare per certo quel che era di dimostrare, si opera una perfetta equiparazione tra filiazione adottiva e legittima, basandosi esclusivamente sul disposto del can. 110 del vigente codice, secondo cui “i figli, che sono stati adottati a norma della legge civile, sono ritenuti figli (*ut filii*) di colui o di coloro che li hanno adottati”<sup>29</sup>. È bene subito precisare che il suddetto canone non precisa quali siano gli effetti dell'adozione<sup>30</sup>, ragion per cui bisogna ricostruire fino a che punto si possa spingere l'equiparazione tra figli adottati e figli legittimi e, in particolare, se possa estendersi anche alla materia nobiliare. A tal proposito deve ricordarsi che, secondo autorevole dottrina canonistica, il can. 110 accoglie nel diritto della Chiesa, a mente del can. 22<sup>31</sup>, soltanto “l'adozione costituita secondo le condizioni e le formalità prescritte dalla legge civile”<sup>32</sup>, quindi anche quella effettuata secondo la legge italiana. Quest'ultima tuttavia tiene distinta l'adozione dei minori da quella dei maggiori d'età, che segue nella sostanza la vecchia disciplina dettata dal codice civile, che esclude il rapporto tra l'adottato e la famiglia dell'adottante, cioè quello nel cui ambito si ha la successione nobiliare<sup>33</sup>. Nella fattispecie esaminata, quindi, non si è verificata alcuna successione nel titolo familiare dell'adottante. Il dubbio potrebbe sussistere solo in riferimento all'adozione dei minori d'età.

Senonché il vigente diritto canonico “non canonizza gli effetti” che sancisce la legge civile in materia di adozione. Motivo per cui gli effetti canonici, seguono il “disposto della legge ecclesiastica”<sup>34</sup>.

---

<sup>29</sup> Per quanto riguarda le Chiese orientali e la codificazione del 1990, si occupano di adozione i cann. 29, §2; 296, §2; 689, §3; 812. Nessuna di queste norme è però accostabile come contenuto al can. 110 del CIC latino. Sul punto si veda IVAN ŽUŽEK, *Index analiticus codicis canonum ecclesiarum orientalium*, Roma, 1992, p. 13; AA.VV., *Commento Codice dei Canonici delle Chiese Orientali*, a cura di MONS. PIO VITO PINTO, cit., *ad indicem*.

<sup>30</sup> Come ricorda ANTOINE DE LA FUYE, voce *Adoption*, in *Dictionnaire de droit canonique*, Vol. I, Paris, 1935, pp. 214-221, “*D'une manière générale, le droit canonique n'a pas de doctrine propre concernant l'adoption et ses effets; il se borne à canoniser et à confirmer la législation romaine*” (p. 219).

<sup>31</sup> Sul problema del limite alla canonizzazione delle leggi civili cfr. OVIDIO CASSOLA, *La recezione del diritto civile nel diritto canonico*, Tortona, 1941, pag. 98 ss.; PIO CIPROTTI, *Contributo alla teoria della canonizzazione delle leggi civili*, Roma, 1941, pag. 88 ss.; GERALDINA BONI, *La rilevanza del diritto dello Stato nell'ordinamento canonico. In particolare la canonizatio legum civilium*, Milano, 1998, specialm. pag. 299 ss.

<sup>32</sup> Così LUIGI CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico pastorale*, Vol. I, Roma, 1996, p. 161, nota 12.

<sup>33</sup> In argomento si rinvia a GILDA FERRANDO, *Manuale di diritto di famiglia*, Roma-Bari, 2005, pp. 286-288 e bibliografia *ivi* citata.

<sup>34</sup> In tal senso LUIGI CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico pastorale*, op. ult.

Alla luce della normativa canonistica in materia pare potersi affermare che “per quanto dunque gli effetti che il *Codex j.c.* collega all’adozione siano simili a quelli della filiazione (e benché alla stessa possano applicarsi per analogia le norme concernenti quest’ultima)” non si può dubitare che l’adozione “si distingue sia dall’istituto della *filiazione* legittima che da quello della *legittimazione*”<sup>35</sup>. In considerazione di ciò si avrà che “non tutti gli effetti che derivano dalla filiazione legittima e da quella *secundum naturam* sono estensibili alla adozione”<sup>36</sup>, come prova ampiamente la materia degli impedimenti matrimoniali<sup>37</sup>, ragion per cui dovrà “escludersi la ricostruzione genealogica ascendente per ricavarne il diritto del figlio adottivo a succedere nel titolo originariamente concesso allo stipite della famiglia dell’adottante”<sup>38</sup>.

### 5. Brevi cenni riassuntivi

Nel riassumere brevemente quanto esposto, sembra potersi affermare che il decreto in esame sia stato emesso in una materia su cui il Tribunale ecclesiastico era assolutamente incompetente a decidere, ciò in base all’autodelimitazione di competenza giudiziale risultante dal can. 1401 del nuovo codice; altresì che la motivazione in diritto è carente e tale da non potersi da essa desumere quali siano state le argomentazioni giuridiche utilizzate per pronunciarsi affermativamente riguardo all’acquisizione legittima di un titolo nobiliare per successione dall’adottante.

Data la complessità e l’originalità della fattispecie, sarebbe stato lecito attendersi un’esposizione delle ragioni *in iure* molto più esaustiva ed analitica che non la semplice menzione dei cann. 102, 108 e, soprattutto, 110 il cui significato e le cui conseguenze giuridiche ancora non definite risultano quanto meno forzate nell’uso che se fa nel caso in esame.

Comunque, deve in ogni caso essere tenuto in conto che nella fattispecie non si è in presenza di un titolo concesso dal papa ma nel 1963 dal Re Umberto II di Savoia, sul cognome familiare dell’adottante. Per quanto esule, l’ultimo re d’Italia, non avendo abdicato, generalmente è ritenuto fonte di nobiltà e quindi il titolo nobiliare di cui trattasi risulta esistente e valido. Ma il suo intervento deve ritenersi, in mancanza di una diversa prova, in qualità di sovrano di uno Stato e non per altra qualifica, quale quella affermata ma da dimostrare riconducibile ad ipotesi di subcollazione pontificia.

---

cit., *ibidem*. La soluzione indicata appare quella preferibile una volta superata l’impostazione dei cann. 1059 e 1080 del codice abrogato. In base a detti canoni, l’impedimento da adozione veniva disciplinato interamente *per relationem*, facendosi dipendere dalle singole legislazioni civili di riferimento non solo l’estensione dell’impedimento, ma persino la natura giuridica di questo, ossia se fosse *impediens* oppure *dirimens*. Sul punto NICHOLAS JUNG, voce *Cognatio legalis*, in *Dictionnaire de droit canonique*, Vol. III, Paris, 1942, pp. 943-954.

<sup>35</sup> Così ANTONIO INGOGLIA, *Sui titoli nobiliari e sul diritto dei figli “adottivi” a succedervi nell’ordinamento della Chiesa*, in *Ius Ecclesiae*, 2007, in corso di pubblicazione. A tal proposito sembra degno di menzione il disposto del can. 1114 del Codice del 1917 dove si afferma che “*Legitimi sunt filii concepti aut nati ex matrimonio valido vel putativo...*”.

<sup>36</sup> Cfr. Id., *ibidem*.

<sup>37</sup> Sul punto, più ampiamente, SALVATORE BORDONALI, *Note controcorrente...*, cit.

<sup>38</sup> Cfr. ANTONIO INGOGLIA, *Sui titoli nobiliari e sul diritto dei figli “adottivi” a succedervi nell’ordinamento della Chiesa*, op. ult. cit.

Inoltre il Papa, in materia nobiliare, concede nuovi titoli e sostanzialmente agisce nell'ambito della situazione geo-politica creatasi dopo il 1870 come tutti gli altri sovrani. Può evidentemente riconoscere e rinnovare i titoli concessi dai suoi predecessori, tenendo a mente il distinguo in materia di titoli "territoriali" e onorifico-palatini; può autorizzare all'uso nel suo Stato titoli legittimi concessi da altri sovrani o antichi; viceversa non risulta che abbia sistematicamente riconosciuto o rinnovato titoli dei suoi originari Stati, mentre ciò fu fatto dalla Casa di Savoia che al pontefice succedette nella sovranità su tali stati, e tali provvedimenti non furono contestati dalla Santa Sede.

Altro aspetto è quello dovuto alla particolare situazione della legge italiana repubblicana, che non appare univoca nel modo di considerare la nobiltà, in quanto non l'abolisce e ancor meno vieta: da un lato questa è in grado di costituire la base del completamento del cognome familiare con il predicato<sup>39</sup>, ma dall'altro rimane sfornita di alcuna tutela giuridica per i legittimi possessori nel caso di usurpazione. Si tratta di una situazione ambigua, dove non si ha l'antigiuridicità dei titoli nobiliari e dove la paralisi della Consulta araldica italiana è solo di fatto, potendone avvenire la soppressione unicamente con legge, in base alla XIV disposizione costituzionale transitoria<sup>40</sup>; cosa che sino ad ora non è avvenuta.

L'intervento dei tribunali della Chiesa dovrebbe pertanto avvenire in via suppletiva, per la denegata giustizia al cittadino fedele in una materia, la nobiltà, che conserva la sua rilevanza per l'ordinamento canonico. Ma quest'aspetto, tutto da esaminare, non ha neppure sfiorato i redattori della sentenza.

Infine, che in seguito alla rimodulazione delle competenze tra tribunali ecclesiastici e tribunali statali dello SCV, determinata dal nuovo Codice di diritto canonico e dalla nuova Legge fondamentale dello SCV del 2000, è consentito ricorrere ai tribunali vaticani sia pure limitatamente ai soli titoli di collazione diretta da parte del papa o di subcollazione (ove documentata), rimanendo comunque esclusa la possibilità di giudicare sul riconoscimento, l'uso e la perdita delle distinzioni nobiliari concesse da Potenze straniere quali l'Italia<sup>41</sup>.

Ad ogni modo resta ferma l'incompetenza *ratione materiae* dei tribunali ecclesiastici della Chiesa latina a pronunciarsi sulle controversie inerenti alla trasmissione del titolo nobiliare dall'adottante all'adottato, che comporterebbe un'innovazione delle leggi araldiche nazionali e pontificie.

---

<sup>39</sup> Più ampiamente, SALVATORE BORDONALI, *La cognomizzazione dei predicati nobiliari...*, cit., p. 381.

<sup>40</sup> Sul punto cfr. HADRIAN SIMONETTI, *Commento alla Disp. XIV*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di RAFFAELE BIFULCO, ALFONSO CELOTTO, MARCO OLIVETTI, Torino, vol. III, 2006, p. 2798, la quale ricorda che "La mancata attuazione della previsione costituzionale, non essendo stata mai approvata dal Parlamento alcuna legge in materia, ha posto il problema dell'eventuale sopravvivenza della Consulta araldica nell'ordinamento italiano. Sebbene simile tesi sia stata sostenuta in passato da una parte della dottrina, è diffusa l'idea che la Consulta araldica fosse divenuta, già all'epoca dell'approvazione della disposizione XIV, un organo di fatto inesistente e che, ad ogni modo, la sua sopravvivenza sia ormai inutile, una volta chiarito, dalla Corte Costituzionale nella ricordata sentenza 101/1967, che non è più consentito impegnare la pubblica amministrazione in attività di accertamento di diritti e titoli nobiliari". Si veda anche il parere reso in materia dal Consiglio di Stato il 13 marzo 1950, n. 174, in *Cons. Stato*, 1950, pp. 1333 ss.

<sup>41</sup> Cfr. ID., *Note controcorrente...*, cit.

**Tribunale Ecclesiastico Regionale Siculo – Palermitana**  
**– Nullitatis Matrimonii, 26 gennaio 2007 – c. Ficarrota,**  
*Ponente*

**Matrimonio – Incapacità al consenso matrimoniale – Pedofilia – Incapacità all'onere dell'educazione della prole**

*Principio fondamentale dell'incapacità al consenso matrimoniale canonico si rinviene nella regola di diritto naturale: «ad impossibilia nemo tenetur». Tale principio si applica all'assunzione di tutti gli obblighi essenziali del matrimonio naturale, inteso non solo nel suo momento costitutivo, il matrimonio in fieri, ma nel matrimonio nel suo complesso, ossia il matrimonio in facto esse. Tra gli oneri che discendono dal matrimonio vi è anche quello dell'educazione della prole, elemento fondamentale del bonum prolis, fine del matrimonio canonico. È incapace di assumere e assolvere l'obbligo dell'educazione della prole colui che è affetto dal grave disturbo della personalità di pedofilia, poiché lo rende inidoneo a svolgere una adeguata funzione parentale.*

*Fattispecie*

(*Omissis*) 1. La conoscenza tra le parti è avvenuta nella primavera del 1991.

L'attrice si era appena laureata e il convenuto era diplomato geometra e lavorava.

Dopo una breve frequentazione i due si considerarono fidanzati

Il loro rapporto venne, quasi subito a conoscenza delle rispettive famiglie e non venne ostacolato. Vi fu anche fidanzamento ufficiale con la presentazione e la conoscenza delle famiglie.

Il fidanzamento andò avanti serenamente: i due giovani si scambiavano affettuosità e pervennero anche ai rapporti prematrimoniali.

Di comune accordo decisero il matrimonio, che venne celebrato il 1° maggio del 1993.

La residenza coniugale venne posta a ..., in un appartamento di proprietà della famiglia T., ma ben presto i due giovani si trasferirono ad ... nello stesso stabile in cui abitavano i familiari della M., giacché questa, rimasta incinta, ebbe bisogno delle cure della madre.

Dal matrimonio nacque F.

Tra le parti erano iniziati contrasti e litigi. Questi si aggravarono dopo la nascita della bambina allorché l'attrice non volle ritornare a ... , dove era stata stabilita la residenza coniugale.

La separazione di fatto avvenne dopo un ennesimo litigio tra le parti.

Seguì separazione legale e al convenuto venne data la possibilità di vedere la figliuola in casa della madre in giorno di Domenica. Solo quando la bambina fu più grandicella (tre-quattro anni) il padre la portava con sé.

L'attrice riferisce di aver scoperto che la bambina veniva abusata dal padre, da racconti fatti dalla stessa. Volle indagare e si convinse che il padre abusava della piccolina e lo denunciò.

L'attrice accusa di nullità il suo matrimonio ritenendo il convenuto non capace di assolvere il compito di educatore della figlia, a norma del can. 1095, n.3 del C.D.C. (*Omissis*).

Nella sessione del 27. 11. 2003 il dubbio venne così stabilito: “Se consta la nullità di questo matrimonio: Per incapacità ad assumere eadempiere gli obblighi coniugali da parte del convenuto, con particolare riferimento all'educazione della prole, *ex can. 1095 n. 3 CDC*”

#### *In diritto*

Incapacità ad assumere e ad assolvere gli obblighi coniugali per causa di natura psichica (cari. 1095,n.3).

Il can. 1095 n. 3 stabilisce: “Sono incapaci di contrarre matrimonio coloro che per cause di natura psichica non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio”.

Mentre nei primi due numeri, il canone prende in considerazione fattori deficitari soggettivi dal punto di vista intellettuale, aventi cioè la loro origine nella f'acoltà intellettuale (mancanza totale di uso di ragione o grave difetto nel suo esercizio di valutazione, conoscenza, discrezione, giudizio), in questo numero prende in considerazione elementi e fattori soggettivi che inclinano, necessitano e determinano il comportamento pratico del soggetto in un modo distorto e squilibrato a motivo di turbe psichiche che hanno la loro radice in una personalità costituzionalmente disturbata e che non riesce ad assolvere gli obblighi essenziali del matrimonio.

Il principio fondante la norma del can. 1.095,3 può rintracciarsi nella regola data dal diritto naturale: “ad impossibilia nemo tenetur” e tale principio va applicato all'assunzione di tutti gli obblighi essenziali del matrimonio, inteso non solo nel suo momento costitutivo, e quindi matrimonio *in fieri*, bensì nel suo complesso, ossia il matrimonio *in facto esse*.

L'incapacità di assumere i detti obblighi è di per sé strettamente connessa all'incapacità morale di mantenerli.

Deve trattarsi, comunque, d'incapacità certa, presente nel soggetto nel momento della celebrazione del matrimonio. Se si trattasse di incapacità susseguente, il matrimonio non verrebbe pregiudicato e resterebbe pienamente valido.

Deve trattarsi di un'incapacità derivante da cause di *natura psichica*, questa non è necessariamente una patologia, anche se deve trattarsi di una seria forma di anomalia riferita all'universo psichico del soggetto.

L'incapacità dunque non riguarda la facoltà psicologica di formare ed esprimere un consenso pienamente cosciente e umanamente responsabile e quindi valido, ma concerne l'incapacità soggettiva di fatto di assolvere quegli obblighi essenziali, che anche con lucidità dal punto di vista intellettuale si erano contratti: il soggetto posto dinanzi all'esercizio pratico manifesta uno stato deficitario profondo e costituzionale che non gli consente di attuare quanto ha contratto.

Per ben individuare il senso giuridico della *incapacitas assumendi onera* nella sua specificità e nella sua differenza rispetto all'uso di ragione e della discrezione di giudizio è importante considerare quanto scrisse, il compianto Card. Pompedda, ex Prefetto della Signatura Apostolica: “Per esclusione dovremmo dire che il testo legislativo non implica la presenza di condizioni morbose che possano intaccare l'uso della ragione o la discrezione di giudizio: queste rientrano nelle prime due fattispecie, non attengono all'oggetto del consenso bensì, formalmente almeno, al soggetto e cioè al suo atto psicologico.

Di fatto la giurisprudenza rotale finora ha riconosciuto e ha ravvisato come possibile causa di questa incapacità tutte quelle condizioni morbose, sia di attinenza psichiatrica sia anche pertinenti al campo psicologico, le quali, pur non inducendo un difetto di discrezione, intaccano tuttavia l'abilità del soggetto, in genere per le obbligazioni matrimoniali ed in specie per costituire e condurre la peculiare relazione interpersonale o comunione di vita che dir si voglia" (cfr. F. Pompedda, *Il canone 1095 del nuovo Codice di diritto canonico tra elaborazione precodificalee prospettive di sviluppo interpretativo*, in IUSTITIA, XL, 1987, pag. 20).

Questa incapacità o inabilità deve essere reale e tale da impedire o rendere difficile la comunione di vita coniugale, ossia l'assolvimento degli oneri essenziali del matrimonio.

In proposito, il Card. Pompedda osservava: "Altra annotazione fondamentale per intendere questa terza fattispecie del canone è che esso si riferisce alla incapacità, e quindi presuppone esservi, quale condizione invalidante, una vera impossibilità di adempimento delle obbligazioni essenziali. Qui tuttavia è opportuno precisare meglio tale concetto. Astrattamente e teoricamente nessuno può negare la distinzione tra impossibilità e difficoltà: ma ove questa assumesse, per il comportamento umano, proporzioni gravi o addirittura estreme, sarebbe oltremodo arduo stabilire una linea di demarcazione netta tra la pura difficoltà e la impossibilità. Né dimentichiamo che ci troviamo entro il capo dell'agire umano, giudicabile attraverso criteri di ordine morale e non di ordine fisico, e soprattutto che si tratta di valutare condizioni in cui hanno grande parte, anzi essenziale, le circostanze concrete del singolo individuo. Potremmo quindi dire che si deve accertare una vera impossibilità, ma intenderemo sempre una impossibilità morale" (cfr. F. Pompedda, *loc. cit.* pag. 19).

Non vi sono difficoltà in dottrina e in giurisprudenza ad ammettere che nell'oggetto della incapacità di cui al can. 1095, n. 3 rientrano in quanto *obligationes essentielles matrimonii* tutti quei doveri e comportamenti che rendono possibile il particolare *consortium totius vitae* che è il vincolo matrimoniale le cui proprietà essenziali sono l'unità e l'indissolubilità (can. 1056) e le finalità fondamentali il *bonum coniugum*, la generazione e l'educazione della prole (can. 1055).

Il can. 1055 riprende a pieno l'insegnamento della Chiesa e in particolare la Costituzione *Gaudium et Spes*, che così dichiara: «Per sua indole naturale, l'istituto stesso del matrimonio e l'amore coniugale sono ordinati alla procreazione ed alla educazione della prole e in queste trovano il loro coronamento» (n. 48); ed ancora: «i figli sono infatti il preziosissimo dono del matrimonio e contribuiscono moltissimo al bene degli stessi genitori ... Di conseguenza la vera pratica dell'amore coniugale e tutta la struttura della vita familiare che ne nasce, senza posporre gli altri fini del matrimonio, a questo tendono che i coniugi, con fermezza di animo, siano disposti a cooperare con l'amore del Creatore e del Salvatore, che attraverso di loro continuamente dilata e arricchisce la famiglia ... Il matrimonio, tuttavia, non è stato istituito soltanto per la procreazione; ma il carattere stesso di patto indissolubile tra persone e il bene dei figli esigono che anche il mutuo amore dei coniugi abbia le sue giuste manifestazioni, si sviluppi e arrivi a maturità» (n. 50).

Non c'è dubbio che anomalie psichiche che rendono uno dei contraenti incapace ad assolvere i propri doveri relativi e connessi col raggiungimento di quelle proprietà e finalità costituiscono causa di invalidità del vincolo.

Per il capo accusato, di cui ci stiamo occupando, chiara è la dottrina che viene riassunta nei cari. 1055 che dichiara: "il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra di loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene

dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra i battezzati è elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento.

Scarsa o quasi nulla è invece la giurisprudenza, per cui non si è in grado di citare sentenze in merito.

Si riporta quanto scritto dalla Dott.ssa S. L. G., Perito psicologo del TERS, come risposta ad una domanda fatta: «Le circa la capacità di un pedofilo ad educare la prole: “Con il termine pedofilo si indica l’adulto, che attratto da un bambino ne abusa sessualmente. La pedofilia è caratterizzata da fantasie, impulsi sessuali, o comportamenti ricorrenti ed intensamente eccitanti sessualmente, che riguardano bambini in età prepuberale (prima dello sviluppo fisico delle caratteristiche sessuali di genere). Il pedofilo, infatti, perde automaticamente interesse per soggetti che hanno caratteri sessuali e somatici adulti. Ciò farebbe pensare e sosterebbe l’ipotesi abbastanza accreditata che il pedofilo è quindi una persona che non è riuscita a completare il normale processo di sviluppo verso l’adattamento eterosessuale e cioè soffre di un grave disturbo dell’identità.

Un’altra questione riguarda le origini del comportamento pedofilo. Frequentemente, infatti, il pedofilo ha subito traumi a partire da una coppia genitoriale gravemente disfunzionale e quindi non è stato in grado di sviluppare quei modelli operativi interni che regolano le relazioni. Di fatto quindi chi abusa è affetto, fondamentalmente, da un disturbo che impedisce di stabilire buone relazioni e di conseguenza è incapace di svolgere adeguata funzione parentale”. (*Omissis*).

#### *In fatto*

La Sig.ra G. M., attrice in causa, accusa di nullità il suo matrimonio ritenendo che il convenuto, T., al momento del matrimonio fosse incapace di assumere ed adempiere i doveri coniugali, con particolare riferimento alla educazione della prole

L’attrice accusa il convenuto di aver compiuto atti osceni sulla loro figlioletta, ...

La pedofilia è, sicuramente, un comportamento riprovevole, ma quando viene abusata una propria creatura, questo comportamento diventa quasi imperdonabile, perchè va oltre ogni sopportazione umana.

La pedofilia va, sicuramente, annoverata tra le devianze più gravi del comportamento sessuale umano. Si tratta, sicuramente, di una psico-patologia, inquadrata da tutta la letteratura specializzata tra le deviazioni sessuali, o le c.d. perversioni o parafilie (cf. D.S.M. IV, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, MI 1999), che non permette a chi ne è affetto di assumere responsabilmente gli impegni genitoriali, quindi rende incapaci di emettere un valido consenso matrimoniale.

Vero è che il c.d. comportamento pedofilo e/o incestuoso, nel caso che stiamo trattando, si è manifestato dopo il matrimonio, ma è anche vero che il comportamento di cui sopra è stato conseguenza di un gravissimo disturbo di personalità di tipo psicotico o di tipo narcisistico. E questo grave disturbo di personalità era preesistente al matrimonio.

Secondo i maggiori specialisti, in materia, “*molti pedofili soffrono di una patologia del carattere, ivi comprese delle varianti psicotiche che del disturbo narcisistico di personalità*” (Glenn O. Gabbard, *Psichiatria e psicodinamica*, nuova edizione, p. 315, MT 1995).

Nel caso in specie siamo di fronte ad una gravissima violenza sessuale (pedofilia - incesto) in seno alla Famiglia di origine (vedi tra gli altri: Autori vari: *La violenza psicologica contro bambini e adolescenti*, Roma, 1993 ; Autori Vari; *L’abuso sessuale intrafamiliare*, MI 2001).

In una famiglia “sana” dal punto di vista psicologico, i genitori sono per i figli

elementi che garantiscono tutti gli aspetti di una sana crescita affettiva e fanno nei loro confronti da guida.

Nel caso del T. ci troviamo, stando all'esito degli atti di causa, di fronte a un genitore che non solo ha mancato ai suoi doveri derivantigli dalla paternità, ma si è macchiato di uno dei comportamenti più aberranti dal punto di vista psicologico, psicopatologico e antropologico.

Compito di questo Tribunale è stato di verificare se il Signor T., padre della piccola ..., ha realmente abusato della sua bambina.

In proposito, venne fatto processo penale contro il convenuto che venne assolto ai sensi dell'art.530, comma 2°, c.p.p., per non aver commesso il fatto.

Venne immediatamente fatto ricorso in Appello sia dalla Procura generale di Caltanissetta sia dalla Sig.ra M..

Il 28 aprile del 2005 venne confermata la sentenza di primo grado.

Va precisato che al Giudice penale è richiesto, per poter condannare una persona, una certezza oggettiva della colpevolezza dell'imputato.

I Giudici penali sia di primo grado che di appello, nel processo penale che ha visto il T. come imputato, pur ritenendo vero che la piccola ... abbia descritto alla propria mamma ed alla psicologa *“di aver subito atti ad evidente sfondo sessuale, e che siffatte traumatiche esperienze devono essere state da lei certamente in qualche modo acquisite nell'ambiente dove si è svolta la sua vita di relazione”* (S.,p.139,C), concludono per la non colpevolezza dell'imputato: *“Pertanto, sulla base delle precedenti considerazioni ed in difetto di un tranquillante sostegno dell'ipotesi accusatoria, ritiene il Tribunale che risulta insufficiente la prova che l'imputato abbia commesso il reato ascrittogli”* (S., p. 140, C).

Al Giudice ecclesiastico, che non è chiamato a condannare persone, ma a verificare e dichiarare se il matrimonio celebrato tra due persone è da ritenere valido o meno, basta raggiungere la certezza morale, in base agli Atti raccolti.

Dopo ampia, articolata e serena discussione, il Collegio giudicante ha dichiarato di aver raggiunto la certezza morale circa la nullità di questo matrimonio per la incapacità del convenuto ad assumere ed assolvere i doveri coniugali con particolare riferimento a quelli più specifici di padre educatore.

Questa certezza viene acquisita in base alle dichiarazioni dell'attrice, della cui credibilità non vi è motivo di dubitare; in base alle dichiarazioni delle testi M. L. e I. M., due professioniste che hanno avuto in cura la piccola ... e in base a quanto emerso dalle due perizie sugli atti di causa.

L'attrice, M., con profondo dolore ma con altrettanta chiarezza evoca la triste vicenda che riguarda il suo matrimonio con T.

Inizia la sua deposizione, dichiarando: *“Non ritengo possibile una riconciliazione perché il convenuto non è stato mai né un vero marito, né un vero padre”* (S., p. 21,3).

Dopo aver riferito che il fidanzamento è andato avanti nella serenità, riferisce di aver avuto sentore di stranezze nel comportamento del convenuto, quasi subito, dichiarando: *“Tra noi inizialmente c'erano soltanto delle dimostrazioni affettive con baci e abbracci. Dopo circa un anno di fidanzamento, queste affettuosità si sono un po' spinte a dei rapporti sessuali, però preciso che non vi è stata mai la penetrazione. Durante queste affettuosità, mi accorgevo che D. piangeva, e non mi ha mai spiegato il perché, anche se io glielo chiedevo. Mi convincevo che a D. io non mi piacessi, e gliel'ho anche manifestato. D. mi diceva che non era vero, anche se lui avrebbe desiderato come fidanzata e come moglie una ragazza alta, bionda e con gli occhi azzurri, così come era in parte sua sorella P., che era la più piccola”* (S., p. 22, 6).

Racconta la triste esperienza vissuta dopo la loro separazione: “Dopo la separazione di fatto, gli avvocati ai quali ci siamo rivolti per la separazione giudiziaria, si sono messi d'accordo che la bambina rimanesse a casa con me e che a lui venisse data l'opportunità di vederla due ore la domenica a casa mia. È successo che una di queste volte, alla fine delle due ore lui non voleva più andare via e al mio invito di lasciare la casa, ha minacciato di buttare la bambina dal balcone (noi abitavamo al secondo piano). Visto che io volevo ostacolarlo mi ha colpito con un pugno, rompendomi il setto nasale. Anche ad una mia zia che era intervenuta per aiutarmi, il convenuto ha dato un pugno. Siamo andati a finire al pronto soccorso. L'accaduto è stato riportato dalla stampa locale. Produrrò documentazione un pò più avanti.

Successivamente, anche se il giudice aveva stabilito che il convenuto poteva incontrarsi con la bambina solo due ore la domenica, io per poter dare alla bambina la possibilità di avere me, ma contemporaneamente la presenza del padre, sono stata più accomodante col convenuto e gli concedevo la possibilità di tenersi la bambina per tutta la giornata di domenica, raccomandando in maniera forte al convenuto di non correre troppo veloce con la sua macchina (il convenuto era pilota di rally).

Dopo alcune domeniche, mi sono accorta che la bambina mostrava comportamenti aggressivi nei miei confronti, accusandomi di essere stata io la causa della separazione. Mi diceva che a sostenere questo erano il padre e la nonna. Mi parlava di racconti di streghe e di paura. (La bambina aveva circa 3 anni e mezzo o quattro). La bambina aveva spesso incubi notturni.

Nel 1999 ho avuto una supplenza a Leonforte e avevo difficoltà ad andare a prelevare la bambina all'asilo. Pregai il convenuto di farlo lui, e portarla a casa.

Capitò un giorno che il convenuto riportò a casa la bambina un pò più tardi del solito. In quell'occasione la bambina mi disse che voleva fare con me un gioco che faceva abitualmente con il padre. Mi porto nello studio di casa mia, chiuse la porta a chiave, dicendo che la nonna materna non avrebbe dovuto vedere, prese una coperta di lana, la mise sulla mia testa e sulla sua, e mi baciava in bocca. Mi stranizzai e chiesi perché stava facendo questo: la bambina rispose che col papà faceva così. Anzi si aspettava che dal mezzo delle mie gambe, da un momento all'altro doveva uscire un liquido, come formaggio fuso che a lei piaceva tanto. Mi diceva però che questo era un segreto tra lei e suo padre.

Da quanto successo, io mi sono preoccupata, e ho cominciato a farneticare. Ho raccontato il fatto a mia madre, la quale mi scoraggiò a continuare a parlarne visto che i rapporti tra me e mio marito erano tesissimi.

Dopo qualche giorno andai all'asilo e chiesi alla maestra A. di mostrarmi i disegni che la bambina aveva fatto negli ultimi tempi. La maestra mi ha mostrato i disegni fatti da mia figlia e mi ha anche detto che da un po' di tempo la bambina era taciturna, e mi ha rivelato anche un altro fatto, che aveva dato fastidio anche a lei, cioè D. da un po' di tempo, la mattina andava a trovare la bambina e rimaneva lì per qualche tempo, tenendo sempre in braccio la bambina. Ho esaminato i disegni e mi sono accorta, purtroppo, che quasi tutti i disegni rappresentavano il pene maschile. (questi disegni sono stati acquisiti come prove nel processo penale in corso contro il convenuto).

Un giorno è capitato che, facendo il bagnetto alla bambina, e lavandola nelle parti intime, la bambina ha gridato, dicendole che le bruciava il fiorellino, guardando bene mi sono accorto che l'aveva arrossato. Le ho chiesto se aveva fatto la pipì all'asilo e non si era pulita., e lei invece mi ha detto che il papà le aveva messo un pennerello.

L'ho portata dal pediatra, e davanti al pediatra, la bambina riferì di essere stata portata un giorno in un casolare abbandonato, nei pressi di V., dove le aveva fatto ancora una

*volta mangiare formaggio fuso, e che lei lo ha sputato in faccia al papà e lui si è adirato e poi le ha messo il pennarello.*

*Durante questo periodo D. mandò alla bambina in regalo un bambolotto chiamato “pisellin pipì”. La caratteristica di questo bambolotto era che gli si erigeva il pene prima di fare la pipì.*

*Quando mi sono accorta che per la bambina quel pupazzo era diventato il gioco preferito, e mi sono accorta che alla bambina piaceva portare le mani proprio verso il pene del bambolotto, in un momento in cui era distratta, io ho buttato via quel giocattolo.*

*Fra l'altro mi era arrivato l'esito di alcuni esami che io avevo fatto fare alla bambina, attinenti le tonsille e le adenoidi nasali, dalle quali risultava che la bambina aveva la “Candida albica” (si tratta di una infezione che viene trasmessa solo sessualmente). Ho saputo dal pediatra della mia bambina, al quale ho chiesto spiegazione, che si trattava di una cosa strana, e mi suggerì di rifare le analisi.*

*Ho fatto rifare le analisi, e puntualmente rispuntò la “candida albica”. Il pediatra mi suggerì di farla controllare da una ginecologa.*

*Alla ginecologa che l'ha visitata, la bambina ribadì ancora una volta che il padre le aveva messo un pennarello. La ginecologa riscontrò l'infiammazione, ma non capì la provenienza, a parte ciò che la bambina aveva detto.*

*Per questi fatti avvenuti, io ho sporto denuncia alla questura di Enna, e sempre per questi fatti, in atto c'è un processo penale. Il tribunale dei Minorenni di Caltanissetta, ha tolto la potestà genitoriale al Convenuto e successivamente gli ha impedito persino di incontrarsi con la bambina, perché da accertamenti fatti dal Tribunale dei Minori è emerso che la bambina ha subito abusi sessuali da parte del padre” (S., p. 26, 12).*

*Il convenuto, T., nega l'assunto attoreo. Dichiarò di essere stato un buon marito e un buon padre. Sebbene la sua intenzione sia quella di contrastare, in tutto, la versione dell'attrice, conferma alcune circostanze di rilievo: “La residenza coniugale venne stabilita in V., in un appartamento di mia proprietà.*

*Verso la fine dell'anno ci siamo trasferiti ad E., in un attiguo a quello della famiglia di G. Questo trasferimento è stato necessitato dal fatto che G. era rimasta incinta ed ha avuto delle minacce di aborto, per cui lei sentiva il bisogno di avere la madre vicina.*

*La nostra convivenza non è stata mai serena, perché l'attrice già fin dall'inizio, con sotterfugi vari ha cercato di avvicinarsi alla sua famiglia di origine.*

*Non vi furono veri e propri dissapori e contrasti, anche perché, siamo stati due persone ragionevoli. Senza alcuna discussione, un po' alla volta il nostro matrimonio si andò sempre più disgregandosi” (S., p. 35, 10).*

*Conferma di aver avuto l'opportunità di incontrarsi con la bambina, in un primo tempo solo in casa della moglie e successivamente potendo portarla con se: “Dopo la separazione, io ho continuato a frequentare, semplicemente con brevi incontri esterni, mia moglie e la bambina.*

*Per quanto riguarda la mia bambina, dopo il suo secondo anno di età, quando mi veniva affidata, la portavo con me a casa di mia madre. Quando è diventata più grandicella, oltre a portarla da mia madre la portavo anche in giro” (S., p. 36, 12).*

*Conferma che in seguito alla denuncia fatta dalla moglie gli è stata sospesa la patria potestà: “Sono stato accusato di aver molestato sessualmente la bambina, ma si tratta di una “calunnia” perché io ho avuto sempre massimo rispetto per tutti i bambini, ma particolarmente per la mia bambina.*

*In atto Federica ha 10 anni, non la vedo ufficialmente da cinque anni, ma mentre prima riuscivo a vederla per strada o davanti alla scuola, da due anni e mezzo non la vedo completamente.*

*In atto la patria potestà su Federica mi è stata sospesa*” (S., p. 37,12 )

Di particolare importanza sono risultate le testimonianze delle due professioniste che hanno avuto in cura la piccola ...

La teste M. L., psicologa-psicoterapeuta, ha avuto in cura la piccola ... già fin dal 1999.

La teste riferisce di essere venuta a conoscenza dell'abuso direttamente dalla bambina: *“La M. mi ha riferito di essersi separata dal marito e di avere osservato nella figlia delle anomalie comportamentali.*

*Inizialmente, non mi ha raccontato degli abusi del padre sulla figlia e quando successivamente me ne ha parlato, mi ha raccontato di verificare obiettivamente come stessero i fatti.*

*Ho avuto inizialmente diversi incontri con la bambina e la prima cosa che ho notato in lei era che era una bambina disturbata, in quanto era ipercinetica (che non stava mai ferma ed era molto nervosa), aggressiva e presentava difficoltà nella concentrazione e inizialmente si rifiutava di collaborare.*

*Ha iniziato a collaborare solo quando ho avuto un'intuizione, cioè ho detto a ... di scambiarsi i ruoli, lei era la dottoressa ed io la bambina.*

*Da quel momento sono venuta conoscenza direttamente degli abusi subiti da ..., da parte del padre.*

*La bambina è stata molto reticente nel raccontare i fatti, ma gradatamente mi ha raccontato i fatti nella sostanza.*

*Dagli incontri con la bambina è emerso, a mio parere, che si trattava di una bambina chiaramente abusata, in quanto gli indicatori tipici dell'abuso erano tutti presenti, ad esempio, incubi notturni, irrequietezza, comportamenti sessualizzati con il toccarsi, avere ritrosia nel parlare, avere sensi di colpa, essere aggressiva, avere scarso rendimento scolastico e volere anche il fidanzatino indicandolo come persona più grande”*(S., p. 10 1,4).

Circa l'identificazione dell'abusante, la teste dice: *“L'identificazione dell'aggressore nella figura del padre, secondo il mio parere, può ritenersi sicura.*

*Questa sicurezza mi viene dal fatto che la bambina, malgrado l'iniziale reticenza, poi parlava tranquillamente con me, anche perché per noi dovevano essere dei segreti.*

*Quando è stato proibito con decisione del Tribunale per i minori, che il padre incontrasse la figlia, ... ha avuto sicuramente un miglioramento”*(S.,p.102,6).

La teste L. M., neuropsichiatra infantile; ha iniziato ad avere in cura la piccola ... nel giugno del 2001, quando la piccola aveva sette anni.

La teste è venuta a conoscenza della vicenda tramite l'attrice.

A noi interessa quanto la teste ha appreso direttamente dalla bambina durante il trattamento: *“Quando ho cominciato ad occuparmi della bambina, lei aveva già subito tre incidenti probatori, dai quali era uscita distrutta ed era di un'aggressività estrema, particolarmente nei suoi confronti ed in quelli della madre.*

*Ho avuto modo di incontrarmi con la bambina e con la madre inizialmente ogni settimana e quando mi sono resa conto che sia la bambina che come la madre, erano prigioniere della famiglia di origine della madre (... mi ha descritto la famiglia con un disegno spontaneo, dove non emergeva la mamma che era raffigurata addirittura più piccola di lei, ma emergevano piuttosto figure parentali come gli zii, la nonna ed i bisnonni. Solitamente i bambini quando descrivono il loro vissuto attraverso disegni, sono sinceri), ho indicato alla signora M. di trasferirsi con la bambina lontano dalla propria famiglia di origine come terapia per riacquistare, sia lei che la bambina, un ruolo di nucleo familiare.*

*La signora ha seguito il mio consiglio, e si è trasferita, insieme alla figlia a C. e cominciò, in realtà, la sua vita in autonomia.*

*Ho cominciato a vedere buoni risultati. Purtroppo, nel giugno del 2002, ho verificato delle regressioni nel comportamento di ..., in coincidenza con la sentenza del Tribunale civile che si era occupato della separazione dei suoi genitori nella quale si prevedeva che il T. potesse incontrare la filgioletta (precedentemente, il Tribunale dei minori, con propria decisione, aveva proibito allo stesso di incontrarsi con la bambina, anche in ambienti protetti).*

*La bambina cominciò a far emergere spontaneamente racconti relativi ai fatti pregressi e alle situazioni che io ancora non conoscevo e che la bambina sosteneva di non avere raccontato neppure alla madre, perché temeva che diventassero di dominio pubblico. Testualmente ebbe a dirmi: “Non le ho raccontato a nessuno, perché la mia famiglia lo racconta a tutti e poi lo sa tutto il paese”.*

*Intendo riferire a questo Tribunale un episodio raccontatomi da ... mi ha raccontato che l'ultima volta che ha dormito dal papà, si è coricata nel lettone del papà con accanto una sedia.*

*Mi raccontò testualmente: “Un giorno ero sola a letto al buio e ho visto un'ombra, era il diavolello con la maschera, si è tolto la maschera dal volto ed era il volto del mio papà ... “ Mi ha raccomandato però di non dirlo a nessuno.*

*... Ho avuto in cura assidua la bambina fino all'inizio dell'anno scolastico 2002/2003. Da allora continuo ad incontrare la bambina più saltuariamente” (S., p.92,4)*

*La teste ritiene di poter affermare: “È sicuro che la bambina è stata sottoposta ad un grave trauma da abuso sessuale.*

*La bambina manifestava il vissuto affettivo come il sentirsi brutta e sporca e vedeva il mondo contrario a lei e malevolente e, spesso in una visione disorganizzata e spesso disassociata. (tutto questo emerge chiaro dai disegni che la bambina faceva ed alcuni dei quali, dietro vostra richiesta consegnò in copia).*

*Malgrado io per scelta terapeutica non abbia voluto ritornare sui fatti traumatici, mio malgrado ho dovuto constatare attraverso alcune riattivazioni traumatiche spontanee della bambina, che la figura negativa che è emersa è quella del papà” (S., p. 93, 5/6).*

*In atti sono presenti due perizie, una redatta dallo psicologo di ufficio Sac. Dott. G. S. e una redatta dalla psicologa S. L. G. per incarico della patte attrice,*

*Lo psicologo di ufficio, dopo aver fatto una relazione empirica sull'abuso di minori, dichiara di non aver potuto sottoporre il periziando ad esame peritale in quanto il Signor T., sebbene regolarmente convocato, ha creduto opportuno non presentarsi, privando il professionista di elementi che solo tramite test avrebbe potuto raccogliere e quindi di descrivere la sua personalità .*

*Il perito, sebbene si sia appiattito sulle posizioni assunte dal Giudice penale (va precisato che al perito non veniva richiesto di appurare la colpevolezza o meno del convenuto), non ha mancato di affermare che la personalità del T. (“almeno stando alle testimonianze della Sig.ra M.”) si evidenzerebbe in tutto il suo squallore psicopatologico di pedofilia, di violenza e di abuso sulla figlia” (S.,p.178).*

*Il professionista non è in grado di esprimere un giudizio su eventuale forma di patologia, esistente nel convenuto, all'atto della celebrazione del matrimonio, visto che per lui la storia viene fatta conoscere dalla piccola ... “i cui racconti lasciano ampio margine di dubbio” e dall'esame delle due professioniste che hanno avuto in cura la piccola.*

*L'esame e le deduzioni delle due specialiste, che a nostro parere sono chiare, convincenti e conducenti, al nostro perito, sono sembrate poco convincenti “perché non hanno retto alla prova del Tribunale” (S.,p.185).*

*Lo specialista, che dichiara di non avere elementi per stabilire se il T. è uno psi-*

copatico, e quindi di non essere in grado di parlare di “evidenti note psicopatiche, fa lo stesso una sua diagnosi: *“Il T. presenta, alla luce degli Atti di causa, una personalità che potremmo definire di tipo narcisistico ma se mettiamo tra parentesi (e dobbiamo farlo) tutto ciò che riguarda gli abusi sessuali perché non provati, non sono ravvisabili sintomi di anomalie o disturbi psichici se non alcuni tratti nevrotici quali una certa debolezza dell’io, una scarsa tolleranza alle frustrazioni, una difficoltà a gestire le relazioni significative, una dipendenza dalle figure significative, ma non si può, a nostro modesto avviso, parlare di evidenti note psicopatologiche”* (S., p. 185).

Il perito, quando scrive quanto riportato sopra, non tiene presente il comune insegnamento della psicologia, che ritiene “la debolezza dell’Io, una scarsa tolleranza alle frustrazioni, una difficoltà a gestire le relazioni significative” quali caratteristiche di una personalità borderline.

Un contributo più significativo viene offerto dalla psicologa Dott. sa L. G. che ha stilato a favore dell’attrice delle note e dei commenti – riflessioni psicologico-cliniche sugli Atti di causa e in particolar modo sulle dichiarazioni delle due testi che hanno avuto in cura la piccola ... e sulla perizia di ufficio

Sebbene questa professionista faccia un’ottima disamina di quanto riferito dalle due testi, psichiatra e psicologa, e contesti, in modo chiaro, quanto affermato dal perito d’ufficio, conclude il suo lavoro senza prendere posizione.

La professionista, riguardo alle testimonianze della neuropsichiatra infantile Dott. ssa M. L. e della psicologa clinica dott.ssa L. N., dichiara che vanno in grande considerazione.

A) Per quanto riguarda la prima, dichiara: “A partire dalla testimonianza della Dott.ssa M. la sottoscritta intende proporre le seguenti riflessioni:

- la Dott.ssa è una neuropsichiatra infantile ed è una esperta professionista;

- la Dott.ssa ha avuto in trattamento continuativo la bambina e la madre per circa due anni;

- la Dott.ssa ha notato nella bambina segni e comportamenti che sono da ricondurre con certezza a un grave trauma da abuso sessuale; la Dott.ssa ritiene che per la bambina la figura negativa sia il padre.

B) Per quanto riguarda la seconda, dichiara: “Allora dalla testimonianza Dott. ssa L. emerge:

- la Dott.ssa è certa che la bambina abbia subito abuso sessuale dal padre tenuto conto di alcuni segnali e comportamenti della bambina anomali in bambini con normale sviluppo;

- la Dott.ssa supporta le sue dichiarazioni cliniche con i disegni spontanei della bambina;

- la Dott.ssa è certa che la bambina non sia stata strumentalizzata (fatta oggetto di violenza) dalla madre per colpire il T.

13. Considerato, pertanto, attentamente quanto è stato esposto sia in diritto che in fatto, stabiliamo che, al dubbio proposto: “Se consta la nullità di questo matrimonio: Per incapacità ad assumere e adempiere gli obblighi coniugali da parte del convenuto, con particolare riferimento all’educazione della prole, ex can. 1095 n. 3 CDC” si risponda come in effetti rispondiamo:

Affirmative

cioè: consta la nullità di questo matrimonio per incapacità del convenuto ad assumere ed adempiere gli obblighi coniugali con particolare riferimento all’educazione della prole.

(Omissis).

**Apostolicum Romanae Rotae Tribunal (Decretum Turni)**  
– *Cassovien – Nullitatis Matrimonii, 16 decembris 2004*  
– **c. Sciacca, ponens**

**Nullità matrimoniale – Appello alla Rota Romana – Esame ordinario**  
– **Perizia**

Il Tribunale di Appello ex canone 1682 § 2 può confermare la sentenza di primo grado o ammettere la causa all'esame ordinario. Nel caso esaminato viene richiamato il concetto di "Humano modo". Come viene indicato dalla Plenaria dell'aprile del 1986, l'inciso "Humano modo" va inteso nel senso che l'atto consumativo deve essere un atto umano di entrambe le parti, ma è sufficiente che sia virtualmente volontario, anche se posto con timore, purchè non richiesto violentemente; tutti gli atti psicologici che rendono l'atto più facile e più appetibile non appartengono alla sfera del diritto e in essa non possono essere recepiti.

*Adumbratio casus*

(*Omissis*) 1. - Faustum exitum non sunt sortitae nuptiae, quas in cathedrali Ecclesia Cassoviensi, die vero 23 aug. 1997 celebravere J. B. (n. 9 apr. 1972), actor, et S. S. (n. 7 ian. 1974), conventa, ambo iuvenes catholica praediti institutione, necnon in ecclesiali consociatione quodam modo actuosi, qui ope M., mulieris fratris, condiscipuli viri actoris, sese cognoverant bimamque sponsaliciam intexuerant conversationem, ab illicitis praematrimonialibus intimitatibus insontem, ita moralis praeceptis laudabiliter obsequentes.

Copulam carnalem, enim, nisi plurimis expertis conatibus perficere non valuerunt, plus minusve semel aut iterum et quidem inter difficultates, ob defectum – tenet actor – mulieris summopere frigidae, quem defectum mulier non negat sed imminuere tentat, cum quamdam imputabilitatem, huiusmodi admissae gravis difficultatis in perficienda copula, non sibi uni sed et viro, qui ei culabat premature, tribuit.

Quod autem et vir non refragatur ex toto, sed pluribus suis conaminibus, frustra tentatis ad recte perficiendam copulam cum muliere, adscribit.

Septem vixdum elapsis ab inito coniugio, irreparabiliter partes separatae sunt, cum vir, deserta muliere, sub die 4 maii 1998 a civili Magistratu expostulavit divortium quod vero obtinuit die 29 oct. 1998.

2. - Ad suae consulendum conscientiae, ipsemet vir supplicem Tribunali Ecclesiastico Cassoviensi porrexit libellum quo suum matrimonium accusavit nullitatis a) ob impotentiam ex parte mulieris conventae, b) ob incapacitatem assumendi essentiales matrimonii obligationes ex parte suipisus viri actoris.

Sententia die vero 14 dec. 2001 omnia capita negative dimisit.

Ab hac sententia vir ad Tribunal Appell. Scepusien. provocavit, tertio adducto – tamquam in Prima Instantia - nullitatis capite, incapacitate, scilic., assumendi essentiales matrimoni obligationes ex parte mulieris conventae.

Suppleta, per novas peritias, instructione, praelaudatum Scepusien. Tribunal, sententia lata die 16 iun. 2003, pro nullitate edixit dumtaxat ob mulieris incapacitatem

onera coniugalia assumendi et quidem tamquam in Prima Instantia.

3. - Quam affirmativam sententiam – appellante conventa ad Sanctam Sedem – Nobis decernendum est – ad mentem can. 1682 § 2 - utrum esse continenter confirmandam, an remittendam causam ad 2.i gradus ordinarium examen.

*In Jure*

4. - Uti supra breviter annuimus, duplici conformi negativa sententia dimisso utroque accusato capite (impotentia mulieris conventae, nempe, viri incapacitate assumendi obligationes matrimonii), Trib. Appellationis, quoad novum caput, scil. conventae incapacitatem onera coniugalia adimplendi, affirmative statuit tamquam in Primo jurisdictionis gradu; eo quod, sub dictamine Legis (can. 1682 § 2), Nobis dumtaxat hoc de capite erit videndum, atque, si reapse decisio - quae edixit constare de nullitate controversi matrimonii - convenienter et consequenter cum universa complexione actorum factorumque et omnium processus de quo agitur elementorum concinit congruitque, animaversionibus D. V. partiumque si adsint sedulo perpensis - Iudices suo Decreto, motiva saltem summarie continente (can. 1617), affirmativam, et quidem definitive, sane confirmabunt sententiam.

5. - Adde quod – in confirmanda sententia, necne - non agitur de aestimatione qualitatis intellectualis appellatae sententiae, quae, autem, licet macie confecta, si in substantia prolatae decisionis, suadibilem se praebet, rectius, rem rationibus firman-tem apte, vel saltem satis, confirmari potest continenter.

6. - Uti in Nostro Decreto diei 9 maii 2002, C., coram infr. Ponente scripsimus “... Nostri muneris non autem est sub specie mere technica appellatas censurare sententias, vel de intellectuali virtute seu merito sententiae disserere, nec tam minus, a tali virtute remissionem, annon, causae ad ordinarium examen decernere, sed potissimum decisionem, exsucam licet macieque confectam cum complexu actorum causae inspicere et cribrare, necnon cum substantia factorum eiusdem decisionis essentialem congruentiam pendere. Hocce vero necesse est ad sufficientem certitudinem moralem adipiscendam”. (B. Bis 55/03, sub n. 8).

7. - Aliis verbis, ratio, sub qua procedere debemus, nec aliter est ac sequens quaestio nobis vero ponenda:

“Iisdem in adiunctis, eiusmodi complexu causae actorum exstante, itidemque etiam nos Iudices affirmativam protulerimus decisionem, sicut appellati Iudices quorum decisio nunc sub oculis Nostris, licet – quod est optatu – decisio nostra, fortasse melius probans et amplius fusiusque argumentata eaverit?”

Si eiusmodi quaestioni responsum affirmativum resonuerit, appellata sententia affirmativa continenter confirmanda erit.

8. - Id est quod in praesentiarum - infrascripti PP.DD. statuere - evenit.

Casum regit can. 1095, 3, cuius contentum pernotissimum milliesque a N. F. prudentia usitatum atque a firma doctrina exploratum: Sunt, enim, incapaces validum eliciendi matrimonialem consensum, qui, ob causas naturae psychicae, obligationes matrimonii essentielles assumere non valent.

Uti dilucide in una coram Turnaturi diei 21 nov. 1997, “assumptio obligationum suum effectum non sortitur, si voluntas usu potentiae executivae careat supra actiones futuras consortio iugali essentielles vel illas quae naturalem ordinationem in consortio vitae matrimonialis spectant” (SRRD. v. LXXXIX, p. 827, n. 7).

9. - Quenam matrimoniales obligationes essentielles?

Uno verbo, sunt quae in bonis sic dictis ‘augustinianis’ consistunt, scil. fidei, sacramenti, prolis.

Ad bonum autem prolis, idest ad prolem generandam - dictat can. 1061 § 1 – ‘sua natura ordinatur matrimonium’, et quidem ‘aliqua sexuali cooperatione’ (can. 1096 §1) quae ‘totius vitae consortium’ inter coniuges efficit -‘humano modo’ (can. 1061 § 1) est peragenda; exinde, si nupturiens totalem suipsius corporis et animae traditionem, inquam ‘humano modo’, donare non valet, ex causis naturae psychicae quae redundant etiam in sexuales effectus, seu defectus, invalide contrahit.

10. - Quod ad sexualitatis spectat defectus, ex quo non necessario impotentia profluit, inter eosdem recensendus est vagismus vel aliqua vaginismi species.

Duplex, summatim, distinguitur vaginismus: primarius ‘nel quale il più accurato esame obiettivo non riesce a mettere in evidenza alcuna alterazione a carico dei genitali’, atque secundarius, seu organicus ‘nel quale l’osservazione ginecologica dimostra invece la presenza di qualche elemento patologico locale’ (G. Santori, *Compendio di sessuologia*, 1960, p. 355).

11. - Vaginismus primarius causa habet plerumque psychicas et indolem praevalenter hysterica praebet.

Non agitur de impotentia, quia huiusmodi defectus, videl. aliqua vaginismi species certa non gaudet perpetuitate: ex qua vaginismi specie, attamen, asperae derivantur difficultates ac rigidae inveniuntur resistentiae (cfr. coram Em.mo Heard d. 30 dic. 1949) ‘ad coniugalem actum per se aptum ad prolis generationem’ modo naturali et humano ponendum.

“Humano modo”, non autem quolibet modo, edicit Lex: id est sive per mutuum utriusque partis liberum consensum, sive absque magis arduis asperrimisque difficultatibus reddentibus actum sexualem quasi prometicum, strenua consummandum virtute, quam ob rem actus sexualis in mutua donatione exerceri de facto nequit, quia illa ‘intima personarum atque operum coniunctione’ perfici non potest.

Quam ob rem, optimo iure Cl.mus V. potest consequenter tenere: “... l’oggetto della capacità consensuale non è l’atto copulativo, ma il poter costituire un diritto-dovere sulla copula, come espressione paradigmatica della co-appartenenza reciproca della mascolinità e della femminilità tra gli sposi ... “... il soggetto può vedere compromessa la sua capacità di costituire il diritto-dovere sugli atti coniugali ... per impossibilità di assumere il debito coniugale, come intimità abituale e ordinaria, frutto della permanente ordinazione della vita matrimoniale ai suoi fini oggettivi.

Si consideri che, avendo per oggetto l’instaurazione di un diritto-dovere mediante un atto di libera volontà razionale, la capacità consensuale contempla gli atti coniugali necessariamente nella loro totalità, come continuo e permanente oggetto di tale diritto e, pertanto, come inizio di una sequenza di intimità sessuale ordinata al conseguimento del bene coniugale e della procreazione ed educazione dei figli, la quale ha la sua obbligata espressione giuridica nella *possibilità ordinaria e abituale* degli atti coniugali nella dinamica vitale del matrimonio. In questa prospettiva, quando l’atto coniugale può avvenire nella vita intima degli sposi solo come un «fatto eccezionale o straordinario, insolito o non abituale, anomalo, traumatico o perturbatore» e questo a causa dell’incapacità di almeno uno dei contraenti a darlo o riceverlo in termini di manifestazione abituale della permanente ordinazione dell’intimità sessuale ai fini matrimoniali essenziali, non ci troviamo in un caso di impotenza né tanto meno di non consumazione, ma possiamo trovarci dinanzi ad un caso di incapacità consensuale del can. 1095, concretizzata nell’impossibilità di assumere i doveri essenziali del matrimonio per cause di natura psichica, sempre che – chiaramente – detta impossibilità sia dovuta ad una causa psichica esistente già al momento di contrarre il matrimonio” (P.-J. Viladrich, *Il consenso matrimoniale*, Milano 2001, pp. 112-113).

12. - “Sexualitas – perbelle edicatur in una diei 4 martii 1999 coram Bottone - necessario in matrimonium ingreditur atque rectus eiusque usus debitum inter coniuges constituit. Ut patet, non de quocumque sexualitatis actu agi potest, sed de actu vere coniugali qui a Const.’Gaud.et Spes’ definitur ‘proprium matrimonii opus ex quo dilectio exprimitur...eminter humanus cum a persona in personam voluntatis affectu dirigatur totius personae bonum complectitur ideoque corporis animi expressiones’ (n. 49)”.

Exinde, alveo fluit prono quod praepeditur assecutio illius boni seu oneris essentialis coniugio, scil. bonum coniugum prolisque generatio necnon educatio quibus matrimonium ‘indole sua naturali (est)...ordinatum’ (can. 1055 § 1).

In solida doctrina invenimus:

“Il momento iniziale e convenientemente causativo della relazione coniugale – acute notat Cl.mus P. A. B. – nella quale consiste lo stato di vita matrimoniale (matrimonio ‘in facto esse’) non può che essere la mutua donazione integrale della sessualità, e cioè della funzionalità maschile e femminile. Una siffatta donazione solamente riuscirà a coinvolgere dal profondo del loro essere un uomo e una donna, impegnandoli totalmente nella loro specifica complementarità funzionale...Alla base infatti dello stato di vita matrimoniale, costituito dalla relazione coniugale non può che esserci un atto che sappia reciprocamente trasformare...plasmare l’altro in un ‘tu’. Per ottenere questa mutua realizzazione è necessario superare l’originale estraneità personale reciproca dei nubendi con il mutuo dono di se stessi in quanto esseri sessuati e, quindi, in quanto tali, capaci di dialogare tra loro” (*L’essenza del matrimonio e il bonum coniugum*, in AA.VV., *Il bonum coniugum nel matrim. can.*, SCV, 1996, p. 112).

Luculenter Magisterium docet:

“Sexualitas ad coniugalem ordinatur amorem viri et mulieris in matrimonio, corporalis coniugum intimitas signum et pignus fit spiritualis communionis”. (*Catech. Eccl. Cath.*, 2360).

Itidem Summus Pontifex in Adh. Ap. *Familiaris Consortio*:

“Sexualitas ... per quam vir et femina se dedunt vicissim actibus coniugum propriis sibi ac peculiaribus, minime quiddam est dumtaxat biologicum, sed tangit personae humanae ut talis veluti nucleum intimum. Sexualitas modo vere humano si est pars complens amoris, quo vir et femina sese totos mutuo usque ad mortem obstringunt” (*Catech. Eccl. Cathol.*, 2361).

“Actus ... quibus coniuges intime et caste inter se uniuntur, honesti ac digni sunt et modo vere humano exerciti, donationem mutuam significant et fovent, qua sese invicem laeto gratoque animo locupletant” (*Gaudium et Spes*, 49, AAS 58 [1966] 1070).

“Sexualitas – pergat *Catechismus Eccl. Cath.* – fons est gaudii et delectationis” (ibid. 2362).

“Sexualitas coniugalis – ad N. F. iurisprudentiam redeuntes, legimus in una coram Turnaturi diei 18 apr.1996 – est ut bonum, secundum ordinationem naturae exercendum” (SRRD, v. LXXXVIII, p. 341, n. 19).

Singillatim in una diei 28 iul.1981 coram S.R.:

“... Haec, quaecumque est deordinatio, per rationem ad matrimonium considerari debet: ita non modo ‘gravitas generica’ tum negotii coniugalis tum ipsiusmet perturbationis prae oculis habeatur; sed rationes peculiarissimae, quae matrimonium ‘grave’ faciunt et propter eiusdem perpetuitatem – quae certo attendi debet - et quia ‘tale’ est, nempe consortium intima et essentiali interpersonalis structura constans.

Sub hoc quidem respectu dupliciter sexualitas in genere ... in quaestionem venit: quia consensum ipsum matrimonialem afficere potest; et quia susceptionem prohibeat iurium et officiorum coniugium, quibus communio vitae et amoris, maxime matrimonio propria, instructa est". (SRRD, v. LXXIII, p. 428, n. 26).

13. - Hisce in casibus, quammaxime oportet ut Peritorum auxilium praebetur Judici (cann. 1680, 1574), sive quod ad aspectum specificum physicum spectat, sive quoad causas naturae psychicae ex quibus sexualis difficultas ortum habuerit: quas relationes peritales uni est Judici valutare ac perpendere et summopere cum causae universo complexu cribrare, una cum sedula consideratione omnium quae ante matrimonium posteaque evenerunt.

### *In factu*

14. - Minime est ambigendum quod si reapse copula inter partes bis vel ter, aut paulo plus – uti mulier tenet –, aut semel vel numquam – uti propugnat vir – in septem mensium temporis spatio quo perduravit convictus coniugalis, hocce semper inter strenuas asperasque difficultates psychosexuales, et quidem ex parte mulieris, locum habuit.

Si ex quibus non constabiliri potest mulieris impotentia, quae vero duplicem negativam rettulit sententiam, ex huiusmodi anomalia psychosexuali – uti videbimus infra – cum cooperatio sexualis inter coniuges humano modo fieri non potest, obiectum ipsum consensus - quod ad mutuum donationem sexualem pertinet - tradi nequit, et quidem ex causis naturae psychicae quae in spheram recti exercitii sexualis profluunt: exinde consensus nullus ex can. 1095, 3 habendus est.

15. - Praetermittere nolumus quod si e manifesto Legis praescripto causae, anomalam generantes, ex psychica debent esse natura, in illa, attamen, arctissima intimaque cognatione seu mutua penetratio inter spheram psychicam et phisicam quae propria est uni homini inter viventes, e ratione seu aspectu psychico in vitam seu spheram physicam indubitatae profluunt consecutiones.

16. - Quoad praedictas difficultates in recte peragenda intimitate, substantialiter in hoc concinunt tum actor cum conventa, quamvis mulier – quod facile est cogitatu - satis innuit difficultates non sibi uni imputabiles esse.

Sed mulierem conventam in vadimonio ab ipsamet in II iudicii gradu die 14 martii 2002 reddito ita loquentem de seipsa, de actore, necnon de eorumdem relatione audiamus:

“All’età fra i 18 e 19 anni della vita ho interrotto gli studi ed allora ho avuto un periodo di un poco (sic!) di crisi...Ho interrotto gli studi per motivi di salute. Ho vissuto anche una specie di crisi di personalità...”

Puella praestanti praedita aspectu, in se admirationem iuvenum, quamvis invita, concitabat:

“I giovanotti hanno avuto l’interesse di me...Quando alcuni già da molto tempo mi cercavano e molestavano, io rimanevo ostinata e non manifestavo alcun interesse...” Inter eos, proh dolor!, et ipse sacerdos, (qui postea cum alia muliere attentavit matrimonium): ‘...io lo percepisco che egli si interessava di me, mi faceva anche le proposte (p.es. telefonava al fratello e quando questo non era in casa attaccava il discorso con me, nel quale ha dichiarato apertamente che io sono bella e ricca, che egli mi avrebbe anche sposata, ma che non lo poteva perchè era un prete...’: ex quibus puella – quae laudabiliter iter religiosum percurrerat adeo ut usque ad propositum pervenisset se in coenobio Deo sacrandam fore – exturbata mansit.

17. - Judici sciscitanti circa morbos quibus laborabat, candide fassa est:

“...la mestruazione saltava per un periodo di tempo più lungo, io andavo dal medico. Assumevo certi medicinali, anche le iniezioni...”.

Circa consummationem matrimonii in voluptuario nuptiali itinere obtentam, Judex sic interrogat mulierem, quae sequentes offert responsiones:

“Loro sono stati una settimana in viaggio di nozze nella montagna di Tatry. Negli atti risulta che nel campo intimo le cose non riuscirono bene insieme. (Il Giudice precisa le domanda: a chi non è riuscita la cosa? Dopo lunga riflessione la parte ha dato questa risposta) Sì. Lui è arrivato alla erezione. (Il Giudice ha chiesto: si è arrivati alla ‘penetratio activa in vaginam’) Risposta: No (il motivo?). Sono assai sicura che G. abbia avuto una eiaculazione precoce perché non era capace di eseguire una ‘penetratio activa in vaginam’. Ma riconosco che io abbia avuto un certo dolore durante la vita intima... Io intendevo – pergit mulier in vadimonio – che in lui il problema fosse quello della eiaculazione precoce. Pertanto che egli non vada attribuire la colpa soltanto a me, ma anche a lui”.

18. - Prostant in actis nonnullae animadversiones seu impressi sensus, ab ipsomet Judice scripto notatae circa modum sese gerendi mulieris perdurante vadimonio. Haud inutile putamus aliquid ex his referre:

“Quando il Giudice – adnotat Rev. Judex Instructor sac. J. D. – è arrivato alle domande sulla loro vita intima, vi è stato un cambiamento radicale. Rifletteva a lungo su che cosa doveva rispondere. Qualche volta la situazione è stata questa: Io ho posto la domanda ed aspettavo, aspettavo la sua risposta e non è stato possibile strapparle una risposta. Per lungo tempo lei rimaneva seduta in silenzio e taceva e taceva... Qualche volta io la volevo aiutare ponendole le domande dirette alle quali lei avrebbe dovuto rispondere con un ‘sì’ o con un ‘no’. Ma anche in tale caso lei rifletteva a lungo e dava risposte poco chiare; frequentemente dicevo soltanto ‘forse’, ‘è possibile’, ‘non so ricordare’ alla fine disse che correggessi tutto, che cancellasse quel ‘forse’ perché ne è sicura ...”.

“... alla domanda n. 15 (circa coniugales nempe intimitates), legitur adhuc in notulis a Judice Duda redactis – si mise a piangere dicendo che non era più in grado di rispondere..ed ha pregato il giudice che la smettesse con domande di questo tipo’.

“Io – prosequitur rev. Judex Instructor – avevo la sensazione che già una sola conversazione su queste cose (de vita intima cum suo viro) le causasse addirittura un dolore interiore e una sofferenza...dava l’impressione di una persona molto indecisa e non equilibrata. Il parlare delle cose intime è stato per lei, secondo me, addirittura una barriera insuperabile, che lei, come lo ha dimostrato, non riusciva a superare’.

19. - Sua ex parte, in vadimonio diei 10 apr. 2002, sic fassus est actor de matrimonii consummandi primo conatu:

“...dopo la preghiera comune ci siamo coricati sul letto. Io cercavo di essere verso di lei tenero, ma lei non reagiva affatto a certe eccitanti tocche, che secondo la mia opinione avrebbero dovuto eccitare una donna. Io le toccavo i seni, anche le parti genitali. Io sono stato eccitato, da me ha avuto luogo l’erezione. Al principio io cercavo di prepararmi la strada verso la vagina con le dita, ma la vagina è stata contratta, che quasi non sono riuscito nemmeno a trovare l’entrata. Dopo ho cercato di penetrare in lei con il mio membro sessuale, ma quella apertura è stata talmente contratta che questo non si poteva fare affatto. Allora io stesso la ho pregata – perché lei adducava a pretesto la nostra bilaterale mancanza di esperienza – chè (sic!) lei stessa il mio membro sessuale nella sua vagina. Lei non si è rifiutata di fare questo, ma non è stata capace di introdurlo lì’.

“Verso la metà della settimana – prosequitur vir actor - dum iter nuptiale agebant

– mi ha sorpreso la sua idea, che lei mi disse che ‘lei sarebbe stata capace di immaginare la sua vita anche senza la convivenza sessuale’.

Ex quibus erui potest mulieris alienitas quaedam erga sexualem activitatem inter coniuges efficiendam.

“Durante i tentativi di vita intima - prosequitur vir - anche io aspettavo che si rilassasse la vagina e che si arrivasse pure alla penetrazione nella vagina e durante tale attesa qualche volta si è arrivati anche alla eiaculazione da parte mia... lei lo definisce come un fallimento da parte mia, proprio per quell’aspetto: come eiaculazione precoce. Io però ripeto che quella non è stata una eiaculazione precoce, ma perché io non volevo essere nei suoi confronti quasi violento e frequentemente attendevo semmai si rilassasse. Certamente io non aspettavo inattivo, ma cercavo di instaurare insieme con lei un certo gioco sessuale, rispettivamente un giuoco presessuale, affinché lei si sciogliesse (rilassasse). Ed è stato per questo che in me qualche volta si sia arrivati alla menzionata eiaculazione’.

“Dopo la celebrazione delle nozze – vir pergit – io sono venuto a sapere che lei andava addirittura da tre diversi medici ginecologici, perché le saltavano le mestruazioni. Ma ancora prima della celebrazione delle nozze io sapevo che lei aveva dei problemi per la mancanza di mestruazioni. Se debbo dire la verità piena, è stata lei, S., a dirmi una volta, che succedeva che qualche volta il ginecologo non poteva esaminarla perché la vagina le si è stretta (contratta)... Susanna prima della celebrazione delle nozze veniva esaminata attraverso gli specchi, e per questo motivo durante un esame da parte dello ginecologo per ordine del Tribunale (nempe civile quod declaravit divortium) è stato confermato che lei non era più vergine. Questo significa che la membrana vaginale (l’imene) è stata violata (infranta) dall’intervento medico e non con un atto sessuale... Io dichiaro veramente che con S. durante tutta la nostra convivenza – di sette mesi – non ho avuto alcun rapporto sessuale... Lei non è stata posta (in ordine) dal lato psichico. Lei semplicemente non è stata capace di vivere la vita intima... Durante le nostre premure di eseguire il rapporto sessuale, lei è stata fredda, è stata frigida ed aveva la vagina contratta e così non si è arrivati mai fra noi due a un congiungimento sessuale..’

Sub secreto deposuit testis I. V., quae cum actore more vivit uxorio, atque de normali vita sexuali viri refert.

20. - In prima instantia excussi sunt parentes mulieris eiusque frater, M., et omnes fere una voce concinentes circa problemata conventae in sphaera sexuali: ‘S. non mi parlava dei problemi del suo matrimonio’ (ita M. ac non aliter parentes).

Deposuit etiam F. P., medicus psychiatra, qui cum viro occursum habuerat in illa schola a filio testis frequentata in qua munus docentis mater actoris excerptat:

‘Ho incontrato G. di persona agli inizi del dicembre 1997. E’ accaduto dopo tre mesi dalla celebrazione delle nozze... Durante l’incontro con G. non si è trattato di una visita medica specialistica, egli piuttosto cercava un consiglio. Egli mi ha parlato dei suoi problemi nel matrimonio. Mi ha confidato che finora non hanno avuto un regolare rapporto sessuale. Quando più volte lo avevano tentato, è stata una cosa dolorosa per S...’.

Testes J. B. et A. Z., actoris parentes, confessiones ex parte viri referunt fere eadem ac supra a teste P. relata.

21. - Plures adsunt in Actis peritales relationes, tum in Prima, cun in Altera instantia exaratae, etsi non semper inter se plenae concordēs.

Sed, abhinc a Rota restituta, sane scimus quod “peritis inter se dissentientibus, non illico concludendum est rem non probari” (coram Prior, dec. diei 16 iul. 1910, SRRD, vol. II, pag. 281, n. 10).

Peritus vero S. S., quamvis veram pathologiam in muliere non invenerit, vaginismum in eadem non excludit; dr.V. M. de levi vaginismi specie loquitur et quidem emendabili: ad profundiore investigationem psychologiam remittit dr.ssa A. U.

22. - In Appellationis gradu electus Doct. M. G., qui adfirmat: “ I problemi della signora S. con il parlare della vita intima sono connessi con la sua struttura della personalità psichicamente è orientata piuttosto introspektivamente e più difficilmente si apre al mondo intorno a lei”.

Novissime nominata fuit dr.ssa M. G., -‘perita giudiziale nel campo di psicologia clinica dei bambini e degli adulti e di psicologia sessuale’ – quae partes sedulo inspexit causaeque acta examinavit.

Peritam dein audiamus cum de conventa, eiusdemque indole atque personali necnon familiari anamnesi, sic loquitur:

“Lei aveva circa dieci anni. La informazione sul rapporto sessuale e sul parto è stata per lei ‘ un troppo’, ma non è stata negativa...Durante la scuola elementare sua madre ha subito l’intervento chirurgico sul seno, aveva degli indurimenti. Ha notato che i genitori dormivano separatamente, per non aver più figli, per motivi di salute. Alla madre hanno tolto un seno...forse ha notato l’imbottitura nel seno. Quando si spogliava in pigiama lo si vedeva...Nell’anno dell’esame di maturità ha chiuso col tennis. In quel periodo è aumentata di peso...In quel tempo è stata in contatto con uno psicologo e uno psichiatra...’.

23. - Quoad consummationem matrimonii: ‘...se lei abbia avuto qualche volta un orgasmo, di questo lei non è certa’; sic Perita, quae sequentibus vigilantibus verbis usa est:

‘L’indagine... accerta che la personalità porta i segni della maturazione insufficiente nella sfera della visione psicosessuale...’

De matris in sinu infirmitate, ex qua vero valde exturbata manserat tenera puella, quae ipsa eodem morbo in suis mammis laboravit:

“...Psicologicamente è però rilevante che l’angoscia della bambina di fronte al mistero della infermità e della sessualità può nella esperienza vissuta associarsi e sfociare in un cattivo adattamento psicosessuale. Una conferma della insufficiente rielaborazione psichica di questo problema è il fatto, che anche attualmente la convenuta non sia disposta a comunicare su questo problema senza alcuna emozione realisticamente. Si è in presenza di un rilevante ‘obnubilamento’ della memoria. Si tratta di un meccanismo psichico di riduzione, che segnala che la menzionata non ha reagito adeguatamente a livello emozionale a questo avvenimento né lo ha differenziato razionalmente. Ciò si può significativamente riflettere sul freno della visione psicosessuale della menzionata e rispecchiare poi nel suo comportamento sessuale’.

‘Sul comportamento sessuale della menzionata poteva contribuire non soltanto la mancanza di educazione e di esperienza sessuale, lo speciale clima educativo, ma anche la sua alta vulnerabilità psichica e l’insufficiente misura di assunzione del suo maturato ruolo sessuale, che è sfociata nelle inibizioni, nella timidezza infantile e nella relativa passività nelle concrete situazioni erotiche...S. spiega il suo comportamento con una sensibilità superiore di incoscienza; intendeva i contatti intimi fisici (praematrimoniales) come peccato...’

Post autem matrimonium, pergit Perita, ‘lei si comportava più o meno passivamente e con rassegnazione...’

24. - Quamvis dr.ssa G. gravem excludat in conventa pathologiam praepedientem – suo iudicio – rectam, naturalem relationem matrimonialem, nihilominus Perita quae sequuntur admittere cogitur:

“Dall’anamnesi più dettagliata della nominata accertiamo che era stata educata in particolare clima educativo, dove venivano tabuizzati i temi intimi ivi inclusa la sessualità. Questo era connesso - significanter addit praelaudata Perita - con lo stato di salute della madre e con la vita coniugale dei genitori. Questo stato si protraeva alcuni anni, approssimativamente dal dodicesimo anno di età della nominata e poteva quindi contribuire alla riduzione della sua visione psicosessuale. Questa tabuizzazione delle questioni sessuali e sanitarie nella sua famiglia portava alla esperienza vissuta dell’angoscia, dei timori, delle incertezze e alla conseguente mancanza di adattamento psicosessuale, resa in seguito evidente nelle situazioni sessuali pratiche. La menzionata non ha una visione sufficiente nello sviluppo disproporzionato della sua personalità, un fenomeno naturale, in quanto molti processi psichici si svolgono a livello inconscio. La insufficiente maturità psicosessuale e la introversione personale non hanno permesso alla menzionata di discutere i problemi della sua vita intima in un modo costruttivo e realistico”.

25. - Quod certo certius parum non est.

Hucusque Perita, ex cuius dictis, cum personali familiarique conventae historia plene quadrantibus, patet mulierem vitam sexualem ad instar nefas (‘tabù’), quasi morbum considerasse.

26. - Si elementa desunt quae pro impotentiae capite concludere – uti evenit sive in I, sive in II iudicii gradu - permisissent, quod caput bis negative fuit dimissum, sufficientia sunt autem elementa quae sinunt concludere, morali cum certitudine, pro anomalia psychosexuali mulieris, vivide eam attingente, variis ex causis producta, quae vitam sexualem, humano peragendam modo – quae bonum essenziale est coniugii - de facto praepediebat.

27. - Ita recte statuere, Iudices Scepusienses, sententia die 3 sept. 2003 prolata in cuius parte in iure optime diserteque principia iuridica enucleaverunt, licet in parte in facto alinquantisper confestim, sed non autem indebite, visi sunt procedere, cum concluderunt pro mulieris vaginismo, licet levi, e causis naturae psychicae promanante, quod impedivit assumptionem illius peculiarissimi oneris coniugalis in mutua coniugum, sive spirituali sive phisica donatione consistentis.

28. - Hisce ergo omnibus, tam in iure quam in facto, attente perpensis ac mature consideratis, infrascripti PP. Domini Auditores decernunt:

praefatam sententiam tribunalis appell. scepusien. diei 16 iunii 2003 tamquam in prima instantia prolatam, constare edicentem de n. m., in casu, ob incapacitatem conventae onera coniugalia assumendi, ratam habendam esse. vetito autem eidem mulieri transitu ad alias nuptias inconsulto r.mo loci ordinario. (*Omissis*)

## **Apostolicum Romanae Rotae Tribunal – Lucani seu Salernitana – Nullitatis Matrimonii – 16 iunii 2005 – c. Siacca, ponens**

### **L’Incapacità ad assumere per cause di natura psichica le obbligazioni essenziali del matrimonio – difetto di discrezione di giudizio circa i diritti ed i doveri matrimoniali essenziali – cause di natura psichica – Prova dell’incapacità – Perizia**

I parametri per stabilire se esiste la *capacitas nuptias* vengono dettati dal canone 1095 del Codex. L’incapacità ha rilevanza giuridica solo in relazione ai diritti/obblighi essenziali del matrimonio, laddove non consista nella carenza del sufficiente uso della ragione deve essere generata da una condizione di patologia grave.

#### *Adumbratio casus*

(*Omissis*) 1. - Trigesimum secundum suae aetatis agebat annum E. V. cum, die 6 sept. 1986, in paroeciali salernitana ecclesia Immaculatae Conceptioni B. M. Virginis dicata, coniugali foedere R. O. L., quinque annis minore natu se devinxit.

In ecclesiali communitate ambo actuose navantes operam - mulier potissimum quae, diurnaria, cuilibet interveniebat pastorali conventui atque cum duobus iuvenibus, uterque postea in vitam religiosam ingressus, sponsalia deinceps statuerat - sese cognoverant partes anno 1985 vixdum incepto amicalemque intexuerant conversationem, quae eosdem ad aras duxit, quadam vero ad hoc insufflante saga, a puella in rem vocata.

2. - Nuptiae tamen, quamquam prole recreatae, secundo caruerunt exitu.

Jugalis convictus, per decennium et ultra est productus, sed per crescentibus dissidiis, coniuges eo pervenerunt ut, anno 1996, inter se discesserint ac mulier, cum pro certo et inquisito haberet quod contractum matrimonium nullitate laboraret, libello diei 1 aug. 1996, ministerium expostulavit Iudicis Ecclesiastici penes Tribunal Inter.Salern.-Lucanum, contendens nullum suum matrimonium, sive ob gravem defectum discretions iudicii ex suis partibus, sive propter propriam incapacitatem onera coniugalia assumendi, sive ob exclusionem boni coniugum ex utraque parte, vel, sin minus, ex parte eiusdem mulieris actricis.

3. - Sententia tamen a commemorato Tribunale, die vero 30 martii 1998, actricis assumpto contraria lata est, cum pro vinculo ad omnia edictum est, quam sententiam, Iudices Tribunalis Appellationis seu Regionalis Campani, sub die 28 febr. 2001 reformavere, cum - negative dimisso capite de exclusionem boni coniugum - pro nullitate edixerunt, et quidem ex can. 1095, 2 et 3 ex parte mulieris actricis.

4. - Transmissa causa ad N. S. Auditorium ad normam can. 1682 § 1 suppletaque instructione per novam peritale relationem – a Turno in sessione diei 18 febr. 2005 pro iudicanda causa coadunato iussam - Peritissimo commissam, Nobis hodie dubio rite concordato, scil. “An constet de N. M., in casu, ob gravem defectum discretionis

iudicii et ob incapacitatem assumendi matrimonii essentialia obligationes ex parte mulieris actricis ad normam can. 1095, 2 et 3”, respondendi incumbit onus.

*In iure*

5. - Consensus, qui solus facit nuptias, quibus «natura inclinatur, sed mediante libero arbitrio completur» (S. Th., Suppl., q. 41, a. 1 c), actus est humanus, scilicet ab homine per intellectum et voluntatem positus.

«Actiones quae ab homine aguntur illae solae proprie dicuntur humanae, quae sunt propriae hominis in quantum est homo ... Est autem homo dominus suorum actorum per rationem et voluntatem» (S. Th., I, II, q. 1, a. 1).

A Sacra Vaticana II Synodo docemur: «... Dignitas ... hominis requirit ut secundum conscientiam et liberam electionem agat personaliter, scilicet ab intra motus et inductus et non sub caeco impulsu interno vel mera externa coactione» (Const. *Gaudium et Spes*, n. 17).

«Il consenso matrimoniale – per belle sciteque scribit E. mus Pompedda – presuppone e postula quelle condizioni psicologiche proprie di ogni atto specificatamente umano... chi di porre questo atto non è capace, non è neppure capace di emettere il consenso matrimoniale» (M. F. Pompedda, *‘Studi di dir. matrim. can. co’*, Milano, 1993, pp. 175-176).

6. - Quae ex iure naturali omnia profluunt, sancita a Lege Ecclesiae sic edicente sub can. 1095, 2, 3:

‘Sunt incapaces matrimonii contrahendi: ... 2° qui laborant gravi defectu discretionis iudicii circa iura et officia matrimonialia essentialia mutuo tradenda et acceptanda; 3° qui ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentialia assumere non valent’.

‘Possiamo definire la discrezione di giudizio – tenet Cl. mus Viladrich – come quella misura della maturità nel possesso libero e razionale di sé e dei propri atti proporzionata affinché l’uomo, come tale, possa darsi alla donna e accettarla in quanto tale, e perché la donna, come tale, possa darsi all’uomo e accettarlo in quanto tale, costituendo tra di loro un’unione alla quale hanno diritto e alla quale si devono reciprocamente in un rapporto mutuo di giustizia... Il termine giudizio – pergit fuse prae laudatus A. - fa riferimento a un momento singolarmente culminante, benché complesso, del processo di libera autodeterminazione razionale dell’essere umano; si tratta del momento in cui la ragione pratica, avendo deliberato con sufficiente libertà e con conoscenza, propone le opzioni e la volontà sceglie, in sé e per sé, quella opzione contenuta nel suo volere. Pertanto, ‘giudizio’ implica il potere dell’intelletto nella sua funzione pratica di conoscere, deliberare e proporre, come opzione possibile, questo matrimonio concreto, ma comprende anche la capacità del soggetto di fare la scelta, in sé e per sé, di tale matrimonio in concreto e di costituirlo qui e ora come azione propria’ (P.- J. Viladrich, *‘Il consenso matrimoniale’*, Milano 2001, pp. 47, 49).

7. - Agitur praeprius de ethica ac intellectuali valuatione per agenda cum sufficienti libertate, in quantum hoc possibile est viatori homini cui, post Adae peccatum, non data est plena absolutaque libertas, sed potius spatia libertatis quotidie expugnanda, apta, tamen, ad actus precipuos humanos ponendos, inter quos matrimonialis electio et consensus, uti scripsimus in una Boaener. diei 10 maii 2002 (*‘Dir. Eccl.’*, fasc. I [2003]; vel Mediolan. diei 13 iunii 2003 (ibid., fasc. I, (2004) coram me Ponente.

8. - Sed honeste non est obliviscendum quod gravitas defectus discretionis iudicii, i.e. internae libertatis in eligendo determinato connubio, a qua vitiatur consensus et quae, certo certius ab aliqua anomalia seu deordinatione vel animi perturbatione

provenit - augetur ac pondus mensuramque trahit, in determinato subiecto prono et ad debilitatem proclivi, a toto complexu factorum et circumstantiarum sedulissime perpendendorum, eo quo concludi possit exigitam a lege gravitatem non instare dumtaxat in anomalia vel psychica perturbatione, sed potius, in determinatis casibus, una insimul et coniunctim ('combinato disposto') in quadam anomalia una cum peculiarissimis adiunctis quae locum habuerunt tempore efformationis nuptialis consensus.

Idque relevat in electionis coniugalibus actu quoad plenitudinem vel minus consensus ipsius, non vero quoad executionem obligationum coniugalium, quare bene stare possunt, per se duae distinctae factispecies a Lege sane quidem admissae, vel in n. 2 vel in n. 3 canonis 1095, quae, revera, etsi intima coniunctae cognatione, per se autonomae exstant, atque tales sunt rite considerandae.

9. - Pressius, gravitas defectus discretionis iudicii ('...gravi defectu discretionis iudicii...'), enimvero, de qua edicit n. 2 canonis 1095, non necesse ut separatim exstet in anomalia seu psychica deordinatione, aut in circumstantiis impellentibus subiectum ad actus ponendos quos sponte non fecisset, sed – uti supra diximus - in cumulo seu coniunctione alicuius deordinationis atque adiunctorum aliquo modo impellentium ad electionem non tamquam 'opzione possibile', sed necessitatem, ideoque non satis liberam.

10. - Paucis, cum quis libere agatur, necesse est ut capax sit suam gerendi libertatem et quidem relate ad actum, fontem iurium obligationumque ponendum: quodsi adiuncta peculiarissima – in subiecto debili psychologica complexione, licet non graviter deordinata – non amplius liberam illam reddant gestionem, tunc de absentia actus humani matrimonialis minime dubitandum est, quamobrem huiusmodi coniugalibus electio praesumenda est veluti posita ex ineluctabili necessitate, quasi propter incumbenti Fato supinam obtemperacionem.

11. - Hisce in casibus, igitur concludi debet non evenisse quod cl. mus Zavalloni perspicue adserit ad libertatem electionis depingendam: 'L'idea di libertà si identifica sostanzialmente con la capacità che ha l'uomo di autodeterminarsi in favore di un'alternativa a preferenza di altre' (R. Zavalloni, *'La libertà personale. Psicologia della condotta umana'*, Milano 1973, p. 358), cum, autem, subiectus ex interno animo impulsiones patiens, reapse dumtaxat unam electionem, et quidem autoimpulsus, valuit ponendam.

12. - Evenire, ergo, potest ut quis, etiamsi ob suam psychicam condicionem (etsi gradum pathologicum non attingit) non impar exstet ad essentialia obligationes assumendas, attamen, revera, non sat libera fuit ipsius coniugalibus electio.

13. - Inter psychicas deordinationes quae – si reapse graves – capacitationem consensualem praepedire valent, eminet quaedam species s.d. 'narcissismi', ex quo, iteramus, si vero gravi, pendet 'illa subiecti intima deordinatio quae nimis et etiam maxime prae iusto extollit propriam indolem et qualitates quas praeterea exigit ut ab aliis elato admirationis sensu agnoscantur', uti perspicue edicitur in una coram Serrano diei 11 apr.1997 (SRRD, v. LXXXIX, p. 267, n. 5)

In narcissismo, qui gradum attingit pathologicum - a peritiis psychiatricis constabiliendum iuxta illam scientificam recensione quae denominatur 'Narcissistic Personality Disorder' (DSM-III- R 301.81; DSM-IV 301.81) - 'la capacità di operare scelte e di prendere decisioni, l'area della volizione e della spontaneità presentano limitazioni caratteristiche. Le decisioni, spesso, possono essere prese solo ricorrendo alla modalità di giocare un ruolo... Nel caso di grave disturbo narcisistico della personalità, il soggetto non ha la sensazione che la decisione provenga dal proprio

sé'. Ita N. Ciano et A. Rubino, *'Il disturbo narcisistico della personalità'*, in AA.VV. *'La psichiatria forense speciale'*, Milano 1990, p. 444.

14. - Non est cur longius ad eiusmodi deordinationem scientificè describendam immoremur. Satis sit hic recolere quod 'nella pratica è difficile tracciare una linea di confine tra livelli di narcisismo sano, determinato da autostima, sicurezza delle proprie possibilità ecc., e narcisismo patologico', uti peropportune memorat Joannes Gargione in *'I disturbi mentali'*, Salerno 2002, p. 143. 'Una certa quantità di amor proprio non solo è normale, ma è indispensabile per una vita serena e felice. L'autostima – pergit prelaud. A. – è riconosciuta come una delle qualità essenziali per avere successo e per un sano equilibrio mentale...'

Commutatis verbis, minime confundendum est nimium suipsius studium, seu immoderata ac ex lex sui elatio ab anomalia – natura cogente – promanans, cum modo sese gerendi alicuius studiosi unius propriae utilitatis ex moribus haud bene seu non ad benevolentiam erga alios institutis.

15. - Solummodo si constet – sive ex relationibus peritalibus, sive ex toto sese gerendi modo ex parte subiecti - quod in eodem illa pathologica 'determinatio ad unum 'habet locum, secundum quam 'ego' 'supramodum elatum est et quaesitum cum caeteris quibusque neglectis et demissis' (coram Serrano, cit., p. 268, n. 5), tunc pro vitiato consensu concludendum erit et quidem ex can. 1095, 2.

Cum autem de levi constet perturbatione, licet quadam sub specie non pathologici narcisismi, solidata N.S.F. iurisprudencia exclusit eandem vim habuisse praepedientem liberam electionem coniugalem.

Cfr, ad hoc, ex gr., unam coram E.mo Egan diei 9 matrii 1984, SRRD, v. LXXXVI, p. 206, n. 6; coram Exc.mo Fiore diei 30 maii 1987, SRD v. LXXIX, p. 348, n. 31, coram Colagiovanni diei 20 martii 1991, SRRD v.LXXXIII, p. 175, n. 8.

16. - Psychica constitutio fluxa enimvero, in se spectata, et circumstantiae seu peculiarium adiunctorum complexus, in se ipsis, seorsim, configurare non valent sive anomaliam praepedientem, sive laesiones libertatis de quibus in can. 1103; e contra, gravi severaque non exstante deordinatione, cribrandum potius erit an eiusmodi debilis constitutio ferax praebuerit novale variis circumstantiis vario modo impellentibus ad coniugalem electionem non sat liberam: denique pro gravi defectu interioris libertatis ad consensum coniugalem concludendum erit et pro vinculi nullitate ex can.1095, 2 erit Judici edicendum.

17. - Quod ad incapacitatem de qua sub n. 3 supra memorati canonis 1095 spectat, satis sit hic addere quod eiusmodi incapacitas, ob causas naturae psychicae obligationes matrimonii essentialia assumendi, in iure naturali est innixa, quia absurdum est ut aliquis se obliget ad praestandum quod suam excedit capacitatem: 'Impossibile nulla est obligatio' (DIG. 50, 17, 185), 'Nemo potest ad impossibile obligari' (REG. 6, R.J. in VI).

18. - Incapacitas onera coniugalia essentialia assumendi, concise edocemur ab Exc.mo Stankiewicz in una diei 24 febr. 1994 – 'defectum facultatis executivae, non vero electivae, directe et principaliter convolvit ex parte voluntatis, quae ideo potentia executiva caret super ... promissorum actionem, sine qua nemo promissis stare valet'. (SRRD. v. LXXXVI, p. 112, n. 13).

19. - At minime est praetermittendum quod incapacitas assumendi onera coniugalia - quae in bonis s.d. 'augustinianis' nece consistunt – gravis debet esse ideoque talis ut invicte superanda esset illa praesumptio, iuxta quam obligationes matrimonii, ad quod natura ipsa homines inclinat (S.Th., 'Suppl.', q.58. a.5, ad I.um), humanae naturae sint liquido congruentes, ita ut concludi debeat omnes easdem obligationes

posse, saltem satis re ipsa adimplere igiturque valide assumere.

20. - Graviter docente ac monente Summo Pontifice Joanne Paulo PP. II, felicis memoriae, cum ad R.Rotae Auditores coram admissos, die 7 febr. 1987 alloquens, haec nocte adseruit quod 'solo la incapacità, e non già la difficoltà a prestare il consenso e a realizzare una vera comunità di vita e di amore, rende nullo il matrimonio...una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente le capacità di intendere e/o volere del contraente' (AAS, v. LXXIX, p. 1457, n. 7).

Subsequenti anno, scil. die 25 ian. 1988, Romanus Pontifex itemque Auditores Rotae edocens, in claram lucem posuit quod 'l'equivoco può nascere dal fatto che il perito dihiara l'incapacità del contraente non in riferimento alla capacità minima, sufficiente per un valido consenso, bensì all'ideale di una piena maturità in ordine a una vita coniugale felice' (AAS 1988, p. 1183, n. 9).

21. - Perspicue N.S.F. iurisprudencia monuit quod 'Incapacitas non debet respicere elementa accidentalia vitae coniugalis, prout felicem modum ducendi communionem vitae, perfectam harmoniam inter partes, demptis ideo diversitate characterum, indolis, educationis, vitae prospectivae, sensibilitate uniuscuiusque, gradu peculiaris amoris, etc.', uti singillatim invenimus in una, diei 18 iul.1989, coram Colagiovanni (SRRD. V. LXXXI, p. 527, n. 7).

22. - Quamobrem nocte signanda est - preeunte praelaudato Magisterio Pontificio - irreducibilis diversitas inter incapacitatem - quae una consensum irritat, propter nexum, et quidem verificandum, inter morbum et consensum - et difficultatem quae autem iuridice non relevat; incapacitas dumtaxat a reali psychica anomalia seu severa deordinatione profluit, ad quam probandam, re quidem vera, Iudici praebent validum, immo necessarium auxilium peritales relationes, ab ipso Legis praecepto exigitae (cann. 1680, 1574), uti magnopere ac dilucide adfirmatur in nuperrima Instr. *Dignitas Connubii*, sub nn. 203 – 213 cuius contenti, ad conclusionis modum, nonnulla heic referre oportet:

Art. 209 § 1 - 'In causis incapacitatis, ad mentem can. 1095, iudex a perito quaerere ne omitat alterutra vel utraque pars peculiari anomalia habituali vel transitoria tempore nuptiarum laboraverit; quaenam fuerit eiusdem gravitas; quando, qua de causa et quibus in adiunctis originem habuerit et sese manifestaverit. § 2. Sigillatim: ... 2° in causis ob defectum discretionis iudicii, quaerat qualis fuerit anomaliae effectus in facultatem criticam et electivam ad decisiones graves eliciendas, peculiariter ad statum vitae libere eligendum;

3° in causis denique ob incapacitatem assumendi obligationes matrimonii essentielles, quaerat quaenam sit natura et gravitas causae psychicae ob quam pars non tatum gravi difficultate sed etiam impossibilitate laboret ad sustinendas actiones matrimonii obligationibus inhaerentes. 3° peritus in suo voto singulis capitibus in decreto iudicis definitis iuxta propriae artis et scientiae praecepta respondere debet; caveat autem ne limites sui muneris ultragredies iudicia quae ad iudices spectant emittat (cfr. cann. 1577 § 1, ; 1574)...art. 212 § 1. Iudex non peritorum tantum conclusiones etsi concordēs, sed cetera quoque causae adiuncta attente perpendat (can. 1579, § 1).

#### *In facto*

23. - Uti e superius casus adumbratione exposita patet, ac in tertia instantia, cum caput de simulatione duplicem conformem rettulit negativam sententiam, tantummodo de incapacitate erit Nobis peragendum veluti in parte s.d. "in iure" iam fecimus.

Haud infitiamur attricem - quae se tenet graviter laesam suo in eligendo connubio,

necnon incapacem sese clamat ob assertam gravem anomaliam validum eliciendi consensum ideoque onera coniugalia essentialia assumendi – sortitam esse psychicam constitutionem non plene valdeque firmam et validam; nihilominus, uti infra diserte enucleabimus, PP.DD. censuere eiusmodi debilitatem gravitatis invalidantis gradum non attigisse, eo quod loqui non possit de severa pathologia, quamquam circumstantiarum omnium peculiaris complexus in fragili mulieris animo producere valuit gravem carentiam interioris libertatis in eligendo matrimonio.

Ex actis et probatis continuo debita sedulitate pervalutandis, necte patebit veritas – morali adepta certitudine – supra dictarum adfirmationum.

24. - Mulier – revera – laurea doctorali in humanis litteris erat decorata, necnon in catholicis ephemeridibus diurnario fungebatur munere, immo in ecclesialibus negotiis, potissimum pro instituendis coniugibus, prompte ac expedite agebat.

Quae omnia non tam facile componi possunt cum gravi psychica deordinatione seu anomalia, sed potius cum ardenti desiderio – in muliere sollicita ac excitatu facili - sese ostendendi coram populo et sacerdotibus ad proprium meritum ac valorem alii et semetipsi demonstrandum ac patefaciendum.

Fortasse mulier firmiori ingenio talem non animadvertisset necessitatem, vel non plus aequo: sed hoc aliud est ab anomalia psychica.

25. - Actrix, quae firma institutione religiosa erat praedita, usque, forsan, ad quemdam pietatis excessum, adoleverat in familia premature orbata a matris obitu; haud facilem nec felicem instauraverat cum parente necessitudinem itemque cum fratre; saepe saepius - uti in factis specie inuimus - conventus consociationesque clericales atque pastorales ventitabat; duobus cum iuvenibus, deinceps, instauravit quasi sponsaliciam relationem, casta dilectione productam, qui ambo iuvenes, postea, ad Sacros Ordines accesserunt, eo quod in muliere occurrit aliqualis animi cruciatus, cum extimavit se obstitere ausam esse voluntati Dei.

26. - Sed mulierem ipsam sic loquentem abhinc a Vadimonio in Prima Cura reddito, sub die 18 octobris 1996, audiamus: “ Vi erano in me problemi psicologici di natura affettiva, in quanto mi ero avvicinata ad alcune persone, che però avrebbero dovuto fare una vita di scelta consacrata, però le loro insicurezze ricadevano su di me quasi che io fossi responsabile di quello che essi avrebbero dovuto fare. Io pensavo che la mia presenza potesse essere un ostacolo tentatore nei confronti di queste persone”.

Praecipue de convento ipsa actrix refert: “In me non sorse alcun affetto in ordine materiale nei confronti di E.. Egli mi fu presentato come la persona che Dio destinava ad essere mio marito ...”.

Quod autem mulier iterat roboratque in Vadimonio secundae instantiae, scilicet diei 13 aprilis 1999: “io mi sentivo uno strumento del maligno, che si serviva di me per ostacolare la consacrazione di detti uomini. Quando perciò ho conosciuto il convenuto e questi con una semplicità sconcertante, mi confidò di essere stato in seminario, io mi vidi crollare il mondo addosso e mi ritenni ancora una volta mezzo di tentazione per questo terzo uomo. Quando però il convenuto mi spiegò che era stato in seminario solo per studiare e non per farsi prete e che vi insegnava da laico, pensai che il Signore mi aveva tolto due persone, per darmi un terzo, ma questa volta libero. Nella mia mente contorta ed inquieta vidi il convenuto come un inviato del Signore, che dovevo accettare come mio fidanzato. Verso il V. io provavo solo una forma di repulsione e di rigetto, ma non lo respinsi, proprio perché dentro di me una voce mi ripeteva che questa era la volontà di Dio.”.

27. - Maerore fracta, intolerabili pondere animum suum gravante, coram altari

se sistit mulier: “ Ricordo che, entrando in chiesa in quel fatidico pomeriggio del 6 settembre 1986, guardando il crocefisso, rivolsi una invocazione di aiuto, visto che ero angosciata e spinta a scappare dalla chiesa. In questo clima io ho dovuto manifestare il mio consenso nuziale”.

Conventus autem in sua depositione in Prima Instantia die 22 novembris 1996 reddita, etsi non confirmat mulieris assertiones, dumtaxat quae sequuntur ait: “Non so dire come mai R. si sia determinata oggi a questa causa. Rilevo che se fossero state vere e di mia conoscenza le motivazioni espresse da R. nel libello, io non l'avrei certamente sposata”.

28. - Testes omnes, si excipias A. R., declarationes mulieris firmant: “confesso che per me gli incontri con lei erano un tormento e una sofferenza, perché mi presentavano sempre fatti inerenti a frati e preti sotto l'ottica del Dio – terrore e dell'influsso del maligno. R. era ossessionata fino all'esasperazione e alla fissazione circa la presenza del diavolo nella sua vita”, refert Rev. B. P., Director spiritus actricis, in sua depositione diei 11 octobris 1999;

- “R. è completamente presa da una forma di paura verso il Signore, che lei ritiene un severo giudice e manifesta forte paura e preoccupazione di mettersi contro la di Lui volontà”, ait D.na B. C., amica mulieris;

- “Certamente la ragazza aveva un suo modo di rapportarsi con Dio e con il peccato: in tutto vedeva la volontà di Dio ed era quasi esasperatamente spinta a non deviare mai da essa...Anche nel caso specifico del suo matrimonio, R., venuti meno i precedenti possibili mariti, dei quali uno è diventato sacerdote, ha ritenuto volontà divina la conoscenza e la prospettiva nuziale con il convenuto, verso il quale avvertiva diversità sociali e di cultura, ma che ha accettato solo per convenienza e come soluzione divina...”, diserte deponit Rev. A. P. die 12 octobris 1999 coram Tribunali Appellationis;

- “Della formazione religiosa avuta dalla madre purtroppo ha preso, secondo me, solo ciò che sa di negativo: R. è vissuta e vive sotto la luce della gravità del peccato e della preoccupazione di non trovarsi mai fuori della volontà di Dio...” narrat A. M. D. M.;

- “Mi ricordo ora che R. spesso si rifaceva a questa volontà di Dio nelle sue varie decisioni, quasi temendo in ogni suo movimento di cadere in peccato e nella punizione di Dio” dicit in depositione diei 13 octobris 1999 A. D'A. consobrina actricis;

- “Per R. il fidanzamento ed il successivo matrimonio con E. è stato sia un ripiego, sia una sottomissione alla volontà divina...” legitur in depositione diei 13 octobris 1999 S. G. materterae mulieris.

29. – Ab actis hucusque pervolutatis enitet - uti diximus supra – certo certius mulierem non gavisam esse permissima psychica constitutione, potissimum si peculiare illud perpendamus adiunctum, videlicet quod mulier ab antea actis sponsaliis decocis decepta mansit, et non solum ad sacerdotes utpote spiritus Magistros confugit, auxilium petens, sed etiam – quod revera mirum est in muliere bene morata atque religiosa institutione imbuta, necnon doctorali laurea decorata – auxilium expostulavit immo a saga, quae puellae iussit nubendum illi iuveni, quocum amicalem ducebat conversationem, quin pro semper spem nubendi amisisset!

“In tutto ciò - fatta est actrix - spinta anche dalle esortazioni dei vari confessori, io mi sentivo spinta ad accettare il convenuto come mio compagno di viaggio, come espressione della volontà di Dio...purtroppo in quel periodo, sempre nell'85 -86, io frequentavo una veggente, A. P., di Agropoli, che avevo conosciuto a Lourdes negli anni precedenti. Anche costei insisteva nel dirmi che E. era la persona inviata da Dio

e che io dovevo sposare...oggi a mente serena, posso dire che non ero libera dentro e mi vedevo violentata e forzata dai vari inteventi dei confessori e in particolare della veggente, che vedevo come la persona inviata da Dio per guidare la sua esistenza...”; se fosse dipeso da me - *prosequitur mulier* - non avrei esitato un attimo a far saltare la celebrazione... il tormento e il dubbio mi ha bloccato in quel momento e... mi sono sentita come vittima portata al macello”.

30. - *Quae omnia prae laudatus testis sac. P. diserte confirmat*: “Devo riconoscere che dalle sue confidenze veniva fuori uno stato di angoscia e di tormento, nella paura di offendere Dio, di porsi contro la sua volontà e di lasciarsi dominare da spinte diaboliche. Ad essere sincero, io ho constatato in R. uno stato permanente di nevrosi e plagio da parte di sacerdoti e di veggenti. Per me R. non è stata mai in grado di decidere liberamente circa le sue varie operazioni e pertanto anche il matrimonio le è stato imposto da veggenti e da confessori, diciamolo francamente miopi”.

”Un fatto che emerge subito da un superficiale contatto con R.” - *refert B. C.* - “è un suo rapporto di sudditanza verso una serie di confessioni e veggenti. La poveretta non è in grado, nonostante la sua intelligenza e le sue capacità, di rendersi libera da tali interferenze”.

*Nec aliter quod in sua depositione testificali dicit A. M. D. M.*: “Purtroppo anche in questa situazione R. si è lasciata dirigere da alcuni confessori e dalla veggente A. P. di Agropoli, che anch’io ho conosciuta. Detta veggente è una buona e pia donna, ma certamente ha trasmesso le sue convinzioni e non la volontà di Dio. Purtroppo la povera R., non sapendo che pesci prendere, non ha saputo, né potuto respingere i consigli dei confessori e delle veggenti, sentendosi obbligata di non rifiutare la volontà di Dio e quindi di non porsi in peccato”.

*Magni momenti est depositio prae laudati Rev. di A. P. qui refert*: “Per districarsi in difficili frangenti R. riteneva opportuno rivolgersi a diversi confessori e ad una veggente di Agropoli, una certa A. P.. Da costoro R. si è lasciata non solo instradare, ma suggestionare. Certamente la ragazza aveva un suo modo di rapportarsi con Dio e con il peccato: in tutto vedeva la volontà di Dio ed era quasi esasperatamente spinta a non deviare mai da essa. L’intervento perciò della veggente e di qualche sacerdote, che le parlavano di volere divino in particolari sue situazioni, per lei diventava determinante e vincolante. Anche nel caso specifico del suo matrimonio, R., venuti meno i precedenti possibili mariti, dei quali uno è diventato sacerdote, ha ritenuto volontà divina la conoscenza e la prospettiva nuziale con il convenuto, verso il quale avvertiva diversità sociali e di cultura, ma che ha accettato solo per convenienza e come soluzione divina, secondo “le indicazioni e suggestioni” che le venivano date dalla veggente e dai suoi vari confessori”.

*Aliquid valde simile desumitur ex iis quae A. D’A. retulit*: “una cosa che io non ho potuto tollerare in R. è stato il suo rapporto con una veggente di Agropoli, una certa A., dalla quale lei dipendeva in tutto. È certo che mia cugina nelle grandi decisioni faceva esplicito riferimento ai consigli di detta veggente”.

*Item, postremo, testis S. G.*: “Quando però si è trattato di sposarsi, lei era sì consapevole della dottrina della Chiesa, ma concretamente l’accettava per l’impostazione da parte della veggente e di altri sacerdoti, ma non per amore e donazione totale di vita”.

*In animo puellae – non necessario gravi laborante anomalia sed fragili, prono, fluxoque - verba sagae una simul cum confessarii receptis consiliis resonare utpote fatalia verba inevitabiliter observanda quibus submisae praestanda erat oboedientia.*

31. - Tempus tandem est ut relationes peritales in actis prostantes attente perpendamus.

In prima instantia, Dr. C. A. ex parte actricis, suam relationem peritalem exaravit in qua datum est legere : “La perizianda ha ottenuto un profilo che evidenzia quattro stili prevalenti di personalità, il narcisistico, nettamente preponderante, lo stile aggressivo-passivo, il depressivo e il dipendente. Inoltre si rilevano nelle sindromi cliniche entità di disturbi d’ansia e di manifestazioni maniacali-bipolari.

La personalità, quindi, funziona in maniera automatica e non cosciente secondo modalità peculiari di quegli stili, accrescendo le difficoltà quotidiane e scompensandosi in presenza di circostanze avverse e persistenti. In particolare, la perizianda tende ad assumere una posizione di esagerato centramento su di sé con ipervalutazione delle proprie qualità e con aspettative irrealistiche circa la realizzazione dei suoi desideri e circa il riconoscimento del proprio valore da parte degli altri. Ella desidera fortemente la vicinanza e lo scambio interpersonale, anche passivo, e sente la mancanza di una persona intimamente vicina, tuttavia sperimenta forte ansia nei rapporti, per cui ha difficoltà ad accettare il buono dagli altri e spesso sperimenta rabbia e delusione”.

Ex quibus non autem nequa anomalia depingitur, sed potius, et quidem non levis, vitiositatum implicatus complexus, qui, reapse psychicam debilitatem in muliere produxit.

32. - Ore magis pleno tenet atque proclamat cl. mus C., quamvis eiusdem conclusiones infrascripti PP.DD. ex integro haud recipere censent quia non plene quadrantes cum personali historia mulieris quae – uti vidimus - rectum studiorum consummavit curriculum atque in societatis ecclesialis contextu actuose et consulto inserebatur:

“Il 29 ottobre ho visitato nel mio studio la sig.ra R. O. L.. La visita psichiatrica, di per sé eloquente, mi ha consentito di inquadrare la O. in un indiscutibile ambito psicopatologico; si tratta di un caso paradigmatico di esaltazione narcisistica della personalità, con grave carenza di autocritica, con marcati tratti interpretativi; si tratta di uno sviluppo paranoicale di una grave personalità narcisistica con inquinamento maniforme. L’eloquio spontaneo, di per se attendibile pienamente, non lascia ombra di dubbio”.

33. - Ex officio confecta est peritia a Prof. M. G. T. in qua legitur: “L’espressività affettiva rimane inibita da un rigido controllo di natura superegoica visibilmente collegabile ad una rimozione sistematica delle tendenze aggressive che vengono esperite con vissuti di profonda angoscia e di colpa”.

Quod tamen maxime a peritia Prof. G. T. eruitur est “Una personalità incapacitata da una fondamentale mancanza di fiducia nelle proprie capacità, che tende a ridurre le possibilità di reazione stenica di fronte agli eventi”.

Perita, lectis et recensitis depositionibus, examini subiecit actricem eique administravit psychodiagnosticum Rorchach a quo eruit “una immaturità selettiva a carico della sfera affettiva e volitiva a causa di una profonda nevrotizzazione con debilitazione della capacità di autonomia che connota un soggetto di personalità debole” et “segnii di insicurezza interiore, con difficoltà a definire con chiarezza la propria identità”.

34. - Novissimus in Rota electus est Peritus, scilicet Prof. A. J., qui debita scientia ac methodo scientifico sane adhaerens, quaesitis propositis sum dedit responsum.

Pretium erit heic nonnulla ex Peritissimi relatione referre.

Scrpsit itaque Prof. J.:

“... L’ambiente familiare sembra aver condizionato il soggetto sotto il profilo di una esasperata religiosità e della presenza di una figura materna in grado di assicurarle un sostegno e un legame affettivo significativi al punto di indurre in lei sentimenti

intensi di deprivazione al momento della sua scomparsa; i tratti salienti del carattere della perizianda appaiono consistere in una sostanziale estroversione e in un attivismo che sono stati anche giudicati di tipo maniforme; la sfera relazionale oscilla conflittualmente tra lo slancio salvifico... e la percezione di sé come portatrice di tentazioni demoniache... Certamente si può dire che, considerati gli eventi della vita familiare e soprattutto personale della donna attrice, così come ricostruiti negli atti istruttori, gli stessi hanno avuto un influsso patologico sulla personalità della donna: infatti l'ambiente familiare sembra aver condizionato il soggetto sotto il profilo dello sviluppo di una esasperata religiosità e della presenza di una figura materna...".

Ex horum elementorum summa, Peritissimus ita argumentari ratus est:

"... Trattasi di un Disturbo Narcisistico di Personalità... La patologia narcisistica si manifesta nella sig.ra O. L. in vari ambiti esistenziali e caratteriali: dalla grandiosità alle fantasie idealizzanti e onnipotenti, ai bisogni di affermazione di sé come 'essere speciale'... L'educazione rigidamente ed esasperatamente religiosa, un inadeguato rispecchiamento affettivo nelle figure genitoriali, una formazione del Super-Io coattiva e persecutoria sono stati certamente gli elementi-chiave che hanno condizionato lo sviluppo, fin dall'infanzia, della personalità dell'attrice..."

Le risultanze dei test di personalità... - concludit Cl.mus J. - si situano in un'area intermedia di gravità psico-patologica..."

In die autem recognitione peritiae, iureiurando firmata sollemniter, sic prof. J. adseruit:

"Siamo nell'ambito di disturbi di personalità di grado intermedio; il giudizio di severità va inserito in questo ambito di area diagnostica. Tale gravità può diventare parossistica e in una certa misura evidenziarsi ulteriormente alla luce di circostanze e di influssi ambientali alle quali la perizianda non sarebbe stata capace di reagire in modo adeguato".

Non probatur in animo mulieris talis anomalia ad impediendam assumptionem matrimonii essentialium obligationum, sed manifesta liquet in eadem muliere psychica fragilitas, et haud dubie morbida constitutio quae mulieris voluntatem subiectam ad impulsus externos reddidit.

35. - Attenta formali distinctione ab ipso Legislatore statuta, necnon diversa specie inter incapacitatis capita in can. 1095 praevisa, concludere infrascripti Apostolici Iudices censuere – omnibus perpensis – mulierem aliquali deordinatione exturbatam atque a variis non faustis adiunctis, suprae expositis, compulsam, non liberam suum coniugium elegerit: absolute loquendo, si hoc attamen efficere reapse potuisset, et hoc, in casu, non evenit, fortasse coniugales obligationes satis absolvere valuisset.

Aliud est, enim, libera determinati matrimonii electio aliud est onerum seu obligationum coniugium executiva capacitas.

36. - Quare omnibus in iure et in facto attente consideratis, Nos, infrascripti Auditores de Turno, pro Tribunali sedentes et solum Deum prae oculis habentes, Christi Nomine invocato, declaramus, pronuntiamus et definitive sententiamus ad propositum dubium ita respondentem:

Affirmative, seu constare de nullitate matrimonii, in casu, dumtaxat ob gravem defectum discretionis iudicii in muliere actrice, ad normam can. 1095, 2. (*Omissis*)

## **Apostolicum Romanae Rotae Tribunal – Panormitana – Nullitatis matrimonii, 3 marzo 2006 – c. Sciacca, ponens**

### **Matrimonio concordatario – simulazione e condizione al matrimonio - esclusione della prole – exclusionis boni sacramenti.**

*I nubendi contraendo matrimonio devono esprimere la volontà di prendersi come marito e moglie senza che alla loro volontà estrinseca corrisponda una volontà intrinseca che escluda alcune proprietà od elementi essenziali del matrimonio - come potrebbe essere un matrimonio senza figli - . Il Codex stabilisce anche il caso in cui al matrimonio vengano apposte delle condizioni come quelle riguardanti il futuro, le cd. condicio de futuro, che seppur non illecite rendono comunque nullo il matrimonio. Tuttavia è da precisare che per quanto riguarda la prova della vera apposizione di una condizione la giurisprudenza ha elaborato alcuni criteri di orientamento che si basano sia sulla rilevanza che il fatto dedotto in condizione assume agli occhi di chi pone la medesima, che dipende sia dalla reale natura del fatto come anche dalla valutazione propria del soggetto, sia sul criterio della reazione tenuta dal soggetto stesso una volta scoperta l'esistenza o meno del fatto dedotto in condizione.*

#### *Adumbratio casu*

(*Omissis*) 1.- Cum quadragesimum tertium suae aetatis fere tetigisset annum, communium amicorum causa, pharmacopola A. R., ex honesta aequae ac divite familia, M. T. L., eiusdem aetatis necnon socialis generis, litterarum magistram, cognovit, quam paulo post – obtenta a competenti Eccl.co Tribunali declaratione nullitatis prioris, cui astringebatur, matrimonialis vinculi – sollemniter ad aras duxit, in panormitano sacello SS. Rosario dicato, intra fines parociae S. Mamiliani, sub die vero 1 maii 1978.

2. - Convictus coniugalis instauratus fuit statim et per septemdecim circiter perduravit annos, et quidem per primum decennium pacificus, quo autem perdurante, mulier naturalem passa est abortum; dein, gliscentibus magis magisque exturbatus discidiis, animis coniugum sensim abalienatis, mense novembri anni 1994 volvente, finem habuit cum mulier a domo maritali, numquam reversura, discessit.

Separatio, a Civili Magistratu recognita, est sequuta et quod ‘divortium’ vocitant.

3. - Die, vero, 21 iulii 1998 per libellum Tribunali Eccl.co Siculo oblatum, vir matrimonium accusavit nullitatis ex capite exclusionis boni sacramenti sua ex parte.

4. - Causae perampla instructione confecta, Tribunal primi Gradus non constare, edixit, de nullitate matrimonii, in casu, sententia diei 25 maii 2001, adversus quam vir, iure suo fretus, appellationem interposuit ad N. Apostolicum Auditorium.

5. - Concordatum fuit, coram infrascripto D. Ponente, dubium die 9 ian. 2003 sequenti sub formula: “An constet de nullitate matrimonii, in casu, ob exclusum bonum sacramenti ex parte viri actoris”.

6. - Instante cl.mo actoris Patrono, die autem 13 iunii eiusdem anni, novum nul-

litatis caput, tamquam in Prima instantia, additum est, circa, nempe, condicionem a viro appositam et non verificatam.

7. - Suppleta instructione per partium necnon quinque testium excussionem, defensionalibus scripturis rite communicatis, perventisque, sub die 12 ian. 2006, animadversionibus pro vinculo, quibus actoris Patronus die 26 febr. 2006 suum dedit responsum, Nobis hodie dirimendum est concordatum dubium: “An constet de N. M., in casu, ob exclusum bonum sacramenti ex parte viri actoris et, tamquam in prima instantia, ob condicionem ab eodem viro appositam et non verificatam”.

#### *In iure*

8. - Matrimonium, utpote societas seu moralis unio duarum personarum mutuo dumtaxat earum consensu efficitur.

“Matrimonium – edicit can. 1057 – facit partium consensus inter personas habiles legitime manifestatus, qui nulla humana potestate suppleri valet”.

“Essentiales matrimonii proprietates – legimus in can. 1056 – sunt unitas et indissolubilitas, quae in matrimonio christiano ratione sacramenti peculiarem obtinent firmitatem”.

Indissolubilitas matrimonii eius, igitur, designat firmitatem, ratione cuius, rite matrimonium contractum, solvi nequit, nisi unius morte coniugum.

9. - Coniugali indissolubilitati opponitur iuridicum illud instrumentum divortium nuncupatum, seu praetensa vinculi matrimonialis solutio ex qua utraque pars omnino liberam se evadere putat et novas posse inire nuptias. Non autem indissolubilitati opponitur, revera, separatio, etiamsi perpetua, seu coniugum discessio ab invicem et ipsamet simul cohabitandi obligationis vitam, nempe, communem ducendi ablatio. Quae separatio, legitimis ex causis, licita omnino habetur atque a Lege canonica normata (cann. 1151 – 1155).

10. - Matrimonium – uti sane pernotum – cum a Creatore sit institutum pro communi bono, quoad ipsam naturam suam omnesque suas proprietates, nonnisi rationibus ex communi bono depromptis determinari debet.

Nulla, prorsus ratio ex communi bono sumpta postulare posset matrimonii solubilitatem: Matrimonium enim pro fine proprio condignam habet humani generis propagationem, non solum ad physicam prolis procreationem, sed etiam eiusdem educationem ad statum perfecte humanum in quo, scilicet, soboles sufficit sibi ad actus perfecte humanos eliciendos, sibi que modo hominibus proprio providendum (S.Th., Suppl., q. 41 a. 1 c.).

11. - Probatissimi DD., numquam vero refutati, praeter finem prolis gignendae, alios sublineaverunt fines matrimonii, in quantum hoc natura sua aptum quosdam producere effectus, qui in boni humani provincia sunt plene recensendi. Inter quos effectus – classica sana suffulti doctrina necnon in Magisterio innixi addimus – assignandum est mutuum pro coniugibus iuvamen solatiumque inter praesentis vitae aerumnas permutantesque variabilis fortunae eventus: quod est illud ‘totius vitae consortium’ ad ‘bonum coniugum’ efficiendum (can. 1055 § 1) per ‘irrevocabile foedus’, quocum ‘vir et mulier ... sese mutuo tradunt et accipiunt’ (can. 1057 § 2).

12. - Quae supra expositae rationes necessario expostulant, ex natura rei, quam maximam vinculi matrimonialis stabilitatem. Iamvero maxima stabilitas huiusmodi vinculi indissolubilitatem eiusdem naturaliter involvit.

13. - Matrimonium, caeterum, cum in quodam fundetur pacto, iuridicam formam contractus vestit et quidem onerosi, quia imponit utrique parti obligationem: ergo principiis iustitiae s.d. commutativae regulatur. Quamobrem, partes in aequali

ponendae sunt condicione: quod autem evenire minime potuisset nisi matrimonium esset indissolubile, ergo ad unius partis lubitum.

Naturali matrimonii indissolubilitati, uti iam diximus, sacramentalis gratia, ex Ss.mi Redemptoris voluntate – ab evangelica lege antiquato repudio (Mt. 19, 3-10) – peculiarissimam addit firmitatem atque affert spiritualem vim ut coniuges christiani tam muneri valeant solvere.

14. - Ast, si ex Lege scimus quod “internus animi consensus praesumitur conformis verbis vel signis in celebrando matrimonio adhibitis” (can.1101 § 1), ex ipsius canonis dictamine, sub § 2, liquet nullum esse coniugium quod contrahatur cum exclusione vel matrimonii ipsius vel alicuius ex bonis matrimonii essentialibus.

15. - Quoad bonum sacramenti, seu indissolubilitatem, juxta receptam doctrinam, non ponitur distinctio inter ius et usum iuris, quandoquidem matrimonium numquam esse potest sine indissolubilitate, tum, e contra, inveniri posset “sine fide et prole, quia esse rei non dependet ab usu suo, et secundum hoc sacramentum (idest indissolubilitas) est essentialius matrimonio quam fides et proles” (S.Th., Suppl., q. 49, a.3): at probe – uti millies N.S.F. edixit docuit monuit – discernendae sunt sententiae seu erroneae opiniones de natura matrimonii – quae “dummodo non determinent voluntatem, non vitiat (vitiat) consensum matrimonialem” ( can. 1099) – ab illo ‘positivo voluntatis actu’ (de quo cit. can. 1101 §2), quo indissolubilitas excluditur.

16. - Mera, autem, voluntas discedendi, proprium coniugem deserendo, si res bene non cesserint, aliud est sane a positivo voluntatis actu quocum indissolubile vinculum refutatur et excluditur.

De fictione seu simulatione agitur, quae per firma et concludentia argumenta est strictim probanda.

Et quidem, tota res non ex nudis pendet verbis, ergo nedum ab adserti simulantis confessione, quae, certo certius, attente seduloque erit cribranda ac pensitanda, cum non est decretoria si habeatur, neque praetensa simulatio destruitur ab eiusdem confessionis absentia vel negatione; summopere diligenter perinvestiganda erit apta tam simulationi causa seu motivum simulationi congruens: si hoc, autem, non demonstratur vel, quod peius est, ex actis motivum patet rite contrahendi, frustra certat pars quae sui matrimonii nullitatem accusat.

Mens, igitur, contrahentis, adserti simulantis, intime perscrutanda est, potissimum si agitur de catholico qui recta morali ac religiosa institutione habita, non facile coarctatum consensum emittet.

17. - Rimandae, dein, erunt circumstantiae omnes, antecedentes, nempe, concomitantes et subsequentes quae ad moralem certitudinem ducant Iudices quod consensus reapse simulatus fuisset, uti abhinc ab anteaetis temporibus, Em.mus D’Annibale, inter maiores A. probatissimus, alte monuit. (‘Summula Th.Moralis’, ed. 5, p. II, n. 412).

18. - Hisce recolis, de condicionis capite loquendum est, sub dictamine can. 1102 § 1: “Matrimonium sub condicione de futuro valide contrahi nequit”.

Conditio est externa circumstantia quae contractui adicitur et qua valor cuiusdam contractus pendet. Coniugalis consensus, re quidem vera, prouti verum negotium iuridicum, uti adumbravimus supra (cfr. can. 1055, § 2), absolutus vel condicionatus esse potest ideoque normis quae contractum regunt obnoxius, quominus, quamobrem, denegetur illa matrimonii praecipua structura, Oecumenico Conc. Vaticano II afflante, quam vicens C.J.C. peropportune significat atque exaltat, quae pertinet ad vocationem ‘personalisticam’ coniugalis foederis, de qua in cann. 1055, § 2 et 1061, § 1.

19. - Non semper autem, re quidem vera, ex partium testimonioque verbis patet

utrum apposita consensui coniugali fuerit vera et propria condicio ‘sine qua non’, an causa quae motivum est contrahendi, praerequisitum tantum vel modus.

20. - Modus supponit negotium iuridicum suis essentialibus naturalibusque elementis perfectum, quod ideo valet statim ac perfectum est independenter ab ipsius modi adimptione; merum habetur praerequisitum seu postulatam cum contrahens in eo sistat statu ut simpliciter disponatur ad celebrationem matrimonii abrenuntiandam, si expetita qualitas deficiens inveniatur, cum praerequisitum mera est determinatio qualitatis personae quacum contrahere intenditur: quae omnia, per se, non sufficiunt ad nullitatem matrimonii declarandam, quia tantummodo constituere possunt momentum in itinere ad condicionem, atque forma condicionis induta (scil. praerequisitum vel postulatam) usque ad consensum trahi praesumuntur: huiusmodi praesumptio, attamen, de ulteriore gressu in consensum, non operatur, nisi obiectiva et subiectiva criteria succurrant (cf. unam diei 27 martii 1958 coram Bejan, SRRD, v. L, pp. 215-216, nn.3-4), quia – uti sane pernotum – praesumptio pro valore vinculi firmissima exstat, iuris favore quo gaudet matrimonium.

21. - Pro apponenda condicione, insuper, dubium exigitur, licet – uti pernotum abhinc a celeberrima Em.orum PP. Cardinalium Decisione diei 2 aug. 1918, in Versalien., – condicio usque ad nuptias perseveret oportet; huic tamen perseverantiae minime obest neque certitudo hausta ex asseverationibus alterius partis existentiam illius boni affirmantis, neque tranquillitas, quae ex huiusmodi manifestatione contrahenti obvenerit: dummodo, uti patet, condicio positive retractata non sit .

22. - Perpendenda prognariter est sive quaenam fuerit praevalens contrahentis voluntas, quale, scil., momentum contrahens illi bono seu circumstantiae tribuerit, an anxie contrahens se pensavit de dubio circa condicionis existentiam, attente investigandus est, insuper, modus sese gerendi contrahentis cum compertum habuit expetitam condicionem defecisse.

Nobis idcirco succurrit Romana-Rotalis iurisprudencia normas suprarrelatas suggerens ad rem tutius dignoscendam.

23. - Quando, caeterum, validitas matrimonii ab effectiva prolis generatione pendet, habetur conditio de futuro “in specie - uti monuit R.P.D. Wynen in una diei 29 apr. 1954 – contra indissolubilitatem matrimonii, si contrahens intendit matrimonium dissolvere postquam cognovit se non posse sperare prolem ex hoc matrimonio” (SRRD, v. XLVI, p.352, n. 2). Quae condicio resolutive dicitur, ideoque cum exclusionem boni sacramenti seu indissolubilitatis se convertit, eiusdemque probationi, in casu, ex toto subiecta, de qua supra iam fuse lateque diximus.

24. - Commutatis conclusivisque verbis, condicio resolutive prouti vera non est tenenda condicio, cum abhinc ab initio consensum vitiet: huiusmodi adserta condicione ineundo apposita matrimonio, eoipso corrui consensus per exclusam essentialem matrimonii proprietatem, indissolubilitatem scilicet.

#### *In facto*

25. - Cum condicio resolutive – uti iam innuimus – contraria est matrimonii indissolubilitati, ad haec duo accusata capita investiganda, exclusionem scilicet boni sacramenti et appositionem condicionis de habenda prole, quoad probationem coniunctim esto quandoque permixte sumus processuri ad inutiles molestasque vitandas iterationes.

Actor suo in libello - praemisso quod “un precedente mio matrimonio aveva avuto, purtroppo, esito negativo tanto da ottenerne la dichiarazione di nullità proprio per ragioni legate al problema dei rapporti personali: si era verificata, infatti, una incapa-

cità a generare dovuta a ragioni di reciproca incomprendione di natura psicologica da parte della persona che avevo sposato” - in vadimonio primae Instantiae, die 18 ian. 1999 reddito, declaravit: “Durante il fidanzamento dicevo a M. T. che lo scopo del mio matrimonio era quello di realizzare due miei particolari intendimenti: la piena comunione con la donna che avrei sposato e la prole”, addens, tamen, quod “non c’erano apparenti motivi obiettivi da farmi dubitare di realizzare con lei i miei intendimenti. . . . Pensavo che una unione sarebbe cessata se tra i due non si fosse verificata la piena comunione fisica e spirituale, premessa per la venuta della prole”.

Cum filios mulier non peperit, vir in praefato libello prosequitur dicens se accusasse suum matrimonium nullitatis ex capite defectus matrimonialis consensus ob exclusum bonum sacramenti sua ex parte.

26. - Instante actoris cl.mo Patrono, huic capiti novum additum est caput ex quo praesens matrimonium nullum contenditur: appositio, scilic., conditionis, cuius obiectum fuisset quod matrimonium prolis fecundum evasisset, ideoque ageretur de conditione de futuro, quae – uti supra ‘In Jure’ scripsimus – resolutiva nuncupatur, seu contra matrimonii indissolubilitatem.

27. - Mulier – quam actor duxit quadraginta tres annos natam, ergo non amplius constituta in aptiore aetate pro gignenda sobole – fuse enarrat quae eloquentiora facta sunt sequuta naturalem abortum quem ipsa conventa passa est, atque ex quibus factis palam scatet modus agendi viri, qui liquido in veram incidit contradictionem circa adsertam simulationem et conditionem quam se apposuisse ille tenet.

Sed mulierem audiamus – mordicus, vero, in iudicio resistantem – cui, utcumque, ad hoc vir numquam refragatus est:

“Dal nostro matrimonio non sono nati figli, però sono rimasta incinta ed è seguito un aborto spontaneo. Dopo l’aborto sia io che l’attore eravamo depressi perché queste non sono cose piacevoli. . . . Preferii cambiare ginecologo e mi rivolsi unitamente all’attore al prof. M., il quale disse che in me tutto era a posto e perfetto, però mi prescrisse il ‘Clomid’ per favorire la procreazione. Detto farmaco però aveva degli effetti collaterali come quello di causare capogiri e favoriva anche l’insorgere di tumori. Quando l’attore lesse ciò mi disse: ‘Ti proibisco di prendere questo farmaco, io conosco te e non i miei figli’, nel senso che a lui interessavo soprattutto io e non gli eventuali figli”.

“Quando l’attore – prosequitur mulier in ipsomet diei 19 ian. 1999 vadimonio - si rese conto che non potevamo avere figli, non ebbe reazioni e abbiamo continuato regolarmente la vita che facevamo, che era particolarmente attiva: viaggi, incontri con amici, etc.

“Voglio però aggiungere – pergit conventa, peculiare referens adiunctum minime parvipendendum ad reactionem actoris investigandam circa mulieris infecunditatem – che dopo aver consultato il prof. M., io ho preso appuntamento con un medico svizzero, di cui in questo momento non ricordo il nome. L’attore non volle venire perché non voleva chiudere la farmacia e così io rinunciai all’appuntamento. A precisa domanda, rispondo che A. non volle accompagnarmi dal medico svizzero solo per non chiudere la farmacia e non per altre ragioni”.

28. - Quae abunde rettulimus – quoad modum reagendi viri infecunditate uxoris cognita – et ab actore, inquam, umquam negata, veraces reddunt, iudicio Infrascriptorum PP. DD., mulieris conventae huiusmodi sequentes declarationes :

“Abbiamo parlato col R. dei figli – fassa est mulier – però da parte sua non mi sono state poste condizioni particolari in quanto si considerava scontato che nel matrimonio i figli sono elementi essenziali, per cui, ripeto, la nostra relazione prematrimoniale fu serena e non ci furono motivi di contrasto”.

“Io gli chiesi – autumat conventa – quale era il suo stato d’animo nell’accostarsi al matrimonio, dato che aveva alle spalle un’esperienza negativa, e lui mi rispose: ‘Io vivo l’oggi e sono felice di fare questo passo’ – quod sane credibile resonare videtur in viro provectae aetatis – perché se così non mi avesse risposto io l’avrei lasciato”.

“Per A. – prosequitur mulier omnino contradicens viro – quella dei figli non era un’esigenza primaria; lui voleva stare con me e diceva: ‘Se i figli vengono, vengono, diversamente mi basta vivere con te’, e in realtà, sia prima sia dopo le nozze, si comportava come un ‘cucciolone’: stava sempre appresso a me, era sempre buono e garbato. Tant’è che dopo il matrimonio sono riuscita a riavvicinarlo alla Chiesa e a farlo partecipare e inserire nei pellegrinaggi del Treno bianco, prima con il compito di barelliere e in seguito anche con il compito di farmacista... Antonio riteneva il matrimonio con me un vincolo indissolubile perché a lui piaceva la mia persona, gradiva vivere con me e gli piaceva tutto di me”.

Quas adseverationes mulier ipsa confirmavit in vadimonio 2.i iurisdictionis gradus, die 3 febr. 2005 reddito: “in seguito all’aborto, vi fu indubbiamente una reazione di turbamento da parte di entrambi. Il dott. R., però, nei miei confronti fu particolarmente affettuoso e tenero. Era solito dirmi che io ero la sua bambina, che lui conosceva me e non i suoi figli che non aveva avuto. Ribadiva che aveva scelto me e che voleva vivere con me. Da quel momento tutto proseguì con la serenità di sempre”.

29. - Actor ipse ad hoc declaravit in vadimonio diei 28 nov. 2003 coram infra-scripto Ponente: “Amavo M. T. all’epoca del matrimonio”, eo quo in matrimoniali anulo sequentem propositionem inscribendam iussit: “Dum vivimus et ultra”, quod nece pugnat cum simulatione consensus per exclusum bonum sacramenti seu indissolubilitatis.

Sua ex parte, Judici sciscitanti, sic respondit mulier:

“Io, quando conobbi l’attore, avevo 40 anni per cui poteva anche accadere, data la mia età, che non sarebbero venuti dei figli, infatti io dissi all’attore: ‘Stando così le cose, se i figli non dovessero venire, tu cosa faresti?’ Lui mi rispose: ‘Niente, mi basti tu. Io conosco te e non i miei figli, che non ho mai conosciuto”.

30. - Sterilitate uxoris cognita, quomodo se gessit vir actor? Dereliquitne, illico et immediate, uxorem, sicut quispiam, tam gravi adposita condicione, quod facile praevisu, fecisset ?

Vir, autem, uxoris sterilitate detecta, cum eadem convivere prosequutus est et sane quidem per non paucos annos. Mulier, immo, maritalem deseruit domum potissimum ex causis naturae oeconomicae, quas heic referre inutile putamus.

31. - Testes a partibus inducti inter se certant, nec aliter, revera, ac partes ipsae: quam ob rem eorumdem declarationes parum prosunt in iudicio, sicuti recte notavere RR. Panormitani Iudices ita edicentes in Primi gradus sententia:

“I testimoni di parte attrice e quelli di parte convenuta, portati in giudizio offrono due versioni un po’ discordanti tra loro, poiché i primi affermano che per l’attore erano importanti i figli, mentre i secondi asseriscono che comunque il R. voleva bene alla L. a prescindere dalla prole, dipingendolo anzi alcune volte come una persona poco affidabile”.

32. - Quae cum ita sint, soror actoris R. R. reicit fratrem indissolubilitatem exclusisse: “A. intendeva contrarre un matrimonio indissolubile sposando M. T. e voleva avere dei figli”. Animi demissionem, qua vir laborabat, testis ascribit potius ad difficultates generis oeconomici consecutaneas pharmaceuticae tabernae venditioni quam prolis absentiae: “Tale sconforto o meglio profonda depressione si manifestò con la vendita della farmacia”.

N. D., partium amica ex perlongo temporis spatio, testis ex parte conventae, de scientia loquitur propria cum deponit:

“Dico questo – partes, nempe, vinculum indissolubile voluisse – perché l’ho sentito direttamente da loro... Dopo l’incidente dell’aborto, qualche volta io chiesi ai coniugi se erano scontenti e se desideravano un altro figlio, M. T. mi diceva che l’avrebbe volentieri accolto, se il Signore glielo avesse mandato, mentre A. mi diceva ‘Lei è la mia bambina’, e così dicendo l’abbracciava e la baciava dinanzi a noi...A., quando si rese conto che non avrebbe avuto figli tenne un comportamento normale, perché sosteneva che senza figli poteva divertirsi e girare il mondo”.

Quod plurimi confirmant testes, in hoc jurisdictionis gradu excussi atque utriusque partis amici, veluti, ex. gr. E. T. : “Essendo un amico della coppia, ho potuto personalmente constatare che negli anni seguenti all’aborto, nulla cambiò nella loro vita familiare. Tutto procedeva con serenità e affetto. Il dott. R. era solito esternare con frasi gentili il suo affetto per la moglie e mai ricordo che abbia recriminato sulla perdita del bambino, come un qualcosa di personale” Ita in depositione reddita sub die 3 febr. 2005.

“Indubbiamente – deponit in praesenti iudicii gradu ‘A.’ R., partium amica, la reazione del Dr. R. fu di dolore per la perdita del bambino, ma superato il momento iniziale, la vita tornò alla consueta serenità... Non ricordo – pergit praefata testis et quidem valde credibiliter – che si sia mai affrontato l’argomento di altri tentativi per avere figli. Ritengo che sia un argomento troppo intimo per parlarne anche con amici carissimi...”.

Testis S. M., ab actore inductus, ait: “Per quel che A. mi diceva, la sua depressione era dovuta principalmente ai problemi di carattere finanziario derivanti dalla separazione”.

33. - Quod ad causam simulandi remotam spectat, eam omnino destruens, sic actor rotundo ore de se loquitur, abhinc a primo vadimonio:

“La mia formazione religiosa e morale è stata curata principalmente da mia madre, la quale, essendo una donna molto praticante, mi ha inculcato gli stessi principi, e cioè mi ha avviato alla pratica del culto e mi ha insegnato a rispettare tutte quelle leggi che la Chiesa richiede” ; “Io ho sempre considerato il matrim. cristiano come l’unica e vera unione tra due cristiani”, atque civili, quod vocitant, divortio semper adversum sese ostendit: quae omnia plane confirmantur a testibus ab ipso actore adductis, scil: R. R.; A. R.; S. M.; V. L. M.; J. S..

34. - Simulandi proximum motivum manifesto claudicat, quia ipse actor – qui ait “nutrivo qualche perplessità...in quanto conoscendo il concetto che la convenuta aveva del matrimonio e cioè che lo considerava un fatto sociale, nutrivo il dubbio che con lei potessi realizzare quella comunione fisica e spirituale che io desideravo, ma nello stesso tempo mi procurava qualche preoccupazione il mio precedente matrimonio fallito” – quae sequuntur, inter alia, minime haesitavit adfirmare: “Nell’incontrare la mia futura moglie ebbi a stabilire con lei rapporti così intensi fino ad avere rapporti intimi che mi facevano pensare che nulla avrebbe potuto impedire a me di realizzare il mio primario desiderio di avere prole...”.

Exinde concludi potest actorem revera serio haud fovisse dubium circa fecunditatem mulieris.

“Non consideravo l’età della convenuta come un ipotetico impedimento alla prole”, enimvero vir fassus est candide.

Legitime sibi atque Nobismetipsis petit Cl.ma conventae Patrona, cuius verbis infrascripti PP. DD. plene adsentire censent:

“Sed, rursus, si dubium non aderat, cur debuerat condicionem ponere aut simulare, excludens indissolubilitatem, consensum?”.

35. - Causa simulandi proxima, dicebamus, periclitat ac pallescit, si eam comparamus cum contrahendi causa ab ipsomet actore depicta: “Amavo T. all’epoca del matrimonio”: quod nedum a testibus confirmatur, inter quos a V. L. M., ab actore adducto: “Da quello che mi diceva A., dal punto di vista sentimentale egli si sentiva attratto da M. T.”; sed praesertim ab illa inflata inscriptione in anulo pronubo, de qua iam diximus, quam vir ipse voluit, cuius valorem nunc ille imminuere pertendit cum asserit: “si tratta di una frase fatta, ma non da me coniata e preciso altresì che ad essa davo significato qualora dal matrimonio fosse nata la prole”: Quae, vero, explicatio Nobis artificium quidem sapit necnon postumam coniecturam. “Haec verba – adnotavit perspicue D.V. Dep. suis in Animadversionibus – certo insolita, clare explicant optimam voluntatem A. erga matrimonium cum M. T.”.

Animis plane concordibus mutuoque amore ardentibus istae nuptiae, hodie controversae, celebratae sunt. Ex quo graviter presumi potest virum intra tanta septa discussionum, limitationum, condicionum, suum consensum et amorem in nuptiis ineundis non reclusisse.

Recte, igitur, censuit appellata sententia a Trib. Regionali Siculo prolata: “...da quanto detto ricaviamo la chiara e netta convinzione dell’inconsistenza della causa simulandi, mentre risulta particolarmente fondata la causa contrahendi: L’attore sposò la convenuta essenzialmente perché l’amava; se poi, come dichiara la L., i figli fossero venuti, sarebbero stati bene accettati, diversamente la loro mancanza non avrebbe minimamente turbato il loro ménage familiare”.

36. - Circumstantiae, uti hucusque enucleavimus, thesi actoris non favent.

Sponsalia, licet per breve temporis spatium, inter virum et mulierem ambo provectae aetatis necnon firma praeditos discretione ac solida institutione, ex more processerunt, nec aliter a coniugali convictu qui perduravit pacificus serenisque sane quidem per decennium, quamvis – uti supra diximus – locum habuisset naturalis abortus atque vir detexisset, definitive, suam uxorem nonnumquam parituram.

Accerrima animorum dissociatio, quae duxit ad separationem, per multis elapsis annis ab initis nuptiis, per mulieris, non autem viri, discessum, ob alias causas venit et praesertim quia status oeconomicus viri in peius ruit, eiusdem ingenium moresque deteriora facta sunt, haud exclusa progrediente abalienatione animi conventae in suum consortium.

Minime suadibilis videtur ratio quam vir praebet de perlonga convictus coniugalis prosecutione, postquam detecta fuisset incapacitas mulieris generandi sobolem:

“Solo la speranza, pertanto, tenacemente nutrita in un cambiamento di tale stato di fatto mi ha indotto a protrarre più del dovuto una convivenza che peraltro non è mai stata realmente tale. Arrivato ad un’età in cui, qualora avessi ulteriormente atteso, definitivamente impossibile si sarebbe verificata per me l’aspirazione di avere un figlio”.

Quae explicatio omni destitutam credibilitate Nobis sese ostendit. Quomodo – legitime debiteque petendum – actor loqui potest de spe, sedecim post annos, cum mulier iam in undesagesimo suae vitae iam anno erat constituta ?

37. - Ex tabulis processualibus hucusque pervolutatis, haud probatur quod vir in nuptiis ineundis capacitati sponsae generandi filios proprium subiecerit consensum idest bonum sacramenti excluserit.

Deficiente, revera, praesumptivo illo argumento, quod iurisprudencia N.S.O. permagni facit, nempe separatione statim ac cognitum est obiectum condicionis non

exstare; absente apta simulandi causa, minime, caeterum, faventibus circumstantiis universis, superstite confessione actoris, haud semel sibi contradicentis, infrascripti PP. DD. moralem certitudinem circa accusatam nullitatem non tenuerunt adeptam.

38. - Cum, insuper, eadem sint pro utroque nullitatis accusato capite facta iuridica, quae sua in substantia thesim ab actore in iudicium deductam ex integro constituunt, sententiam hanc aequivalenter conformem pronuntiari posse primi gradus sententiae Trib. Siculi die 25 maii 2001 prolatae censuerunt infrascripti Iudices Apostolici (cf. art. 291 § 2 Instr. *Dignitas Connubii*); quod tamen non fecerunt, ne ius partis defensionis utpote laesum diceretur; actor denique, si velit, utatur iure suo circa caput tamquam in I instantia penes N. S. O. accusatum, si id opportunum aestimaverit.

39. - Hisce omnibus in iure et in facto attente perpensis, Nos infrascripti Auditores de Turno, pro Tribunali sedentes ac Deum solum prae oculis habentes, Christi nomine invocato, ad propositum dubium respondententes, declaramus, pronuntiamus et definitive sententiamus:

Negative, seu non constare de matrimonii nullitate, in casu, ullo ex adducto capite. Ita pronuntiamus atque committimus locorum Ordinariis et Tribunalium ministris, ad quos spectat, ut hanc Nostram definitivam sententiam notificent omnibus, quibus de iure, atque executioni tradant ad omnes iuris effectus. (*Omissis*)